

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XIX}
N. 2

RELAZIONE SULLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

E

SULLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

PER L'ANNO 1966

**PRESENTATA DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)**

il 31 dicembre 1966

(a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871)

PAGINA BIANCA

ONOREVOLI DEPUTATI. — Come è noto, l'articolo 2, secondo comma, della legge n. 871 del 13 luglio 1965, con cui è stata conferita al Governo la delega ad emanare i necessari provvedimenti di attuazione nelle materie previste dai Trattati di Roma per la seconda tappa del periodo transitorio, dispone:

« Dal 1965, ogni anno, entro il 31 dicembre, il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla Comunità economica europea e sulla Comunità europea dell'energia atomica dalla loro costituzione in poi, anche in relazione alle deleghe ricevute ».

In data 29 dicembre 1965, il Governo ha adempiuto a tale richiesta, con la presentazione di una relazione per il periodo di attività delle Comunità europee dagli inizi a tutto lo scorso anno.

La legge di delega per la seconda tappa è scaduta con il 31 dicembre dell'anno scorso ed è ancora in fase di preparazione quella di delega per la terza tappa.

Il Governo intende tuttavia mantenere nella maniera più ampia e continuativa possibile il proprio impegno, politico prima che giuridico, di tenere informato il Parlamento degli sviluppi della costruzione europea. In tale spirito viene perciò presentata una relazione sulla evoluzione delle due Comunità durante il 1966: relazione che, ovviamente, si ricollega a quella dello scorso anno per le impostazioni di carattere generale, e ne costituisce la continuazione non solo di natura cronologica, ma anche per l'ordine di trattazione dei diversi settori.

Nel documento presentato alla fine del dicembre scorso si dava notizia degli incoraggianti segni manifestati appena pochi giorni prima da parte francese, di voler ricercare con gli altri Governi membri del Mercato comune le vie ed i mezzi per far uscire la Comunità dalla crisi verificatasi nella seconda metà dell'anno e per riprendere la normale collaborazione a Sei.

La parte della presente relazione dedicata alla Comunità economica europea si inizia pertanto con un capitolo che analizza gli accordi di Lussemburgo del gennaio scorso, accordi da cui ha preso nuovo avvio l'attività comunitaria.

Non si è mancato infine, anche questa volta, di far riferimento, sia nel contesto della trattazione che in appositi capitoli, all'atteggiamento italiano sui vari, e sovente assai complessi, problemi che si sono posti, o che ancora si pongono, sulla strada dell'unificazione dell'Europa.

L'accoglimento dai Governi dei Paesi consociati dell'invito italiano a celebrare in Roma il X anniversario della firma dei Trattati e a tenere per l'occasione anche una riunione di vertice apre l'animo alle speranze che la politica di unità europea abbia nel 1967 proficui sviluppi.

Roma, 31 dicembre 1966

Il Ministro degli affari esteri
A. FANFANI

PAGINA BIANCA

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE PRIMA

LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

PAGINA BIANCA

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE PRIMA

LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

CAPITOLO 1.

Linee generali dell'evoluzione della CEE nel 1966 - Gli accordi di Lussemburgo

Gli sviluppi di maggior rilievo della Comunità nel 1966, ed anzi addirittura determinanti per il proseguimento dell'opera di integrazione europea, possono essere così indicati:

la ripresa del dialogo a Sei sui problemi economici della Comunità, dopo l'interruzione del luglio 1965;

gli accordi relativi al finanziamento ed al completamento della politica agricola comune, nonché all'anticipazione e contemporanea entrata in vigore, al 1° luglio 1968, della libera circolazione dei prodotti agricoli ed industriali e della regolamentazione definitiva per la libera circolazione dei lavoratori;

gli accordi fra i Sei volti a permettere alla Comunità di continuare la propria partecipazione al « Kennedy round ».

Ovviamente il primo di questi risultati ha costituito la premessa delle successive intese concernenti l'evoluzione interna e le relazioni esterne della C.E.E. Su di esso conviene dunque soffermarsi.

Nella relazione presentata dal Governo al Parlamento il 29 dicembre 1965 è stato ampiamente riferito sulle origini della crisi comunitaria, sulle impostazioni francesi e sul delicato e paziente lavoro diplomatico, grazie al quale si era ottenuto che il Governo di Parigi accettasse, in data 23 dicembre dello scorso anno, l'invito degli altri cinque consociati a partecipare ad una sessione straordinaria del Consiglio C.E.E. — eccezionalmente senza la presenza della Commissione — per esaminare le possibilità di riavviare congiuntamente la normale attività comunitaria.

Come è noto, tale riunione si è tenuta a Lussemburgo nelle due tornate del 17-18 e del 28-29 gennaio.

Sul compromesso raggiunto in quella sede, sono stati emessi disparati giudizi; per una esatta valutazione della sua portata, giova, peraltro, raffrontare le posizioni di partenza del Governo francese e il contenuto del compromesso stesso. All'inizio dei lavori, da parte francese si era chiesto che i Sei si mettessero anzitutto d'accordo, entro la fine dello stesso mese di gennaio: sul sistema di votazione in seno al Consiglio, nel senso di escludere il criterio della maggioranza — espressamente previsto dal Trattato per la terza tappa del periodo transitorio — e di mantenere il principio dell'unanimità per ogni questione per cui uno Stato membro avesse unilateralmente dichiarato che essa toccava un proprio « interesse vitale »; sul problema delle prerogative della Commissione e alla collaborazione fra quest'ultima ed il Consiglio, in base ad un rigido « decalogo » di criteri egualmente suggerito dalla delegazione francese; sulla data del deposito, da parte dei Sei Governi, degli strumenti di ratifica del Trattato sulla cosiddetta « fusione degli Esecutivi », in maniera che il Trattato stesso potesse entrare in vigore il 1° aprile 1966.

Subordinatamente all'intesa su questi punti, la Francia avrebbe dato il proprio consenso, con procedura scritta, all'approvazione dei bilanci comunitari. Nel contempo essa proponeva però che secondo un ulteriore e preciso calendario di scadenze: venissero risolti i problemi attinenti alla formazione ed al funzionamento della nuova Commissione unificata, e si nominassero poi i componenti di quest'ultima; fosse approvato il regolamento per il finanziamento della politica agricola comune; venissero stabilite le modalità per la definitiva attuazione del secondo accostamento della tariffa esterna comune (per i dettagli di tale questione, v. il capitolo secondo).

Ed ecco ora, le linee degli accordi finali, il cui testo viene accluso alla presente relazione (allegati 1, 2, 3, 4).

A Lussemburgo non è stata raggiunta una posizione comune sul problema del sistema

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di votazione. La formula adottata al riguardo è piuttosto quella della constatazione del permanere di una divergenza di vedute, nel senso che mentre cinque delegazioni convennero che — per le questioni che tocchiano importanti interessi di uno o più Stati membri — il Consiglio dovrà sforzarsi di pervenire entro un ragionevole lasso di tempo a soluzioni suscettibili di raccogliere l'adesione di tutti i Sei « partners », ma lasciando impregiudicato in ultima ipotesi il ricorso al voto maggioritario, da parte francese si è ribadito che, per tali questioni, una decisione dovrà comunque ed in ogni caso, essere presa all'unanimità. Peraltro, tutte le Sei delegazioni riconobbero che tale divergenza non impediva la ripresa, secondo la normale procedura, dei lavori della Comunità.

Inoltre, i Sei si sono impegnati ad adottare decisioni unanimi per taluni importanti regolamenti del settore agricolo, in base al concetto che le deliberazioni del Consiglio sulle predette materie avrebbero dovuto essere adottate entro il 1965 e cioè in un periodo in cui non vigeva ancora — in questo campo — la regola del voto a maggioranza.

Sono stati fissati i principi cui dovrà ispirarsi la collaborazione fra il Consiglio e la Commissione, ma secondo una formulazione molto attenuata rispetto alle primitive richieste avanzate dalla Francia, e tale quindi da non suonare pregiudizievole per le funzioni dell'Esecutivo.

È stata inoltre definita l'approvazione dei bilanci comunitari.

I Sei hanno convenuto che nell'imminente ripresa dei loro lavori in seno al Consiglio, sarebbe stato risolto « con precedenza » il problema del finanziamento della politica agricola comune; ma si è stabilito, che nel contempo sarebbero ricominciate le discussioni sugli altri problemi « e specialmente sui negoziati commerciali presso il G.A.T.T., nonché sui problemi relativi all'adeguamento delle tariffe nazionali alla tariffa esterna comune ».

Infine, è stato deciso che i Rappresentanti dei Governi membri avrebbero immediatamente iniziato a trattare gli aspetti atti-

menti alla composizione ed al funzionamento della Commissione unificata. Essi avrebbero altresì concordato la data per il deposito delle ratifiche del Trattato sulla fusione degli Esecutivi: data da stabilirsi entro il primo semestre del 1966, ma non prima — comunque — che fosse raggiunto un accordo sulla formazione della Commissione unica.

In sintesi, può convenirsi che a Lussemburgo « non vi sono stati nè vincitori nè vinti » (ciò che, del resto, è la caratteristica anche degli altri numerosi « package-deals » raggiunti nell'ambito della Comunità, ed è anzi la manifestazione più significativa del sistema di lavoro comunitario, volto ad armonizzare ed a comporre gli interessi nazionali nella visione dell'interesse comune).

Di fronte, tuttavia, a taluni giudizi parziali che tendono a presentare gli accordi in questione come un cedimento od un arretramento su alcuni cardini essenziali della costruzione comunitaria, occorre porre mente a talune considerazioni, le quali portano a tracciare un bilancio obiettivamente positivo della soluzione transattiva cui si è pervenuti.

In primo luogo, queste intese hanno consentito la ripresa immediata dei lavori comunitari e segnato il ritorno della Francia a Bruxelles, nel normale contesto della vita della Comunità. Si è così arrestato il processo di centrifuga dispersione che si sarebbe presumibilmente prodotto ove la crisi della C.E.E. si fosse ulteriormente protratta.

Inoltre, è vero che non è stato realizzato un accordo sul problema del voto ma va sottolineato — come, d'altronde, è stato riconosciuto dai Sei — che la divergenza di principio ha scarsi riflessi sul piano pratico (alla luce dell'esperienza, può infatti fondatamente pensarsi che sui maggiori problemi si cercherà sempre di giungere a soluzioni che raccolgano l'assenso unanime dei sei « partners ») e che, appunto per ciò, questa divergenza non poteva e non doveva essere di ostacolo alla ripresa dei lavori in comune.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per converso, con la formula adottata si è evitato di sanzionare collegialmente una presa di posizione, che — se accolta — avrebbe rappresentato nella materia una violazione del Trattato. Allo stesso modo, sono stati salvaguardati i poteri della Commissione respingendo le formulazioni che egualmente avrebbero suonato una lesione del disposto dei Trattati di Roma nonchè del meccanismo istituzionale per cui poggia il funzionamento stesso della Comunità.

Infine, circa il nesso fra entrata in vigore del Trattato sulla fusione degli Esecutivi e composizione della Commissione unificata, le intese di Lussemburgo danno garanzia — secondo quanto è stato auspicato da vari Parlamenti nazionali, ivi incluso quello italiano, all'atto della ratifica — che il Trattato non diverrà operante se non dopo che i Sei Governi si siano accordati sul delicato problema della formazione della nuova Commissione. Tale garanzia mira a prevenire che — una volta acquisita l'entrata in vigore del Trattato — possano essere anche indirettamente rimessi in giuoco, attraverso le trattative per la nomina dell'Esecutivo unificato, i principi sulle funzioni e le prerogative di quest'ultimo.

In conclusione, a Lussemburgo si è ottenuto il risultato essenziale di rimettere in moto la macchina comunitaria. Le prime, importanti conseguenze di ciò sono state le decisioni prese dal Consiglio dei ministri della C.E.E. nelle riunioni del maggio e del luglio del corrente anno (v. allegato 5). Con riserva di un più dettagliato esame delle decisioni stesse nel seguito della presente relazione, si rileva qui che esse hanno consentito di recuperare il tempo perduto a causa del ristagno nell'attività comunitaria nel secondo semestre del 1965. Hanno fissato la data per l'anticipata realizzazione dell'unione doganale sia nel settore industriale che in quello agricolo e definito completamente — nelle sue norme e nei suoi meccanismi — il sistema per l'attuazione di una politica agricola comune, che assicuri alle classi agricole della Comunità un equo tenore di vita, stabilizzi i mercati e sia finanziata comunitaria-

mente. Hanno ribadito il proposito del Consiglio di contribuire all'equilibrato sviluppo della Comunità, agendo in particolare nei settori dell'armonizzazione fiscale, della politica commerciale, della politica sociale e di quella regionale, nonchè in quello concernente le proposte ed i problemi attinenti al diritto europeo dei brevetti ed alla creazione di una società di tipo europeo. Hanno infine delineato i termini per una attiva partecipazione della Comunità, anche per il settore agricolo, al negoziato globale, economico e tariffario, nel quadro del G.A.T.T., noto sotto il nome di « Kennedy round ».

In tal modo, non solo è stato acquisito un sostanziale progresso nella costruzione interna della Comunità e sono state gettate solide basi per gli ulteriori sviluppi dell'unione economica, ma sono state ribadite le condizioni perchè la Comunità stessa, nella sua proiezione esterna, si affermi effettivamente quale strumento di generale espansione degli scambi e di solidarietà con i Paesi ancora in fase iniziale di sviluppo, conformemente ad una costante direttiva di « apertura verso l'esterno ».

Ciò detto, non può tuttavia tacersi che — dopo essersi concentrata nella soluzione di così complessi problemi — l'attività comunitaria mostra attualmente di non aver ancora ripreso appieno un adeguato dinamismo propulsivo, che consenta di affrontare costruttivamente i numerosi problemi tuttora aperti sia sul piano interno che per quello delle relazioni esterne.

Occorre altresì constatare che su questo diminuito slancio pesa indubbiamente la situazione di incertezza e di persistente disaccordo fra i Sei circa la composizione dell'Esecutivo unificato. Questa situazione, in effetti, finisce per frenare l'azione di iniziativa e di stimolo — già rivelatasi così utile in passato — della Commissione; impedisce nel contempo di procedere speditamente a quel riassetto in senso unitario delle strutture istituzionali della Comunità, che — ridando una stabile pienezza di competenza e di prestigio all'opera del Collegio di Bruxelles — costituirebbe la più immediata ed efficace spinta per intensificare il ritmo ed

ampliare il campo della futura azione comunitaria.

Sull'argomento si tornerà più oltre (v. capitolo 1 - Parte terza); basti accennare qui che una sollecita definizione del problema sembra dunque imporsi come un obiettivo prioritario.

CAPITOLO 2.

L'acceleramento dell'unione doganale

In virtù dell'automatismo previsto dal Trattato di Roma per le scadenze del disarmo doganale, al 1° gennaio 1966 è stato possibile operare — nonostante la situazione particolare della Comunità a quella data — una ulteriore riduzione del 10% dei dazi intracomunitari. Per conseguenza, la percentuale di riduzione rispetto al livello tariffario di base vigente al 1° gennaio 1957 è attualmente dell'80% per i prodotti industriali e, per i prodotti agricoli non sottoposti ad organizzazione di mercato, rispettivamente del 65% e del 60% a seconda che tali prodotti siano non liberati oppure liberati.

Particolari problemi ha invece posto la conferma, alla data del 1° gennaio 1966 stabilita dal Trattato come termine della seconda tappa, del secondo accostamento dei dazi nazionali alla tariffa esterna comune per i prodotti industriali. Dicesi conferma giacchè occorre ricordare (v. relazione dello scorso anno) che ai fini del primo adeguamento, ed egualmente ai fini del secondo (operato anticipatamente in virtù delle decisioni di acceleramento del 15 maggio 1962 e del 25 maggio 1963) — i Sei avevano preso come base di calcolo, per detti prodotti, la tariffa comune ridotta del 20% con riserva, tuttavia, di una decisione definitiva al riguardo in dipendenza delle effettive contropartite che si sarebbero potute ottenere dai Paesi terzi nel quadro dei negoziati multilaterali in sede G.A.T.T.

Tale condizione non essendosi verificata al 1° gennaio 1966 per la mancata conclusione del « Kennedy round », si trattava a

quella scadenza — per non incorrere in una infrazione del Trattato — di rivedere l'entità degli accostamenti, eliminando dalla base di riferimento la citata riduzione del 20%. Questa revisione avrebbe però obbligato la Germania e gli Stati del Benelux — Paesi a dazi tradizionalmente bassi — a rialzare le loro tariffe nazionali; da ciò l'opposizione proveniente soprattutto dalla Repubblica federale tedesca, interessata a non introdurre alterazioni restrittive nelle proprie correnti commerciali.

La questione necessitava quindi di una intesa fra i Sei, che non si era potuta raggiungere anteriormente al 1° gennaio del corrente anno, a causa della crisi comunitaria. Come si è visto, gli accordi di Lussemburgo ponevano il problema fra quelli cui si sarebbe data la precedenza nel futuro calendario della ripresa dei lavori del Consiglio C.E.E.

Il compromesso concordato in materia nella sessione del 4-5 aprile u. s. si articola sulle seguenti linee:

a) applicazione delle norme dell'articolo 23 del Trattato (e cioè allineamento alla tariffa esterna comune *non ridotta del 20%*) per 265 linee tariffarie considerate « sensibili » in rapporto al « negoziato Kennedy »;

b) mantenimento dello *status quo* attraverso i mezzi considerati più appropriati (vale a dire, mantenimento dell'accostamento alla tariffa esterna comune *ridotta del 20%*) per le restanti 475 linee tariffarie.

La Commissione è stata inoltre incaricata di esaminare la possibilità che questo secondo sistema venga applicato anche a quei prodotti posti in « eccezione parziale » nel « Kennedy round », ove per essi risultassero acquisite — nell'ambito dei negoziati ginevrini — riduzioni tariffarie non inferiori al 20% anteriormente all'entrata in vigore (1° luglio 1966) della formula di compromesso sopra descritta.

Una speciale importanza, sul piano economico ma anche su quello politico, vengono ad assumere le deliberazioni dell'11 maggio u. s. concernenti l'anticipato completamento dell'unione doganale. Come noto, un acceleramento dei tempi di attuazione nella

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

libertà di circolazione delle merci era stato suggerito — oltrechè da alcuni Governi membri — anche dalla stessa Commissione nel complesso delle proposte note sotto il nome « Iniziativa '64 ».

In base alle decisioni del Consiglio del 26 luglio 1966, i dazi intracomunitari sui prodotti industriali subiranno una ulteriore riduzione del 5% al 1° luglio 1967, e saranno interamente soppressi al 1° luglio 1968. A quest'ultima data verrà contemporaneamente instaurata la tariffa esterna comune. L'anticipo è pertanto di un anno e mezzo rispetto alla fine del periodo transitorio (31 dicembre 1969), che era la scadenza prevista dal Trattato.

Per la limitata gamma di prodotti agricoli ancora sottoposti a dazio (anzichè al sistema di organizzazione di mercato), la Commissione è tenuta a sottoporre proposte al Consiglio entro il 1° luglio 1967 al fine di disporre i tempi e le modalità della loro libera circolazione.

Connesso allà messa in atto dell'unione doganale è il problema dell'eliminazione delle tasse di effetto equivalente ai dazi, nonché delle misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative (per il settore agricolo): in ambo i casi si tratta, infatti, di provvedimenti nazionali suscettibili di neutralizzare o circoscrivere indirettamente gli effetti dell'abolizione delle barriere tariffarie. E dunque su tale problema che l'Esecutivo di Bruxelles sta concentrando la propria attenzione.

Sotto il profilo delle eccezioni di carattere provvisorio ai progressi dell'unione doganale, va ricordato che — in considerazione della situazione di taluni prodotti « sensibili » della nostra economia — la Commissione ha concesso all'Italia la proroga del regime di isolamento del mercato dello zolfo, del piombo, dello zinco e della seta.

Ripristino del dazio TEC sulla seta greggia

Come è noto, a norma del paragrafo 4 del Protocollo VIII annesso all'Accordo relativo ai prodotti della lista G, la sospensione del dazio (10%) iscritto nella tariffa

esterna comune TEC sarebbe cessata il 1° marzo 1966, se il Consiglio avesse constatato che:

a) la produzione di seta greggia in Italia si fosse mantenuta almeno al livello convenuto all'epoca dell'accordo (840 tonn.);

b) il prezzo di tale prodotto non fosse stato superiore, per qualità comparabili, al prezzo mondiale cif porto della Comunità, aumentato del 10%.

Il ripristino del dazio sulla seta greggia avrebbe comportato, a partire dalla stessa data, l'applicazione dei dazi iscritti nella tariffa doganale comune per i filati di seta non preparati per la vendita al minuto della voce 50.04 (12%), nonché per i filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto della voce 50.05 (7%), a norma delle disposizioni contenute nel Protocollo IX annesso all'Accordo di lista G.

Peraltro, non è stato possibile ottenere dagli altri Paesi membri l'assenso all'acquisizione, da parte italiana, delle due condizioni stabilite dal par. 4 del Protocollo VIII. La questione è tuttora aperta: è stato ottenuto al livello dei Rappresentanti permanenti l'avviso unanimemente favorevole all'isolamento del mercato italiano della seta sino alla fine del periodo transitorio.

Per contro, il ripristino del dazio TEC sulla seta greggia è subordinato a condizioni che devono essere ancora definite in relazione al programma italiano della conversione e modernizzazione della bachigelsicoltura.

Aerodine

I principali problemi sorti al riguardo sono i seguenti:

1) Proroga della sospensione dei dazi TEC applicabili agli aeroplani completi del peso a vuoto superiore a 15 tonnellate. In base alle disposizioni stabilite dal Protocollo XVII annesso all'Accordo per i prodotti di lista G, il Consiglio nella sessione del 21 dicembre 1966 ha adottato la decisione con la quale viene stabilita la proroga per un periodo di tre anni, a decorrere dal 1°

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gennaio 1967. L'Italia aveva chiesto, invece, la proroga per un periodo di cinque anni: per consentire di raggiungere l'unanimità, si è adeguata all'accordo;

2) Franchigia dei materiali destinati alla manutenzione e riparazione degli aeroplani.

La Commissione C.E.E. ha presentato al Consiglio il progetto di decisione concernente la franchigia per determinati materiali destinati alla manutenzione e riparazione degli aeroplani di un peso a vuoto superiore a 15 tonnellate. Un altro progetto di decisione è stato contemporaneamente presentato alla Commissione concernente il contingente comunitario, a dazio nullo, di pneumatici da montare su aeroplani DC8, DC9 e Boeing.

Il Consiglio nella stessa riunione del 20 dicembre ha deliberato in senso positivo accordando la franchigia per tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1967. È stato inserito nel processo verbale — su richiesta italiana — che sarà tollerato un ragionevole ritardo circa l'effettiva applicazione negli ordinamenti interni della decisione in parola.

Anche l'altro progetto di decisione è stato approvato dal Consiglio: è stata accolta la richiesta italiana di aumentare da 120 a 140 milioni di lire la quota di contingenti di pneumatici attribuita all'Italia.

Il Consiglio ha infine approvato una decisione con cui viene sospesa per tutto il 1967 l'applicazione dei dazi previsti dalla tariffa comune esterna per alcuni prodotti destinati all'equipaggiamento degli aeroplani (pannelli di legno, scivoli e panciotti di salvataggio, recipienti per la pressurizzazione degli aeroplani, congegni galleggianti di salvataggio).

È stata approvata la soppressione totale per due anni del dazio TEC applicabile ai « simulatori di volo di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15 tonnellate ».

Resta ancora aperto il problema della franchigia dei materiali destinati alla riparazione e manutenzione degli aeroplani del peso a vuoto uguale od inferiore a 15 tonnellate. Detto problema interessa in modo

particolare l'Italia, date le ragioni economiche e sociali che militano in favore della agevolazione per i trasporti interni realizzati con aerei di piccolo tonnellaggio.

3) Franchigia dei materiali destinati alle costruzioni aeronautiche.

I lavori sono stati appena intrapresi dagli esperti. Esiste, peraltro, una profonda divergenza pregiudiziale:

la Francia vorrebbe circoscrivere l'agevolazione a determinati materiali destinati alla costruzione degli aeroplani del peso a vuoto superiore a 15 tonnellate;

la Germania ed il Benelux vorrebbero estenderla alla costruzione degli aeroplani del peso a vuoto superiore a 2 tonnellate;

l'Italia vorrebbe applicarla alla costruzione delle aerodine di qualunque peso, tipo ed utilizzazione.

Navi

È stato iniziato il 13 dicembre 1966 l'esame a livello esperti dei problemi concernenti la franchigia dei materiali destinati alla costruzione, riparazione, trasformazione, modificazione e armamento di navi destinate alla navigazione marittima. Da parte italiana, a causa delle difficoltà che i cantieri comunitari incontrano per la concorrenza dei Paesi terzi, è stata sostenuta l'opportunità di concedere la franchigia a tutti i materiali destinati ai tipi di navi sopra specificati. La nostra tesi ha incontrato la adesione delle delegazioni tedesca e del Benelux.

È stata anche discussa la questione del porto franco di Amburgo in cui vige la franchigia generale per i materiali destinati alle costruzioni navali. Allo scopo di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza che da tale situazione potrebbero derivare nel caso di eventuale accoglimento della proposta francese di una franchigia parziale, è stato convenuto — su suggerimento italiano — che la franchigia comunitaria relativa al settore in esame dovrà entrare in vigore nei Paesi C.E.E. simultaneamente al futuro regolamento concernente l'armoniz-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione del regime dei porti franchi della comunità.

Sospensioni tariffarie

Con decisioni del 28 e 29 dicembre 1965 il Consiglio C.E.E. ha stabilito, per l'anno 1966, la sospensione totale o parziale dei dazi TEC applicabili ad una serie di prodotti, per la maggior parte dei quali tale misura ha avuto il carattere di riconduzione.

Contingenti tariffari

Il Consiglio C.E.E., con decisione del 29 dicembre 1965, ha concesso agli altri Paesi membri, sulla base dell'articolo 25, par. 1 del Trattato, dei contingenti tariffari, a dazi ridotti oppure, in taluni casi, nulli, per certi prodotti.

Altri contingenti tariffari sono stati concessi dalla Commissione C.E.E. con decisioni basate sull'articolo 25, par. 3 del Trattato. L'Italia è stata beneficiaria di taluni contingenti concessi su tale base, fra cui quelli concernenti i merluzzi, compresi lo stoccafisso ed il baccalà, il tonno destinato all'industria conserviera, i semi di barbabietole da zucchero di determinate varietà, le patate da semina di tipi determinati, eccetera. È da notare che in generale si è verificato un aumento delle aliquote dei contingenti tariffari in relazione al graduale avvicinamento alla tariffa doganale comune la cui integrale applicazione, dovendo essere anticipata, metterebbe in difficoltà i settori interessati, in quanto, in un periodo relativamente breve, non sarebbe possibile un normale adattamento alle nuove condizioni dei costi.

La Commissione ha presentato al Consiglio un progetto concernente le linee essenziali per la gestione e la ripartizione dei contingenti tariffari comunitari, che sostituiranno i contingenti tariffari nazionali dopo la realizzazione dell'unione doganale. Tale progetto è ancora in fase di esame e

Armonizzazione delle legislazioni doganali

Le decisioni adottate per la completa soppressione dei dazi interni e l'applicazione integrale della tariffa esterna comune, a decorrere dal 1° luglio 1968, conferiscono particolare importanza all'armonizzazione delle legislazioni doganali, condizione indispensabile per l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune.

Il Comitato dei problemi doganali, costituito dai Direttori generali delle Amministrazioni nazionali delle Dogane, ha intensificato la collaborazione ai lavori in corso per concordare soluzioni comuni in ordine ai problemi sollevati.

Il Comitato ha provveduto ad una ripartizione dei compiti, incaricando ciascuna amministrazione doganale di studiare le questioni inerenti ad un settore particolare. Nella riunione del 6 dicembre, è continuato l'esame del progetto sottoposto dall'Amministrazione doganale tedesca concernente le regole comunitarie in materia di depositi doganali. Sono stati registrati progressi sostanziali specie per quanto riguarda la scelta da prendere in considerazione agli effetti della determinazione del valore in dogana.

Da parte francese è stata presentata una proposta sul transito delle merci, intesa a facilitare la loro circolazione all'interno della Comunità, limitando al massimo le soste alle frontiere cui sono soggetti attualmente i vettori.

Il 27 gennaio 1967 il Comitato si riunì nuovamente per un ultimo esame del progetto sui depositi doganali. Esso riprenderà in esame la questione del transito con il doganiere: la Commissione C.E.E. predisporrà al riguardo un progetto di regolamento.

Nelle riunioni precedenti è stato raggiunto un accordo di principio per quanto riguarda i depositi doganali tradizionali, il regime di extraterritorialità. Tale accordo concerne particolarmente la data dell'uscita che deve essere presa in considerazione sia per l'applicazione dei dazi doganali, che per gli effetti equivalenti e i prelievi agricoli.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

successivamente asportati da questi per essere destinati al consumo, sia per la determinazione del valore imponibile.

L'Amministrazione doganale italiana ha presentato recentemente un progetto relativo alle regole comunitarie sul credito doganale; l'Amministrazione doganale belga presenterà, non appena possibile, un progetto di norme comunitarie sul traffico di perfezionamento attivo.

CAPITOLO 3.

L'anticipata liberalizzazione dei movimenti di manodopera - I lavori in tema di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi; il « diritto delle società » - I mancati progressi nel settore della liberalizzazione dei capitali

Liberalizzazione movimenti mano d'opera.

Su richiesta italiana, la Comunità ha accolto il criterio della sincronizzazione fra il completamento della libera circolazione delle merci e quello della libertà di movimento della mano d'opera. In conseguenza, il Consiglio dei Ministri della C.E.E., nella citata Sessione del maggio scorso, ha statuito che il terzo e definitivo Regolamento sulla libera circolazione dei lavoratori dovrà essere adottato entro il 1° luglio 1968 (vale a dire, anche in questo caso, con un anticipo di un anno e mezzo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 1969 prevista dal Trattato). Nel contempo è stato dato mandato alla Commissione di presentare proposte al riguardo ai Ministri entro la fine del 1966.

Ai lavori che si sono svolti sulla materia in sede comunitaria nel secondo semestre dell'anno ed ai quali hanno partecipato rappresentanti dell'Esecutivo e rappresentanti dei Sei Governi, la delegazione italiana ha dato un assai attivo contributo, insistendo in specie perchè nel nuovo Regolamento figurino i seguenti punti:

piena ed esplicita riaffermazione del principio della « priorità comunitaria », che gli Stati membri debbono impegnarsi a ri-

spettare nell'assunzione della mano d'opera proveniente da altri Paesi: dovendosi intendere con tale espressione — a nostro avviso — una effettiva preferenza a favore dei lavoratori comunitari, e quindi delle risorse di lavoro comunitarie, e quindi delle risorse di lavoro che l'Italia può offrire, in confronto ai lavoratori dei Paesi terzi;

abolizione delle clausole di salvaguardia nelle varie regioni del mercato di lavoro o, nel caso di loro mantenimento, equiparazione nell'applicabilità di tali clausole ai lavoratori nazionali ed a quelli comunitari;

parità di trattamento fra lavoratori nazionali e lavoratori comunitari particolarmente in caso di licenziamenti collettivi conseguenti ad eventuali fenomeni di recessione economica;

parità di trattamento fra lavoratori nazionali e lavoratori comunitari anche in linea di fatto nell'assegnazione degli alloggi sociali;

parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro e di eleggibilità negli organi rappresentativi delle forze di lavoro.

Diritto di stabilimento.

Per quanto concerne il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, occorre constatare che — quantunque i relativi lavori proseguano attualmente ad un ritmo intenso a livello dei gruppi di esperti — si è in ritardo rispetto allo scadenziario fissato nei « programmi generali per l'eliminazione delle restrizioni », stabiliti dal Consiglio della C.E.E. il 18 dicembre 1961, per la liberalizzazione di tutte le attività economiche non salariate.

Il 18 febbraio 1966, il Consiglio ha adottato una direttiva concernente la realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate dei settori elettricità, gas, acqua e servizi sanitari; direttiva che viene ad aggiungersi a quelle, già approvate dal Consiglio, elencate nella relazione dello scorso anno.

Nella sessione del 6 e 7 dicembre 1966 il Consiglio ha approvato, con riserva di una

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

messa a punto linguistica, una direttiva per la liberalizzazione delle attività non salariate dei settori degli affari immobiliari e dei servizi forniti alle imprese.

Altri numerosi progetti di direttive (concernenti differenti settori dell'economia, quali il commercio al minuto, le industrie alimentari e di fabbricazione di bevande, l'agricoltura, le banche e le assicurazioni, il diritto delle società eccetera) sono stati peraltro già inoltrati dalla Commissione al Consiglio per le deliberazioni ovvero per il previo, prescritto parere del Comitato Economico e Sociale e del Parlamento Europeo.

È da segnalare al riguardo il progetto di direttiva trasmesso dalla Commissione C.E.E. al Consiglio dei Ministri il 17 giugno 1966 per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta, diversa dall'assicurazione sulla vita. Con tale direttiva verrà in gran parte uniformata l'attività delle compagnie di assicurazione in base a criteri intesi a proteggere gli interessi degli assicurati. Per quanto concerne l'Italia ciò comporterà modifiche al sistema delle garanzie attualmente offerte dalle imprese ed a un più penetrante controllo su di esse da parte degli organi statali.

Un altro settore in cui è prossima l'entrata in vigore di norme comunitarie è quello dei lavori pubblici, settore di cui gli Stati si servono in generale come strumento di politica economica, finanziaria e sociale e soprattutto come strumento di politica congiunturale. Le direttive C.E.E., ponendo norme precise in questo campo, sono destinate a favorire una più ampia concorrenza comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici. Per raggiungere tale scopo la Commissione ha proposto al Consiglio l'adozione di due progetti di direttive. Una prima direttiva prevede l'eliminazione delle restrizioni attualmente di ostacolo alla partecipazione nei singoli Stati membri degli imprenditori di altri Paesi alle gare di appalto. Per dare effettivo contenuto alla liberalizzazione è stata predisposta anche una seconda direttiva destinata a coordinare le

procedure di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche vigenti negli Stati membri.

Tra le altre misure di liberalizzazione che il Consiglio stesso è stato inoltre chiamato a decidere si citano quelle riguardanti l'eliminazione delle restrizioni esistenti nei settori dell'agricoltura (cinque direttive), dell'attività alberghiera e dei ristoranti, delle industrie alimentari e fabbricazione di bevande, degli ausiliari dei trasporti ed infine delle banche e degli altri Istituti finanziari.

Anche nell'ambito dei servizi della Commissione i lavori preparatori hanno registrato progressi abbastanza soddisfacenti che permetteranno alla Commissione stessa di presentare al Consiglio, nel corso dei prossimi mesi, nuove proposte di direttive per la liberalizzazione sul piano comunitario di alcune professioni liberali (ingegneri, architetti, esperti contabili, consulenti fiscali), la produzione farmaceutica e le assicurazioni.

Pertanto, malgrado il ritardo — di un anno in media — rispetto allo scadenziario fissato nel 1961, i risultati finora conseguiti possono dirsi positivi. Le soluzioni adottate dopo lunghe ricerche e discussioni saranno di utilità anche per i lavori successivi. Le varie istituzioni comunitarie che intervengono nella procedura di elaborazione delle direttive, come pure le amministrazioni nazionali e le grandi organizzazioni di categoria sono ormai familiarizzate con i problemi che l'attuazione del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi comporta. Molte questioni di principio sono già state risolte.

In questo sforzo l'azione condotta da parte italiana è ispirata al criterio di offrire le più ampie possibilità di circolazione nell'area comunitaria ai nostri connazionali ed in particolare con l'attuazione di « misure transitorie » che, in attesa di un coordinamento definitivo delle condizioni di accesso e di esercizio alle varie attività economiche, possano consentire ai cittadini di un Paese come il nostro, ove tali attività sono libere, di poter operare — in qualità di indipendenti — nei Paesi della Comunità ove si richiedono particolari qualificazioni di

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istruzione e conoscenze professionali. In altre parole si cerca di dare il massimo di contenuto al principio della non discriminazione tra nazionali e « stabiliti » che è alla base delle norme del Trattato sullo stabilimento e che costituisce tra l'altro lo strumento indispensabile per i futuri progressi della Comunità.

La Commissione e gli Stati membri, pur realizzando le varie fasi dello scadenziario per l'eliminazione delle restrizioni, devono assicurare anche l'applicazione delle prime direttive già entrate in vigore. Ciò si sta facendo attraverso una gamma di misure prese dagli Stati che si estende, a seconda dei casi, dalla delega data dai Parlamenti nazionali ai Governi sino alle semplici circolari intese a vietare pratiche amministrative discriminatorie. Il numero dei provvedimenti adottati supera ormai il centinaio.

Diritto delle società.

Una menzione speciale merita il « diritto delle società » anche per le dirette incidenze che l'elaborazione di norme comunitarie ha sul progetto di riforma delle società per azioni attualmente allo studio in Italia. Sulla base dell'art. 54, 3g del Trattato, la Commissione infatti, oltre ad aver già presentato al Consiglio un progetto di una prima direttiva di coordinamento delle garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi, sta già studiando un secondo progetto destinato a coordinare le garanzie che le società devono offrire in occasione di costituzione, aumento e diminuzione del capitale sociale. A questo coordinamento delle legislazioni dei sei Paesi effettuato dalla Commissione sulla base dell'art. 54 si riallaccia la realizzazione delle disposizioni dell'art. 220 del Trattato che prevede convenzioni per l'integrazione giuridica tra gli Stati membri.

Sono in fase più o meno avanzata di preparazione in base al predetto articolo le convenzioni per il reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche, per la regolamentazione della competenza giurisdizionale e per la reciproca esecuzione delle

decisioni giudiziali in materia civile e commerciale ed in materia fallimentare. Un'altra convenzione, anche essa in fase di studio, destinata ad incidere in materia di diritto delle società è quella intesa a favorire le fusioni internazionali tra società costituite in base a ordinamenti giuridici differenti. È previsto un ulteriore progetto di convenzione per consentire alle società costituite in un paese della Comunità di trasferire la sede sociale in un altro Stato membro senza perdere la personalità giuridica.

In questo contesto di studi destinati ad adattare gli ordinamenti giuridici ai nuovi bisogni economici determinati dalle mutate condizioni di mercato, si sta facendo strada anche l'idea di creare delle « società commerciali di tipo europeo », quali nuove forme giuridiche destinate a facilitare, per l'unità di criteri cui sono ispirate, la concentrazione delle imprese, il movimento dei capitali, l'aumento degli investimenti ed in genere quello della produzione e degli scambi.

A questo proposito con la « Risoluzione relativa allo sviluppo equilibrato della Comunità » adottata dal Consiglio dei Ministri della C.E.E. contestualmente alle decisioni dell'11 maggio ultimo scorso, i Sei si sono impegnati ad esaminare appena possibile i problemi attinenti alla creazione di una « società di tipo europeo ». A tal fine è stato di recente costituito un apposito gruppo di lavoro, composto di rappresentanti — oltrechè della Commissione — dei Governi membri e incaricato appunto di esaminare, entro un termine prestabilito, l'opportunità del progetto e — in caso di conclusione positiva — di studiarne i vari e complessi aspetti.

Conviene infatti precisare che le alternative che tuttora sono aperte al fine di pervenire ad una uniformazione normativa fra gli Stati membri sul « diritto delle società commerciali », possono così riassumersi: creazione di un nuovo tipo di società mediante l'introduzione di una regolamentazione identica negli ordinamenti interni, come è stato proposto da parte francese; oppure attuazione del progetto mediante l'elaborazione di una vera e propria rego-

lamentazione comunitaria, secondo gli orientamenti enunciati dalla Commissione; ovvero, infine, armonizzazione delle legislazioni nazionali sulla base delle disposizioni già contenute nel Trattato (articoli 54, 3g; 58; 220) e quindi senza bisogno di ricorrere ad una normativa « ad hoc ».

Il problema della liberalizzazione dei capitali.

Uno dei settori in cui — come è stato indicato anche dalla Commissione nella Nona Relazione generale sulla attività della Comunità — non sono stati conseguiti progressi, è quello della ulteriore liberalizzazione dei movimenti di capitali, all'interno dell'area comunitaria.

Ciò si applica segnatamente al progetto di terza direttiva di applicazione dell'articolo 67, volta a sopprimere le più importanti restrizioni in materia di emissione, collocamento e negoziabilità dei titoli di uno Stato membro negli altri Stati membri.

Nè ad alcun risultato si è giunti in merito a due proposte della Commissione, di cui rispettivamente, la prima era diretta a rendere definitive — restringendo il campo di applicazione della clausola di salvaguardia introdotta nella prima direttiva — le misure di liberalizzazione adottate dai vari Stati membri, escludendo quindi la possibilità, per questi ultimi, di ripristinare restrizioni di cambio ai movimenti di capitali; l'altra tendeva a raccomandare l'introduzione, entro certi limiti, di titoli esteri nelle borse nazionali.

CAPITOLO 4.

Le regole di concorrenza - Il regime degli aiuti - L'armonizzazione delle legislazioni fiscali - Il ravvicinamento delle legislazioni sul monopoli

Le regole di concorrenza.

Dopo l'emanazione dei regolamenti applicativi degli articoli 85 e 86, e dopo la presentazione delle denunce delle intese esistenti, la Commissione ha proceduto all'esame delle notificazioni ricevute.

La Commissione ha confermato con la decisione riguardante l'impresa francese « Maison Jallatte S.A. » di Nîmes (accordi di concessione della distribuzione esclusiva delle proprie calzature di sicurezza in Belgio e in Germania) che gli accordi di esclusività rientrano nel campo di applicazione del diritto delle intese, ma possono essere autorizzati. Essa ha inoltre deciso, per la prima volta, che un accordo di esclusività bilaterale (di vendita per il fabbricante e di acquisto per il concessionario) può del pari essere esonerato dal divieto delle intese previste dal Trattato.

Per incarico della Commissione l'« Institut für ausländisches und internationales Patent, Urheber — und Markenrecht » dell'Università di Monaco, diretto dal Professor Ulmer, ha elaborato uno studio di diritto comparato per la repressione della concorrenza sleale negli Stati della Comunità.

Alcuni professori universitari, su richiesta della Commissione, hanno effettuato uno studio sul risarcimento dei danni derivanti da una violazione degli articoli 85 e 86 del Trattato.

La Corte di Giustizia ha pronunciato tre sentenze nelle quali si prende posizione su questioni di principio relative all'articolo 85 del Trattato e che rivestono particolare importanza per quanto riguarda l'esenzione per categorie e la valutazione dei contratti di distribuzione esclusiva.

Il ricorso del Governo italiano contro il Consiglio e la Commissione inteso ad ottenere, tra l'altro, l'annullamento del Regolamento n. 19/5 C.E.E. riguardante l'esenzione di categorie di accordi in materia di intese, è stato respinto dalla Corte di Giustizia con sentenza del 13 luglio 1966.

Il regime degli aiuti.

In materia di aiuti (artt. 92 e 94 del Trattato), il 30.3.1966 la Commissione ha predisposto un progetto di regolamento di procedura che mira a definire talune condizioni e modalità di applicazione per l'esame dei progetti di aiuto in conformità all'articolo 93 par. 3 del Trattato. Ha elaborato altresì un documento che costituisce un

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tentativo di interpretazione dei precetti sostanziali fissati dagli articoli 92 e 93 citati.

L'Italia ha sottoposto all'esame della Commissione vari provvedimenti di aiuto sia a carattere nazionale che regionale ed ha collaborato ai lavori di « esame permanente » dei regimi di aiuto esistenti nei vari Stati.

A compimento della proposta di direttiva intesa a correggere le distorsioni della concorrenza sul mercato internazionale delle costruzioni navali, la Commissione ha preparato due documenti di lavoro riferentesi ai miglioramenti nel settore della razionalizzazione dei cantieri e alla riconversione dei cantieri medesimi.

Il rinnovo delle provvidenze a favore dell'industria cantieristica nazionale (l'attuale legge di interventi statali scade il 31.12. 1966), subordinato all'attuazione di un programma di risanamento del settore per renderlo più competitivo, ha indotto il Governo italiano ad affidare ad una apposita Commissione interministeriale — presieduta dal Sottosegretario di Stato al Bilancio Senatore Caron — lo studio di una serie di misure aventi per oggetto la riorganizzazione dei cantieri italiani.

Le conclusioni della predetta Commissione sono state portate a conoscenza della CEE ed il C.I.R. ha, da parte sua, approvato gli orientamenti espressi per il riordinamento della nostra industria delle costruzioni navali.

Il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato il 22 dicembre 1966 il relativo disegno di legge di aiuti, che è stato subito notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 93 par. 3 del Trattato.

Armonizzazione delle legislazioni fiscali.

1) Imposte sulla cifra d'affari.

Il Consiglio della CEE, nella sessione dei giorni 9-11 maggio 1966, ha stabilito, nel quadro dello sviluppo equilibrato della Comunità, che ai fini della realizzazione del mercato comune saranno adottate progressivamente, sul piano sia comunitario che nazionale, le misure necessarie per la soppressione di tutti gli ostacoli negli scambi.

A tale effetto, allo scopo di procedere all'eliminazione progressiva delle frontiere fiscali fra gli Stati membri, esso si è impegnato a deliberare, non oltre il 31 gennaio 1967, sulle due prime proposte di direttiva presentate dalla Commissione, concernenti l'armonizzazione delle disposizioni legislative degli Stati membri in materia di imposte sulla cifra d'affari.

Come è noto, la prima direttiva fissa i principi di base:

a) l'imposta sul valore aggiunto avrà il carattere di imposta generale sul consumo. Ciò significa che tutto l'ammontare afferente ad un determinato ciclo produttivo e distributivo sarà percepito dal Paese membro in cui si verificherà il consumo del prodotto;

b) la sua percezione avverrà col metodo dei pagamenti frazionati, ossia in tutti gli stadi della produzione e della distribuzione e non soltanto allo stadio finale;

c) l'imposta sarà calcolata col sistema di deduzione « imposta su imposta » secondo il quale il tributo viene liquidato sul prezzo pieno e da esso viene dedotto quello percepito allo stadio anteriore.

Sul progetto di prima direttiva il Consiglio C.E.E. ebbe già a deliberare nella sessione dei giorni 29/30 marzo 1965. Una riserva di ordine generale venne formulata dal Rappresentante dei Paesi Bassi, che fece valere la mancanza di un preventivo piano politico generale e di un orientamento preciso sull'insieme della materia fiscale, ai fini di un razionale inquadramento dell'armonizzazione dell'imposta sulla cifra d'affari. I Rappresentanti degli altri Paesi membri, in una forma più o meno decisa, dettero, con talune riserve, il proprio assenso di massima a tale progetto, stabilendo che il sistema comunitario dell'imposta sul valore aggiunto sarebbe entrato in vigore non oltre il 1° gennaio 1970.

I lavori, a livello di esperti, interrotti durante la nota crisi della Comunità, sono stati ripresi dopo che il Parlamento Europeo ed il Comitato Economico e Sociale, all'uopo consultati, hanno espresso i loro avvisi sul progetto di seconda direttiva concer-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nente la struttura e le modalità di applicazione del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto. Gli esperti hanno quasi ultimato i propri lavori: una prima relazione sui risultati conseguiti è stata presentata al Comitato dei Rappresentanti Permanenti che dovrà preparare il dibattito del Consiglio dei Ministri.

Salvo una ulteriore riserva di ordine generale formulata dalla delegazione dei Paesi Bassi, in vista della consultazione del proprio Parlamento e dei settori economici, un accordo è stato raggiunto sul progetto della prima direttiva, alla quale sono state proposte delle modifiche ed integrazioni. Le uniche divergenze sono le seguenti: a) quella manifestata dalla delegazione tedesca che, contrariamente alla posizione degli altri membri, vorrebbe che il Consiglio decidesse sulla soppressione delle frontiere fiscali prima della fine del periodo transitorio; b) quella manifestata da parte italiana che ha chiesto l'inserimento di una disposizione transitoria che permetta agli Stati membri di procedere alla restituzione nella misura forfettaria, dell'imposta cumulativa a cascata gravante sui beni esportati verso gli altri Paesi membri durante il primo anno dell'entrata in vigore del sistema dell'imposta sul valore aggiunto. Per contro, per quanto concerne il progetto della seconda direttiva, si sono manifestate numerose divergenze (sospensione dell'imposta, tassi nulli. « Organschaft », luogo della prestazione dei servizi, base d'imposizione all'importazione, esoneri per i trasporti internazionali, limitazione della deduzione delle imposte pagate a monte, rimborsi di eccedenze eventuali di imposte pagate a monte, eccetera).

Un progetto di terza direttiva, concernente l'applicazione del sistema dell'imposta sul valore aggiunto nel settore dell'agricoltura, è ancora in fase di elaborazione presso la Commissione C.E.E.

2) Imposte indirette gravanti sui conferimenti di capitali.

I lavori, a livello di esperti, intrapresi nel secondo semestre dello scorso anno per l'esame della proposta, presentata dalla Com-

missione, di una direttiva concernente le imposte indirette gravanti sui conferimenti di capitali, sono stati proseguiti nel corso del corrente anno. La Commissione, pur rendendosi conto che le imposte dirette sul patrimonio, sul reddito e sulle società influenzano la mobilità dei capitali in maniera più marcata delle imposte indirette che colpiscono la raccolta dei capitali e la transazione dei titoli, non ha atteso i risultati degli studi concernenti la fiscalità diretta, ritenendo, invece, opportuno di iniziare la soppressione degli elementi suscettibili di ostacolare, sul piano fiscale, la libera circolazione dei capitali. (Alla proposta di armonizzazione delle imposte indirette sui conferimenti di capitali, seguirà quella sulla transazione dei titoli).

Nelle sue grandi linee, la Commissione ha proposto:

a) la soppressione integrale del diritto di bollo sulle azioni ed obbligazioni, sia estere che nazionali;

b) l'imposizione di un diritto sugli apporti in società armonizzato sia nella struttura che nell'aliquota. Il livello di tale aliquota è stato proposto in una misura tale da evitare le discriminazioni fra azioni ed obbligazioni che potrebbero turbare il finanziamento degli investimenti;

c) l'eliminazione di tutte le imposte indirette gravanti i conferimenti di capitali, diverse dal diritto di apporto.

La Commissione ha proposto che le operazioni tassabili siano sottoposte al « diritto di apporto » soltanto nello Stato membro in cui trovasi la sede della direzione effettiva della Società alla quale sono conferiti i capitali. A tale concezione, accettata da tutti gli altri Paesi membri, non ha aderito la delegazione italiana che ha finora seguito il principio secondo cui gli atti sottoposti al diritto di apporto siano tassati unicamente nello Stato membro in cui viene effettuata la relativa registrazione.

Il Comitato dei rappresentanti permanenti non ha ancora esaminato il rapporto, già elaborato dagli esperti, in quanto si attende di conoscere se la posizione italiana possa adeguarsi alla concezione della Commissione, condivisa da cinque delegazioni, in

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modo da potere, nell'affermativa, riesaminare le singole disposizioni del progetto di direttiva per tener conto dei punti di vista italiani.

3) *Imposte indirette diverse dalla cifra d'affari.*

I lavori concernenti tali imposte sono ancora nella fase iniziale in seno ai servizi della Commissione C.E.E.

a) I problemi della fiscalità sull'alcool, sulle bevande alcoliche e sui vini sono considerati sotto un duplice aspetto. Da una parte il Trattato vieta, all'articolo 95, di applicare ai prodotti degli altri Paesi membri imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari; dall'altra, l'articolo 99 prevede che la Commissione esamini in quale modo sia possibile armonizzare, nell'interesse del Mercato comune, le legislazioni dei singoli Stati membri relative, in particolare, alle imposte di consumo. I lavori relativi all'armonizzazione della fiscalità in tale campo non possono, data la loro natura ed implicazione, essere conclusi a breve scadenza. Prima che possa essere adottato un sistema tributario armonizzato, è stato ritenuto necessario sopprimere le imposizioni differenziali che colpiscono i prodotti importati, allo scopo di consentire il pieno effetto della concorrenza.

A tal fine, sono in corso di esame sia le imposizioni differenziali che sembrano costituire una netta infrazione del Trattato, senza che vi sia un nesso fra esse e la politica perseguita dagli Stati membri, sia le imposizioni differenziali per cui sono necessari studi approfonditi per determinare il loro nesso con la politica agraria nazionale o con l'esistenza dei monopoli nazionali.

b) I lavori in corso in materia di accise sul caffè hanno l'obiettivo di eliminare le discriminazioni fiscali previste dall'articolo 95 del Trattato, stabilendo rapporti uniformi di equivalenza tra caffè verde, da una parte, e caffè tostato e caffè solubile dall'altra.

c) Quanto è stato detto nella precedente lettera b) vale anche per le accise sugli zuccheri. Il nostro Governo è stato invitato a far conoscere quali modifiche intenda apportare nella legislazione concernente l'imposta di fabbricazione sugli zuccheri, onde renderle conformi alle disposizioni dell'articolo 95 del Trattato. Come è noto, per i prodotti contenenti zuccheri, l'Italia applica regimi di tassazione forfettaria, mentre la Commissione desidera che l'imposta sia applicata sul tenore reale degli zuccheri contenuti.

Il Governo italiano si è dichiarato disposto ad apportare le modifiche nel senso voluto dalla Commissione, facendo, peraltro, presente la necessità di ricorrere al regime di tassazione forfettaria nei casi in cui la complessa o particolare natura del prodotto non consentisse di accertare, mediante analisi, il reale tenore zuccherino. I lavori in tale campo saranno proseguiti.

4) *Imposte dirette sugli utili delle imprese.*

Nel settore delle imposte dirette, che riguardano più particolarmente la struttura e le condizioni di funzionamento delle imprese nonché gli investimenti ed i movimenti di capitali, i problemi che si presentano sono più complessi di quelli che emergono nel settore delle imposte indirette. Infatti, se si è generalmente d'accordo nel giudicare necessario un ravvicinamento dei sistemi nazionali di imposte dirette, tuttavia l'obiettivo finale di tale evoluzione convergente è assai più difficile a raggiungere che in altri campi fiscali. Esso dipende in larga misura dai risultati che potranno essere conseguiti nei settori economici e finanziari, mediante il ravvicinamento graduale delle economie nazionali, delle strutture, dei livelli di vita, dei metodi di lavoro, delle abitudini.

Ciò che in pratica interessa è che i prezzi e la redditività dei capitali investiti non siano influenzati in misura troppo diversa da un Paese all'altro dalla fiscalità, perchè una concorrenza equa possa instaurarsi fra gli Stati membri; è necessario, inoltre, che lo sviluppo delle imprese, la loro riorganiz-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zazione e, in generale, le necessarie riforme strutturali della produzione e della distribuzione siano resi possibili e non ostacolati dai sistemi tributari.

Il Comitato permanente dei dirigenti delle amministrazioni fiscali ha discusso, in particolare, i problemi inerenti alla base di calcolo dell'imposta sul reddito delle imprese, in relazione agli incentivi discriminatori derivanti dagli ammortamenti, plusvalenze attive, riserve, scorte, riporti delle perdite, eccetera.

Esso, inoltre, ha esaminato le strutture e l'aliquota delle imposte gravanti sugli utili delle imprese. A tale riguardo è utile rammentare che soltanto l'Italia adotta un'imposta cedolare. Negli altri Paesi membri vige un'imposta globale sulle società. Il problema della struttura dell'imposta ha posto in evidenza l'apparizione in taluni Paesi membri di metodi intesi ad alleviare la « doppia imposizione economica » dei dividendi, che sono assoggettati una prima volta all'imposta sulle società sotto forma di utili, e, una seconda volta, presso l'azionista sotto forma di reddito. Tali metodi consistono sia nel ridurre l'aliquota delle imposte sulle società per gli utili distribuiti (Germania), sia nell'attribuire all'azionista un « credito d'imposta », cioè nel consentirgli di dedurre dall'ammontare della sua imposta personale una frazione dell'imposta sulla società versata dall'impresa che distribuisce gli utili (Belgio, Francia).

Inoltre è stata ampiamente discussa la questione delle ritenute alla fonte che colpiscono i dividendi e gli interessi obbligazionari. Ciò in relazione alla necessità di eliminare la doppia imposizione nonché i movimenti anormali di capitali.

Gli studi sono ancora in corso. La Commissione presenterà, a suo tempo, le relative proposte al Consiglio.

5) Eliminazione della doppia imposizione nell'ambito della C.E.E.

Il Comitato dei dirigenti delle amministrazioni fiscali ha esaminato le linee essenziali che dovranno servire per l'elaborazione di un progetto di convenzione multila-

terale intesa ad evitare la doppia imposizione sul piano comunitario. Detto progetto sarà basato sulla Convenzione modello dell'OCSE.

È stato esaminato un primo complesso di problemi che non era stato possibile risolvere al livello di esperti, tra cui alcune questioni specifiche concernenti la definizione degli stabilimenti, il regime applicabile ai dividendi risultanti da partecipazioni azionarie prevalenti, di diritti di licenza, agli interessi, eccetera.

Il numero e l'importanza dei problemi rimasti in sospeso sono stati sensibilmente ridotti. I lavori in tale campo saranno proseguiti.

6) Concentrazione delle imprese.

Per rafforzare la competitività dell'economia si dimostra spesso necessaria la concentrazione di imprese. Per rendere possibili tali concentrazioni a livello comunitario, sarà necessario eliminare gli ostacoli esistenti nel settore delle imposte. Attualmente le imprese trovano un impedimento ad una vera e propria fusione nelle elevate imposizioni fiscali che derivano dalla tassazione delle riserve occulte in caso di fusione con imprese situate oltre i confini nazionali. Esse ripiegano su altre forme di concentrazione, come il reciproco acquisto di partecipazioni, la fondazione di società di ricerche, eccetera. Non sempre però queste forme sono sufficienti a realizzare i piani degli imprenditori.

Un gruppo di esperti, sotto l'egida della Commissione C.E.E., si occupa di tale particolare problema.

Il ravvicinamento delle legislazioni sui monopoli.

In merito ai monopoli, la Commissione C.E.E. si ripromette di presentare una proposta concernente l'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco grezzo abbinati a proposte per il riordinamento dei monopoli e l'abolizione delle discriminazioni in questo settore. Detta proposta potrebbe prevedere l'en-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trata in vigore dell'organizzazione comune di mercato a decorrere dal 1° luglio 1968, rimanendo inteso che i lavori concernenti il riordinamento dei monopoli dovranno essere sufficientemente avanzati in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.

CAPITOLO 5.

Il proseguimento della politica congiunturale - La politica monetaria - Il problema del controllo sui movimenti di capitali provenienti dai Paesi terzi - La politica economica a medio termine

La politica congiunturale.

Secondo le più recenti fra le previsioni che la Commissione della C.E.E. effettua periodicamente sulla situazione economica della Comunità, l'espansione economica di questa ultima dovrebbe proseguire ad un ritmo rapido nel 1967, grazie soprattutto alle prospettive favorevoli della domanda interna: al riguardo dovrebbe influire positivamente la continuazione della ripresa congiunturale in Francia ed in Italia nonché il recente andamento dell'espansione globale nella Repubblica federale tedesca.

L'Esecutivo ritiene probabile un accrescimento del 4,5 % circa del prodotto lordo della Comunità, accrescimento che sarebbe dunque identico a quello osservato fra il 1965 ed il 1966, sensibilmente superiore a quello registrato fra il 1964 e il 1965 (+ 3,9 %) ed assai più moderato del tasso di progressione osservato nel 1964, rispetto al 1963 (+ 5,7 %).

Per converso, non può peraltro trascurarsi il persistere di tensioni nei prezzi e nei costi unitari, anche se con diversa intensità a seconda dei Paesi membri; il rialzo dei prezzi e dei costi potrebbe, rispetto al 1966, attenuarsi leggermente in Belgio, nei Paesi Bassi ed anche forse nella Repubblica federale; ma, d'altra parte, non può

escludersi l'eventualità di un certo acceleramento in Francia ed anche in Italia.

Sempre secondo il pensiero della Commissione, la politica congiunturale dovrebbe — nel quadro di una nuova azione coordinata a livello comunitario — mirare essenzialmente ad assicurare la stabilità interna e ad impedire in taluni Paesi membri la comparsa di nuove tensioni. Questo risultato potrebbe essere raggiunto con il ricorso a provvedimenti utilmente dosati ed applicati e senza frenare sensibilmente la espansione economica della Comunità, e cioè:

per quanto riguarda la politica di bilancio, limitando le spese che favoriscono direttamente o indirettamente l'aumento dei consumi privati;

per quanto riguarda la politica del credito, evitando la costituzione di un potenziale bancario di credito troppo elevato, cioè suscettibile di determinare rischi di natura inflazionistica;

per quanto riguarda la politica dei redditi, facendo in modo che il tasso di aumento dei redditi nominali aventi un'incidenza sui costi di produzione non superi il tasso di aumento della produttività.

E sulle linee di queste previsioni e di queste conclusioni che la Commissione — a proseguimento della propria opera di iniziativa nel settore in esame — ha inoltrato nel luglio scorso al Consiglio una « proposta di raccomandazione sulla politica di congiuntura da seguire durante il secondo semestre 1966 e sulle prime decisioni da prendere per l'anno 1967 ».

Per quanto concerne in ispecie il nostro Paese, è stato in particolare suggerito: di contenere — pur nel maggior respiro da accordare all'espansione economica, rispetto alla situazione concernente altri Stati membri — lo sviluppo della domanda interna nominale entro limiti compatibili con la stabilizzazione dei prezzi e dei costi unitari; di prendere le necessarie disposizioni per ridurre sin dal 1966 il disavanzo di cassa delle pubbliche Amministrazioni, e di re-

stringerlo in misura sensibile nel 1967; a tale scopo, di promuovere un rallentamento nella espansione delle spese aventi una incidenza diretta o indiretta sui consumi, intensificando invece le misure e le spese suscettibili di favorire direttamente o indirettamente gli investimenti; di evitare — pur mantenendo un relativo grado di elasticità alla politica creditizia — un eccessivo incremento delle liquidità intorno ad una troppo forte accelerazione dell'espansione del credito; di combattere eventuali, nuove tensioni sui prezzi mediante riduzioni anticipate di dazi doganali intracomunitari o mediante la loro sospensione al livello della tariffa esterna comune; infine, di mettere in atto tutti i mezzi appropriati per raggiungere l'obiettivo di una evoluzione della massa salariale parallela a quella della produzione in volume.

La raccomandazione citata ha formato oggetto di esame da parte del Consiglio dei Ministri della C.E.E. ed è stata approvata nella riunione del 20 dicembre 1966. Essa è stata così integrata di un paragrafo nel quale è detto che: « le raccomandazioni rivolte alla Repubblica Italiana potranno eventualmente essere modificate per tenere conto delle conseguenze delle calamità naturali delle quali numerose regioni hanno di recente sofferto ».

Eguale in tema di politica congiunturale, va ricordato che, nella Sessione del 28 luglio u.s., il Consiglio della C.E.E. ha adottato una Raccomandazione concernente l'applicazione, da parte dei Paesi membri, di alcune misure tendenti al miglioramento delle statistiche congiunturali. Tale Raccomandazione, fondata sull'art. 103 del Trattato, parte dal presupposto che il necessario coordinamento delle politiche economiche dei Sei Governi — richiesto dal progressivo processo di integrazione — postula fra l'altro un crescente fabbisogno di dati statistici, che può essere soddisfatto soltanto con l'adozione di disposizioni volte a perfezionare l'apparato dei competenti servizi nazionali.

La politica monetaria.

In tema di politica monetaria, si aggiungono qui alcune informazioni complementari a quelle fornite con la relazione dello scorso anno circa il problema dei movimenti di capitali in provenienza dai Paesi terzi.

Si tratta, in particolare, di giungere ad un concordato atteggiamento dei Sei di fronte all'afflusso di investimenti esterni (e soprattutto statunitensi) nell'area del Mercato Comune; atteggiamento che — nel pensiero dell'Esecutivo — non dovrebbe precludere un apporto finanziario certamente proficuo per l'espansione economica della C.E.E., ma soltanto prevenirne quegli eventuali eccessi suscettibili di compromettere la realizzazione della politica economica comune.

In tale ordine di idee, la Commissione ha, fin dal novembre 1965, proposto al Consiglio l'adozione: di una direttiva per la comunicazione alla stessa Commissione dei dati statistici afferenti ai movimenti di capitali verso e dai Paesi terzi (ciò che dovrebbe servire ad una completa ed esauriente ricognizione dei dati statistici sulla materia, tuttora in gran parte coperti); nonché di una decisione per l'organizzazione di consultazione fra i Paesi membri in merito agli investimenti stranieri.

Le proposte stesse hanno avuto il parere favorevole del Parlamento europeo nell'ottobre scorso, ed hanno formato oggetto di esame del Comitato monetario: su di esse si attende tuttavia che si pronunci il Consiglio.

La politica economica a medio termine.

Il Consiglio ha iniziato il 20 dicembre 1966 l'esame del progetto di Primo Programma di politica economica a medio termine della Comunità, reso noto dalla Commissione in maggio.

Il documento — che è stato elaborato da un Comitato *ad hoc*, il c.d. Comitato Langer, assistito da tre Gruppi di lavoro (per la politica dei redditi, per gli aspetti settoriali della politica delle strutture e per

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la ricerca scientifica e tecnica) — costituisce un tentativo di programmazione, anche quantitativa, a livello comunitario tendente al coordinamento delle politiche economiche dei sei Paesi. Esso è una sorta di schema al quale dovrebbero attenersi i Governi nazionali per rispettare le condizioni ottimali di uno sviluppo equilibrato, caratterizzato in via principale da un alto livello d'impiego e dalla stabilità interna ed esterna.

Il progetto di Programma, che consta di sei capitoli, si articola in due parti fondamentali: la valutazione delle previsioni di sviluppo economico nei prossimi cinque anni e le condizioni ritenute indispensabili perchè tale sviluppo possa realizzarsi.

Secondo le previsioni, la popolazione dei sei Paesi dovrebbe arrivare entro il 1970 a 188 milioni di abitanti contro i 181 milioni attuali. Tale aumento non si accompagnerebbe, però, ad un aumento proporzionale della popolazione attiva, dato il prevedibile incremento nel numero dei lavoratori in quiescenza e degli studenti. I consumi dovrebbero aumentare del 3,3% all'anno, mentre la produzione del 4,3%. L'incremento della produttività, dovuto al progresso tecnologico, dovrebbe portare ad una diminuzione delle ore lavorative o ad un conseguente aumento della capacità produttiva di ciascun addetto alla produzione. La disoccupazione diminuirebbe sensibilmente, mentre verrebbero compiuti particolari sforzi a favore delle regioni meno favorite della Comunità, vale a dire il nostro Mezzogiorno ed il sud-ovest della Francia.

Circa i suggerimenti di politica economica che in linea generale le Amministrazioni nazionali dovrebbero seguire o per lo meno tenere presenti nel valutare le componenti dei singoli piani di sviluppo nazionali e locali, il progetto di Programma elenca una serie di strumenti diretti, da un lato, ad accrescere le possibilità dell'offerta e, dall'altro, ad agire sullo sviluppo della domanda. Ricordiamo qui i principali: adeguato sviluppo degli investimenti pubblici e privati; potenziamento della politica della ricerca tendente ad assicurare per il futuro una sempre maggiore competitività

tecnologica dei sei Paesi; mantenimento di un ragionevole rapporto fra incrementi salariali ed aumenti della produttività; eliminazione degli ostacoli di carattere giuridico e fiscale che hanno impedito sinora l'apertura completa dei mercati fra i Paesi membri e la libera circolazione dei fattori produttivi; applicazione di una politica della concorrenza che facilitando l'adattamento continuo delle strutture produttive all'evoluzione della tecnica, delle stesse condizioni della produzione e di quelle della domanda tenga presenti le esigenze della concentrazione industriale e la necessità di ricorrere ad interventi pubblici per risolvere problemi di adattamento tecnico e difficoltà d'ordine settoriale e regionale.

Altre vie da seguire, in sincronia con il razionale utilizzo degli strumenti testè ricordati, sono il contenimento delle spese dello Stato, una politica di sostegno per taluni settori più « deboli », quali il cantieristico ed il tessile, il coordinamento a livello comunitario delle politiche regionali ed un più articolato intervento dei poteri pubblici nel campo delle infrastrutture.

Questo in sintesi il contenuto del progetto di Programma presentato al Consiglio nel maggio scorso. Il secondo semestre del 1966 è stato dedicato dai membri del Comitato di politica economica a medio termine all'elaborazione delle linee generali del secondo progetto di Programma, che dovrebbe essere pronto per l'autunno dell'anno prossimo. I lavori del Comitato si concentrano ora sui problemi della ricerca scientifica e tecnica, delle finanze pubbliche, della dimensione delle imprese e, soprattutto, delle strutture settoriali. A quest'ultimo riguardo va ricordato che tali lavori sono concentrati su tre settori-tipo, e cioè l'industria tessile — che propone i problemi della riconversione di un'industria convenzionale —, le costruzioni navali — che devono essere esaminate sotto l'aspetto delle distorsioni di concorrenza a livello mondiale —, e l'industria elettronica — che si presenta come l'esempio di un'industria chiave il cui sviluppo è necessaria per assicurare l'ulteriore ed autonoma espansione economica dei sei Paesi.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 6.

**La politica regionale - La politica sociale -
Il Fondo sociale europeo***La politica regionale.*

Sulla politica regionale, la « Risoluzione sull'equilibrato sviluppo della Comunità », adottata l'11 maggio u.s., si esprime nei seguenti termini:

« Il Consiglio, consapevole dell'importanza dei problemi di politica regionale che pone il proseguimento di una espansione economica rapida ed equilibrata nell'insieme dei Paesi membri, esaminerà appena possibile la comunicazione della Commissione in materia ».

Oltre a tale « prima comunicazione » presentata dalla Commissione al Consiglio nel maggio 1965, e di cui si è data notizia più dettagliata nella relazione presentata dal Governo al Parlamento lo scorso anno, alla politica regionale è altresì dedicato il Capitolo 6 del progetto di primo programma di politica a medio termine della Comunità: di fronte alle dimensioni degli squilibri regionali che si riscontrano nell'area del Mercato Comune e che tendono ad acuirsi, tale capitolo considera tutta una serie di strumenti, statali e comunitari, attraverso cui dovrebbe essere impostata ed attuata una vera ed efficiente politica comune.

I due documenti hanno formato oggetto di esame da parte di un apposito Gruppo di lavoro in sede comunitaria, di cui fanno parte rappresentanti dei Paesi membri, al fine di preparare le previste deliberazioni del Consiglio.

Da parte nostra si sottolinea in particolare il carattere prioritario delle seguenti misure, per le quali auspichiamo concrete e sollecite decisioni del Consiglio della CEE:

necessità che i provvedimenti comunitari la cui applicazione incide sullo sviluppo settoriale dell'economia dei sei Paesi — in

ispecie i settori della concorrenza, dei trasporti, dell'agricoltura e sociale — tengano conto delle disparità territoriali;

rafforzamento dei mezzi di intervento comunitario — e cioè della Banca europea degli investimenti, del Fondo sociale e del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola — in vista delle particolari esigenze delle zone della Comunità meno favorite (è stato fatto cenno in particolare al finanziamento di assi stradali di grande comunicazione);

opportunità di studiare le modalità della collaborazione tra Istituzioni della CEE ed Organismi nazionali responsabili delle politiche di sviluppo regionale al fine di concordare gli obiettivi ed i metodi dell'azione in sede comunitaria.

Inoltre, dopo il finanziamento comunitario dello studio per un « polo di sviluppo » nelle Puglie (finanziamento cui, da parte italiana, corrisponde l'impegno anche recentemente riconfermato all'Esecutivo di Bruxelles di tradurre il progetto stesso in sollecite realizzazioni), nell'aprile di questo anno il Governo italiano ha attirato l'attenzione della Commissione sulla necessità di potenziare l'industria turistica nel nostro Paese attraverso la concentrazione di interventi straordinari in un numero limitato di « comprensori di interesse turistico », sulla base di specifici piani di valorizzazione. A tal fine esso ha auspicato che la Commissione prenda un'iniziativa intesa a promuovere uno studio per la realizzazione di un polo di sviluppo turistico in Calabria.

Per quanto riguarda la sopracitata Banca europea degli investimenti, si ritiene utile accennare agli interventi da essa compiuti finora a favore delle zone depresse del nostro Paese. Adempiendo i suoi obblighi statutari, ed in osservanza delle disposizioni dello speciale protocollo concernente l'Italia, l'Istituto aveva al 31 dicembre 1965 destinato al finanziamento di 74 progetti, interessanti soprattutto il Mezzogiorno, prestiti per 243,5 miliardi di lire, pari al 78 per

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cento della somma di 324,6 miliardi costituente la totalità dei suoi investimenti nell'area comunitaria. Tale apprezzabile indirizzo è proseguito durante l'anno in corso e si è concretato, finora, nella erogazione di mutui per altri 22,5 miliardi di lire che hanno permesso la copertura del fabbisogno finanziario occorrente per la realizzazione di opere, sia di infrastruttura sia di carattere industriale, per circa 45 miliardi. Per di più, potranno concretarsi a breve scadenza operazioni per la concessione di un volume di prestiti di complessivi 46 miliardi a fronte di un costo globale di opere da finanziare dell'importo di 88 miliardi di lire (vedi allegato 6).

In aggiunta, poi, a tali interventi volti alla realizzazione di progetti specifici di investimento nell'ambito territoriale italiano, va menzionato il beneficio indiretto di cui l'economia del Paese si è giovata in relazione ad interventi della BEI al di fuori della area CEE, ossia nei paesi associati alla Comunità. Poichè le gare di appalto relative ad opere finanziate coi fondi dell'Istituto sono aperte, a uguali condizioni di concorrenza, alle imprese di tutti i Sei Paesi membri, come pure a quelle degli Stati associati interessati, è accaduto spesso che dei finanziamenti in parola abbiano fruito imprese italiane risultate aggiudicatrici dei lavori e forniture appaltati.

La politica sociale.

Nel corso della Sessione del Consiglio della CEE del 9-11 maggio 1966, il Ministro degli affari esteri ha reiterato esplicitamente nei seguenti termini, a nome del Governo italiano, i nostri rilievi per gli insufficienti progressi finora acquisiti nel settore della politica sociale e rinnovato le nostre pressioni per una maggiore comprensione e per un più volenteroso atteggiamento sulla materia da parte degli altri consociati della CEE:

« L'Italia ha sempre sottolineato la necessità che l'insieme della Comunità si sviluppi armonicamente in tutti i settori.

I progressi realizzati — o che speriamo realizzare — nei settori della politica agricola e dell'unione doganale, non potrebbero infatti ottenere tutti i risultati voluti, nè essere duraturi, se non fossero accompagnati da analoghi sviluppi della politica sociale e della politica regionale della Comunità.

Per quanto riguarda, in particolare, la politica sociale, vi sono da fare due osservazioni:

1) ci stiamo avviando verso una decisione che ci impegnerà a realizzare la libera circolazione dei prodotti agricoli ed industriali ad una data certa e non condizionata (quella del 1° luglio 1968). Ora il Trattato ci impone di realizzare anche la libera circolazione dei lavoratori;

2) sebbene notevoli progressi siano già stati realizzati in tale campo, la libera circolazione delle forze del lavoro — elemento essenziale per lo sviluppo economico della nostra Comunità e per assicurarne la competitività internazionale — non è ancora completata.

La delegazione italiana ritiene quindi necessario richiamare il Consiglio alla sua responsabilità politica anche in campo sociale e sottolineare la necessità che la soluzione dei vari problemi in corso di esame sia conclusa in modo da non snaturare le proposte della Commissione e che le necessarie decisioni siano prese con tutta la possibile urgenza.

Altre delegazioni hanno parlato di parallelismo tra la soluzione dei vari problemi: a nostro avviso vi è qui un parallelismo che è imposto dal Trattato e dallo stesso interesse della Comunità, che non può permettersi di ignorare le esigenze sociali.

Desidero, infine, attirare l'attenzione sulla particolare importanza che si annette da parte italiana a che si dia concreta applicazione al richiamo contenuto nel documento in esame ».

Dell'accoglimento della nostra richiesta per quanto concerne l'anticipato completamento della regolamentazione sulla libera

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

circolazione della manodopera, si è parlato al Capitolo 3, trattando della liberalizzazione dei fattori di produzione. Ma va avvertito subito che — ovviamente — non possiamo considerare il problema sotto un profilo puramente economico, bensì ne sottolineiamo il suo contenuto eminentemente sociale, in relazione alla finalità del progresso sociale e del miglioramento di vita delle forze di lavoro, prescritta dal Trattato. Ciò comporta che le realizzazioni nel campo della libera circolazione dei lavoratori devono essere accompagnate da quelle complementari provvidenze (si pensi, segnatamente, alla necessità di adeguate soluzioni per la questione degli alloggi) che effettivamente garantiscano un sostanziale perseguimento della finalità sopra accennata.

Tutti i principali problemi sociali della Comunità sono stati ripresi in esame nel corso della riunione dei Ministri del lavoro che ha avuto luogo a Bruxelles il 19 dicembre. In tale occasione, i sei Ministri hanno innanzitutto riconosciuto la necessità di intensificare i loro incontri — era questa la prima riunione che aveva luogo dopo circa due anni e mezzo — al ritmo di almeno una sessione all'anno.

Tra le questioni considerate figurava in primo luogo quella, suaccennata, della libera circolazione dei lavoratori al termine del periodo transitorio. A tale riguardo, la Commissione completerà, entro il 15 febbraio prossimo venturo, il relativo progetto da presentare successivamente all'esame del Consiglio dei ministri per la sua definitiva adozione entro la data già indicata del 1° luglio 1968.

In termini sempre complessi si è ripresentato il problema della armonizzazione delle discipline nazionali in materia di politica sociale. È stato al riguardo sostenuto da parte francese il principio di un costante inquadramento della politica sociale nella situazione economica generale e congiunturale degli Stati membri, e quindi l'opportunità di consultazioni fra la Commissione e i sei Governi per quanto si riferisce alla scel-

ta dei temi da porre allo studio e ai metodi da seguire nella trattazione delle singole questioni sociali ed ai contatti da sviluppare con le organizzazioni che possono dare un contributo alla soluzione dei problemi in questione.

Nel corso della stessa riunione è stato approvato un contributo comunitario, dell'ammontare di 4.200.000 u. c., disposto a favore dei lavoratori danneggiati dalla riconversione delle miniere di zolfo siciliane.

È stato altresì ripreso in considerazione il problema di un programma comune di formazione professionale accelerata di lavoratori italiani per far fronte a certi bisogni di personale qualificato nella Comunità. Le precedenti diversità di valutazione sulle possibilità di un finanziamento comunitario del programma non sono state superate. La Commissione è stata tuttavia invitata a riesaminare la questione per proporre formule che possano accogliere l'adesione di tutti i paesi membri.

Ancora insoluta è rimasta pure la questione della ristrutturazione del Fondo sociale europeo, date le divergenze di punti di vista fra l'Italia e la Commissione da una parte — favorevoli ad una modifica sostanziale del presente sistema — e gli altri Stati membri — sostenitori di modifiche marginali e, comunque, non determinanti — dall'altra. Il principio informatore dell'azione che da parte italiana è stata costantemente svolta al riguardo è quello di fare del Fondo sociale uno strumento adeguato ed efficiente di intervento comunitario nel settore sociale, in grado di funzionare tenendo appropriato conto della lettera e dello spirito del Protocollo concernente l'Italia, annesso al Trattato di Roma.

Nell'azione che da parte italiana si è svolta e si continuerà a svolgere per imprimere un maggiore dinamismo all'attività comunitaria in materia di problemi sociali ci è di valido appoggio il consenso e l'azione di stimolo delle organizzazioni sindacali, così come è stato testimoniato anche di recente, in occasione della riunione a Roma della

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quinta Assemblea dei Sindacati liberi dei Paesi del Mercato comune.

Appunto per promuovere un maggiore impulso nel campo della politica sociale, si sostiene l'opportunità di periodiche riunioni dei Ministri del lavoro dei Sei Stati membri.

Fondo sociale europeo.

Il consuntivo del Fondo sociale europeo alla fine dell'esercizio 1965 è stato il seguente (in u. c.):

	Liquidazioni durante l'esercizio	Saldi dall'inizio operazioni	Domande giacenti e non ancora evase
Germania ..	1.427.468	— 5.520.440	9.300.000
Belgio	596.540	— 934.278	400.000
Francia	1.364.579	— 1.414.605	5.200.000
Italia	3.799.117	+ 6.757.115	3.800.000
Lussemburgo	—	— 69.035	11.000
Olanda	1.509.256	+ 1.181.243	450.000
Totale...	8.696.960		21.261.000

CAPITOLO 7.

La politica della ricerca scientifica - Il « brevetto europeo »

La politica della ricerca scientifica

Il problema del ritardo tecnologico dell'Europa dei Sei, e delle negative ripercussioni che esso può avere sulla competitività dell'apparato industriale del Mercato Comune sul piano internazionale (soprattutto nei confronti degli Stati Uniti), è uno di quelli che, negli ultimi tempi, hanno richiamato un'attenzione crescente da parte degli

ambienti comunitari e di quelli dei Governi membri.

Per dare un'idea dell'ampiezza del divario tecnologico fra la Comunità e gli Stati Uniti, basterà citare le seguenti cifre: annualmente, gli Stati Uniti spendono circa 17.500 milioni di dollari per la ricerca scientifica e tecnica, vale a dire il 3,1% del proprio prodotto nazionale lordo, mentre i Sei spendono complessivamente circa 3 milioni di dollari, vale a dire — mediamente — l'1,2% del prodotto nazionale lordo della Comunità.

Sull'argomento conviene ricordare la recente iniziativa italiana intesa a proporre l'opportunità che il problema del ritardo tecnologico europeo sia sollevato, e che, sia in sede comunitaria che in altre sedi, venga promossa una cooperazione dei Paesi europei fra di loro, e fra questi ultimi e gli Stati Uniti, per cercare di colmare il dislivello.

Tale iniziativa è stata formalmente comunicata anche al Consiglio dell'U.E.O. il 30 settembre scorso, ai Consigli ed alle Commissioni della CEE e della CEEA il 7 dicembre 1966, ed è stata dibattuta in seno al Consiglio Atlantico il 16 dicembre 1966.

In sede CEE è stato deciso che un'apposita riunione dei Consigli sarà dedicata, nel primo trimestre del 1967, all'elaborazione di iniziative comunitarie intese a ridurre il divario tecnologico tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America.

Da parte italiana nella comunicazione orale fatta dal Ministro degli Esteri è stato sottolineato in particolare quanto segue:

... « L'Italia, nella terza decade dello scorso mese di settembre, fece pervenire a tutti i Governi membri dell'Alleanza ed al suo Segretario Generale un proprio documento. In esso veniva esposta in sintesi la situazione tecnologica europea nei riguardi dei progressi realizzati da altri Stati altamente industrializzati ed in particolare dagli Stati Uniti, e si rilevava che il crescente divario in atto stava determinando, nell'ambito dei Paesi industrializzati, una nuova e non meno grave forma di sottosviluppo, di cui l'Europa avrebbe fatto le spese.

Il documento italiano... formulava anche proposte per affrontare la situazione prima che diventasse troppo tardi.

Tali proposte auspicavano: da un lato una politica scientifica e tecnologica unitaria ed un'azione comune europea: dall'altro la cooperazione degli Stati Uniti sulla base della convergenza degli interessi; il tutto con la visione di un piano decennale nel corso del quale eliminare l'inferiorità sostanziale della tecnologia europea nei settori essenziali.

Le proposte italiane hanno riscontrato, sul piano delle reazioni preliminari, numerosi consensi.

...l'Italia ha presentato proprio oggi un secondo documento, nel quale su ognuno dei problemi in precedenza indicati si aggiungono appropriate considerazioni; in particolare sugli strumenti e i settori possibili della collaborazione, sulle istituzioni necessarie anche in relazione all'ambito geografico che essa potrebbe avere, infine sui modi per approfondire il dialogo appena iniziato.

Se da un lato le proposte italiane sottolineano l'opportunità di una cooperazione americana, dall'altro l'Europa è in grado di offrire contropartite. Vi sono certamente settori dove lo sforzo comune europeo può costituire una valida moneta di scambio. D'altra parte uno dei fini delle proposte italiane non è tanto quello di ottenere un contributo da parte della tecnologia americana, quanto piuttosto di ricercare un punto di convergenza dei rispettivi interessi sia sul piano economico e sia sul piano tecnologico ».

Nell'ambito dei Sei, dopo la proposta francese sulla materia di cui si è data notizia con la relazione dello scorso anno, è stato istituito in seno al Comitato di Politica a medio termine un apposito Gruppo di lavoro per la politica della ricerca scientifica e tecnica: tale Gruppo ha avuto mandato di studiare le possibilità e le modalità della collaborazione fra i Sei in questo campo, tenendo presenti in particolare i settori sui quali il programma comunitario a medio termine si sofferma per rilevare un'accentuata situazione di inferiorità tecnologica rispetto ai Paesi terzi (cantieri navali, elettronica, agricoltura, tessili).

Il pensiero e i suggerimenti della Commissione circa le soluzioni che potrebbero esse-

re adottate in sede comunitaria, sono stati da ultimo esposti dal Vice Presidente Marjolin, in occasione del dibattito svoltosi nell'ottobre scorso in seno al Parlamento Europeo sulla politica comune di ricerca scientifica e tecnica.

Il Vice Presidente Marjolin ha anzitutto rilevato che il ritardo tecnologico nei sei Paesi costituisce uno dei principali fattori di debolezza della Comunità, che si traduce nella massiccia importazione di brevetti e nella « emorragia » di tecnici europei verso i Paesi tecnologicamente più progrediti. Egli ha insistito sulla necessità di invertire la tendenza attuale, adottando le seguenti misure:

- 1) miglioramento della qualità dell'insegnamento superiore;
- 2) aumento dei contributi degli Enti pubblici destinati alla ricerca applicata;
- 3) soppressione degli ostacoli che impediscono la creazione di imprese di tipo europeo con dimensioni ottimali.

L'azione comunitaria nel settore della ricerca dovrebbe essere rafforzata al momento della fusione dei Trattati e delle Comunità; nel frattempo, sarebbe opportuno procedere in maniera pragmatica e con obiettivi ben limitati, per settori di primario interesse. A questo riguardo, il Vice Presidente dello Esecutivo di Bruxelles ha ricordato appunto il mandato affidato al Gruppo di lavoro « ad hoc », in seno al Comitato di politica economica a medio termine, per individuare le lacune dei programmi e definire le possibilità di azioni coordinate o comuni.

Dopo aver auspicato che il Regno Unito sia associato ai progetti comunitari di maggiore importanza, egli ha preannunciato che la Commissione si riserva di approfondire i problemi posti dallo sviluppo della politica comune di ricerca scientifica.

Il 18 ottobre scorso il Parlamento europeo ha approvato: una « Risoluzione sul progresso tecnologico e la ricerca scientifica nel quadro della Comunità europea » ed una altra Risoluzione per « una politica scientifica comune europea ».

Il « brevetto europeo »

Per quanto concerne il problema della creazione di un « brevetto europeo », nel richiamare le considerazioni svolte in proposito nella relazione dello scorso anno, giova qui aggiungere che la questione figura fra quelle che il Consiglio della CEE ed i Governi degli Stati membri si sono impegnati ad esaminare con carattere prioritario, nella già citata « Risoluzione sull'equilibrato sviluppo della Comunità » adottata l'11 maggio ultimo scorso.

CAPITOLO 8.

La politica energetica

La lenta e spesso non facile elaborazione dei criteri informatori di una politica energetica comune appare, tra l'altro, imputabile al fatto che l'importante settore della energia è attualmente diviso, quanto alla sua disciplina comunitaria, fra le tre Comunità esistenti: alla C.E.E. gli idrocarburi, alla C.E.E.A. l'energia nucleare e alla C.E.C.A. il carbone.

L'adozione di una politica energetica comune, che miri a favorire il generale ed armonico sviluppo della Comunità e consideri tutte le fonti di energia, verrebbe indubbiamente resa più agevole dalla fusione degli Esecutivi e da una revisione dei Trattati.

Nell'intento di creare le condizioni che consentissero di attuare, nel quadro della fusione delle Comunità, una politica comune applicabile a tutti i settori energetici, venne concluso il 21 aprile 1964, fra i Governi degli Stati membri, il Protocollo di Accordo sui problemi energetici.

E su tali linee che, pur senza definire precisi orientamenti futuri di una politica generale dell'energia, sono continuati in seno alle Istituzioni comunitarie i lavori tendenti a sottoporre ad indirizzi e principi comuni taluni particolari problemi energetici, nei cui riguardi si pone con maggior urgenza la necessità di pervenire ad una regolamentazione parziale, sulla base di quanto previsto dall'accennato Protocollo d'Accordo.

Nell'intento suddetto, sono stati condotti dalla Commissione della C.E.E. importanti studi, alcuni dei quali hanno portato alla adozione di vari provvedimenti di carattere sostanziale, quale ad esempio la determinazione di una tariffa esterna comune per i prodotti petroliferi e la sanzione della libertà di stabilimento nel settore della estrazione degli idrocarburi. Altri studi hanno dato luogo alla formulazione di proposte tuttora all'esame del Consiglio dei Ministri, come la proposta di « direttiva » per il mantenimento di un livello minimo di scorte di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.

Speciali gruppi di lavoro, infine, sono stati costituiti presso la Commissione stessa per lo scambio di periodiche informazioni, particolarmente in materia di investimenti nel settore degli idrocarburi, di importazioni petrolifere dai Paesi terzi, di rilasci di permessi « di ricerca », ecc.

Nello stabilire le sue linee d'azione futura, contenute in una nota rimessa al Consiglio dei Ministri, la Commissione della C.E.E. ha considerato con particolare attenzione i seguenti obiettivi enunciati nel citato Protocollo d'Accordo: approvvigionamento a prezzi bassi; sicurezza dell'approvvigionamento; progressività delle sostituzioni; stabilità dell'approvvigionamento tanto dal lato costo, quanto dal lato quantitativi disponibili; libera scelta del consumatore; equa concorrenza sul mercato comune tra le varie fonti di energia; politica economica generale.

Tale nota, pur limitata essenzialmente ai problemi che concernono le possibilità di garanzia di un approvvigionamento di idrocarburi a prezzi bassi e stabili, costituisce un primo passo, di evidente importanza, verso l'attuazione di una concreta azione comune in materia.

Dall'approfondita disamina effettuata da parte della Commissione, le caratteristiche fondamentali dell'attuale struttura del mercato petrolifero, pur in una riconosciuta situazione di abbondanza delle risorse a bassi prezzi, risultano configurate da una sostanziale « vulnerabilità », soprattutto economica, del settore, a causa della dipendenza, in maniera prevalente, degli approvvigionamen-

ti di petrolio greggio da fonti di produzione extra comunitarie.

In tale situazione, si pone principalmente — sempre secondo la Commissione — la necessità di promuovere un approvvigionamento ampiamente diversificato e di mantenere e sviluppare una efficiente industria petrolifera europea, alla quale dovrebbe essere quindi facilitata l'acquisizione di fonti di approvvigionamento proprie tramite la concessione di aiuti alla ricerca. Al tempo stesso, dovrebbe essere inoltre assicurata alle compagnie europee una adeguata espansione a mezzo di agevolazioni, in considerazione delle loro ancora insufficienti dimensioni o della mancanza di integrazione orizzontale o verticale.

L'adozione delle relative misure dovrebbe essere integrata da rapporti di consultazione fra Rappresentanti della Comunità ed esponenti delle principali Compagnie internazionali per la determinazione dei mezzi atti a fronteggiare eventuali situazioni di crisi. Allo stesso scopo dovrebbe parimenti essere posta in essere una politica comune di stoccaggio di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.

Per quanto concerne il gas naturale vengono infine formulate proposte per l'instaurazione di condizioni di vendita non contrastanti con i principi del Trattato di Roma.

La posizione dei Paesi membri è apparsa, in linea di principio, favorevole all'impostazione data dalla Commissione all'esame dei problemi posti dall'approvvigionamento degli idrocarburi ed agli obiettivi d'ordine più generale che si intendono raggiungere. Sulle varie soluzioni prospettate sussistono tuttavia non poche divergenze di opinione in relazione agli orientamenti di politica energetica prevalenti nei Paesi membri.

Da parte italiana si è favorevoli all'azione intrapresa dalla Commissione per l'applicazione delle norme del Trattato sulla base degli orientamenti definiti dai Governi degli Stati membri nel citato Protocollo d'Accordo ed in particolare, si è, in linea di massima, concordi con le conclusioni della Commissione relative all'adozione di misure in favore della ricerca petrolifera ed a sostegno delle Compagnie comunitarie.

Le proposte della Commissione della C.E.E. sono state ampiamente dibattute dal Parlamento Europeo ed hanno formato oggetto di una risoluzione nella quale viene, tra l'altro, chiesto che le proposte stesse siano integrate il più presto possibile, nella forma auspicata dalla relazione della Commissione per l'energia, tenendo presente la necessità che, in ogni singola iniziativa in materia, non si perda di vista la politica energetica della Comunità nel suo complesso.

Il Parlamento Europeo, preoccupato della divergente evoluzione delle politiche energetiche nell'ambito del Mercato Comune, sollecita inoltre una concreta espressione da parte del Consiglio dei Ministri della volontà di addivenire ad una politica energetica europea, nella quale sia data massima importanza ad una politica comune degli idrocarburi.

L'azione comunitaria per quanto concerne il carbone si è concretizzata nella sollecitata attuazione da parte dell'Alta Autorità della C.E.C.A. di due punti fondamentali, previsti nel Protocollo d'Accordo, concernenti la procedura per l'inquadramento comunitario delle sovvenzioni degli Stati membri alle industrie carboniere e quella relativa alle consultazioni sui provvedimenti nazionali aventi effetti diretti ed indiretti sull'industria carbonifera.

Nell'ambito della C.E.C.A. particolare attenzione è stata dedicata ai problemi posti dall'eccesso di produzione di carbone comunitario, produzione d'altra parte sempre più soggetta alla concorrenza delle altre fonti di energia e dei carboni importati dai Paesi terzi.

La riconosciuta esigenza di una ristrutturazione della produzione della fonte energetica tradizionale e soprattutto del carbone da coke destinato alla siderurgia ha messo in evidenza l'opportunità di un'azione concertata dei sei Governi e dell'Alta Autorità per la ricerca di soluzioni eccezionali e transitorie intese ad attenuare le conseguenze d'ordine sociale e regionale di una razionalizzazione negativa delle imprese attraverso misure di sostegno destinate a favorire una più sopportabile e graduale riduzione della produzione.

Il Parlamento Europeo, in una risoluzione sulla necessità di urgenti misure di politica energetica a favore di taluni settori dell'economia carbonifera europea, adottata nello ottobre scorso, ha sollecitato una regolamentazione per il carbone destinato al consumo domestico ed una soluzione transitoria per il carbone da coke, sulla cui necessità ed urgenza ha rivolto un appello agli Stati membri al fine di non veder ostacolata una successiva politica energetica comune.

CAPITOLO 9.

Politica agricola comune

1. — Con gli accordi raggiunti nelle Sessioni del 4-5 e del 9-10-11 maggio 1966, il Consiglio della C.E.E. ha posto fine alla crisi prodottasi il 30 giugno 1965. L'accordo dell'11 maggio ha risolto essenzialmente la questione che fu a base della crisi, sistemando con un compromesso fondato su elementi concreti e obiettivi la regolamentazione del finanziamento della politica agricola comune.

Il compromesso è consistito nello scioglimento della connessione — sottolineata nella proposta della Commissione dell'aprile 1965 (vedi pag. 78 della precedente Relazione) — fra le disposizioni concernenti il suddetto finanziamento, quelle intese ad istituire risorse finanziarie proprie della Comunità a partire dal 1967, e quelle sull'estensione dei poteri di controllo del Parlamento europeo in materia di bilancio.

La scissione è stata possibile in quanto le disposizioni finanziarie approvate valgono soltanto fino al compimento del « periodo transitorio » di attuazione del Trattato di Roma (data prevista: 31 dicembre 1969) e possono perciò prescindere dall'istituzione, dopo tale data, di un sistema di finanziamento diretto della Comunità, non basato cioè sulle contribuzioni dei Paesi membri.

La data 1° luglio 1967, che secondo la proposta dell'aprile 1965, avrebbe dovuto segnare l'inizio del sistema di finanziamento diretto, è rimasta tuttavia importante nel quadro del funzionamento del dispositivo,

in quanto distingue il periodo ora regolamentato — dal 1° luglio 1965 alla fine del periodo transitorio — in due tratti che differiscono per diversi aspetti. Di questi saranno accennate in dettaglio le caratteristiche.

È necessario aggiungere subito che un elemento importante del compromesso, che compensa in maniera equilibrata la concessione, se tale vuol chiamarsi, fatta in materia di regolamento finanziario (che investe la prospettiva dell'unificazione politica) è quello dell'impegno, sanzionato l'11 maggio, a realizzare la libera circolazione di tutti i prodotti, agricoli e industriali, non più tardi del 1° luglio 1968.

Per quanto riguarda la regolamentazione finanziaria, va precisato che la sua distinzione in due periodi ha l'addentellato nel fatto che alla precitata data 1° luglio 1967 si avrà l'unificazione dei prezzi — e quindi la libera circolazione — di tutti i prodotti cerealicoli, delle carni suine, delle uova e del pollame, unificazione decisa fin dal dicembre 1964.

Inoltre, alla stessa epoca e in epoche molto vicine (la diversità delle date dipende da ragioni tecnico-economiche) si avranno i prezzi unici per tutti gli altri prodotti agricoli soggetti ad organizzazione comunitaria di mercato.

Fanno eccezione il vino e il tabacco, per i quali non è stato ancora definito il sistema da adottare, così come altri prodotti per i quali il prezzo unico non è previsto (es. fiori e piante ornamentali) o per i quali le proposte non sono state ancora formulate (es. prodotti della pesca, che il Trattato assomiglia ai prodotti agricoli).

È stato comunque approvato l'11 maggio — ed è questo un altro elemento fondamentale dell'accordo raggiunto — un « calendario » delle realizzazioni da attuare in tutti i settori agricoli.

La regolamentazione finanziaria approvata distingue, come si è detto, due periodi: quello 1° luglio 1965-30 giugno 1967 (il regolamento del 1962 sul finanziamento della politica agricola comune conteneva disposizioni valide fino al 30 giugno 1965) e quello che va dal 1° luglio 1967 fino alla fine del periodo transitorio.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esiste innanzitutto una differenza quanto al sistema di contribuzione, da parte di ciascun Paese alle spese di Fondo, consistente in una percentuale fissa per il primo periodo. Per l'Italia essa è, conformemente agli accordi del dicembre 1964, del 18 e del 22 per cento, rispettivamente per i periodi 1965-66 e 1966-67. Questa misura, ridotta rispetto al 28% con cui l'Italia concorre al bilancio di funzionamento della Comunità, tiene conto del fatto che nei periodi in questione l'Italia è scarsamente beneficiaria del Fondo perchè i settori produttivi ai quali essa è maggiormente interessata vengono regolamentati, e quindi finanziati comunitariamente, nel corso del periodo 1966-67: olio di oliva 1° novembre 1966, ortofrutticoli 1° gennaio 1967. Oltre a questi riconoscimenti, l'Italia ha ricevuto l'assegnazione di taluni compensi fissi per il ritardo intervenuto nella regolamentazione per i prodotti ortofrutticoli — che è complementare rispetto a quella del 1962 — e nella regolamentazione degli olii.

Si tratta di 5 miliardi di lire in conto campagna 1964-65 e di 28 miliardi in conto campagna 1965-66.

Per il periodo ora considerato, 1° luglio 1965-30 giugno 1967, la misura di concorso del Fondo alle spese sostenute dai Paesi per le sovvenzioni (restituzioni) alle esportazioni verso i Paesi terzi e per operazioni regolatrici effettuate sui mercati interni cresce rispetto ai periodi precedenti. La progressione, però, non è in ragione di « terzi », come quella inaugurata dal precedente regolamento finanziario (rispett. 1/3, 2/3, 3/3 per i periodi 1962-63, 1963-64 e 1964-65), ma in ragione di « decimi ». Nel periodo 1965-66 si avrà un concorso di 6/10, nel periodo 1966-67 di 7/10.

La data 1° luglio 1967 segnerà l'inizio del concorso pieno del Fondo alle spese sostenute per le operazioni di sovvenzioni e di interventi di mercato e le quote dei Paesi saranno, in gran parte (90%), pari alle rispettive entrate doganali per « prelievi » sui prodotti agricoli riscossi nei confronti dei

Paesi terzi; per il resto saranno basate su una chiave fissa, che per l'Italia è del 20,3% contro il 31,2 della Germania ed il 32 della Francia. È evidente che quanto meno voluminose saranno le importazioni dei Paesi terzi, maggiormente inciderà la chiave fissa che è nettamente favorevole per l'Italia. In più l'Italia si è vista riconosciuto, per il periodo 1967-68, un altro compenso riparatore di un ritardo, quello della messa in funzione della politica agricola comune del tabacco: il compenso è fissato in oltre 9 miliardi di lire.

Un altro importante elemento nel quale si è basato il compromesso dell'11 maggio (oltre all'aver fatti salvi da un lato le future disposizioni per il finanziamento della politica agricola comune a partire dal 1° gennaio 1970 e, dall'altro, il problema del rafforzamento dei poteri e delle funzioni del Parlamento Europeo) è costituito dall'impegno che i Sei Governi dei Paesi membri si sono assunti in tema di « sviluppo equilibrato » della C.E.E., nel quale figurano anche le politiche sociale e regionale.

Si accludono (vedi allegato 5) i testi delle decisioni del Consiglio della C.E.E. dell'11 maggio 1966, sui quali si è realizzato il compromesso.

2. — Una volta superata, come si è visto, la disputa circa il modo di continuare ad assicurare il finanziamento della politica agricola comune, la C.E.E. è passata subito dopo a concludere gli accordi necessari a istituire le organizzazioni di mercato nei settori agricoli ancora scoperti, nonchè a fissare i prezzi comuni che sono, per la maggior parte delle organizzazioni di mercato, lo strumento per attuare la libera circolazione all'interno della Comunità. Tutto questo ha fatto oggetto dell'accordo del 26 luglio col quale:

è stato approvato il nuovo regolamento per il settore ortofrutticolo, che integra quello originario del 1962 con elementi analoghi ed equivalenti, quanto ad efficacia protettiva del mercato e dei prezzi, a quelli costitutivi di altri regolamenti. Sono stati in particolare introdotti i meccanismi delle

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« restituzioni » all'esportazione e degli « interventi » intesi a risanare il mercato perturbato da offerte sovrabbondanti;

è stato approvato il regolamento per i grassi commestibili fra cui l'olio di oliva. Quest'ultimo ha ricevuto una regolamentazione appositamente concepita, la quale tiene conto, da una parte, dell'alto costo di produzione delle olive; dall'altra della riduzione del prezzo di mercato di tutti gli olii concorrenziali dell'olio di oliva. Ciò ha reso necessario stabilire due differenti prezzi, uno alla produzione e uno al consumo, notevolmente differenziati fra loro (rispettivamente L. 718,75 e L. 500 al Kg. per la qualità tipo), ottenendo, in tal modo, un prezzo remuneratore per il produttore ed una diminuzione del prezzo di mercato per il consumatore. La differenza è corrisposta ai produttori sotto forma di integrazione di prezzo. Nella campagna in corso — inizio 10 novembre 1966 — il rimborso della Comunità sarà, come si è detto parlando del regolamento finanziario, di 7/10 dell'ammontare; a partire dall'anno prossimo il rimborso comunitario sarà totale.

Gli attuali mezzi di difesa dell'olio — dazi, imposta di fabbricazione e di confine — sono aboliti e la difesa alla frontiera consiste, anche per l'olio di oliva, in prelievi all'importazione;

sono state inoltre approvate le linee generali del regolamento per l'organizzazione del mercato dello zucchero. Questa è basata sulla adozione di un prezzo comune a partire dal 1° luglio 1968 (21,94 u.c. pari a Lit. 13.712,50 per 100 kg. di zucchero bianco, valido per la zona più eccedentaria della Comunità). Come per il settore dei cereali esistono anche prezzi di intervento (20,84 u.c. pari a Lit. 13.025 al quintale per la zona più eccedentaria; prezzi d'intervento « derivati » per le altre zone). Esiste anche un prezzo indicativo per la bietola, fissato in 16,50 u.c. pari a Lit. 10.312,50 per tonnellata. Tutti questi prezzi sono soggetti a revisione.

La particolarità della regolamentazione dello zucchero consiste in due punti: nella permesso di aiuti destinati a compensare per un certo numero di anni — fino al 1975-1976 — i produttori italiani di bietole e di zucchero, dell'inferiorità in cui si trova il

settore bieticolo italiano per ragioni climatico-strutturali; nella limitazione indiretta della produzione comunitaria, basata sulla attribuzione, per zone, di quantitativi beneficianti della garanzia di prezzo. Questa limitazione è intesa ad evitare il rischio di una espansione illimitata di una coltura che in alcune zone della Comunità, come la Francia, sarebbe stimolata grandemente per ragioni agronomiche ed economiche, soprattutto come ricambio delle colture cereali-cole;

si sono infine fissati i prezzi unici per i prodotti alla cui libera circolazione da attuare alle date fissate nel « calendario » — e non più tardi del 1° luglio 1968 — l'esistenza di tali prezzi è essenziale.

Per quanto riguarda il tabacco, a parte il fatto che proposte concrete non esistono ancora, è da notare che la libera circolazione di questo prodotto richiederà adattamenti in materia di legislazione fiscale.

Per il mercato comune del vino, infine, lo stadio ancora frammentario della regolamentazione delle varie categorie di vini ha fatto sì che si sia stabilito che la libera circolazione avverrà entro il 31 ottobre 1969.

Nella precedente Relazione al Parlamento sono stati indicati i dati relativi al contributo finanziario del FEOGA assegnato nel 1965 alle iniziative italiane intese a migliorare le strutture agricole. Si tratta di circa due miliardi di lire, assegnati, quale contributo in conto capitale in ragione del 25 per cento della spesa, a 27 progetti.

Nel 1966, sono state soddisfatte con assegnazione del contributo sopracitato, quaranta domande italiane, per un importo di 5 milioni 865.889 u.c. (in lire 3 miliardi, 666 milioni).

Il numero complessivo delle domande prese in considerazione era 103 e di queste soltanto 97 sono state finanziate; fra le sei non finanziate non vi è nessuna domanda italiana.

L'importo complessivo del contributo FEOGA assegnato nel 1966 è stato di 17 milioni 134.258 u. c. (in lire, 10 miliardi 708 milioni).

Dai predetti dati si rileva che la parte assegnata alle iniziative italiane è stata pari al 34,2 per cento del totale.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 10.

Politica comune dei trasporti.

La politica comune dei trasporti, che sembrava avviarsi, in base all'Accordo raggiunto nel Consiglio CEE del 22 giugno 1965 sulle linee fondamentali dell'organizzazione comune del mercato del settore, ha subito una nuova battuta d'arresto.

Infatti, la proposta di regolamento per la instaurazione di un sistema tariffario a forcella, emendata dalla Commissione per tener conto del suddetto Accordo, ha riaperto contrasti, che sembravano aver trovato la loro composizione, tra sostenitori di una politica sostanzialmente liberistica soprattutto nel settore della navigazione renana e interna in generale e sostenitori di una politica improntata a un dirigismo sempre più marcato.

Il Consiglio si è trovato, così, di fronte a problemi la cui soluzione richiedeva formule nuove ed è riuscito, grazie a una volontà politica che va sottolineata, a superare l'ostacolo e a dare un rilancio al negoziato.

La formula nuova, come si può desumere da una risoluzione adottata dal Consiglio nella sessione del 19-20 ottobre 1966, consiste nell'impostare l'organizzazione del mercato dei trasporti non soltanto sul regime tariffario ma soprattutto sulla regolamentazione della capacità (offerta) di trasporto nonché sulla predisposizione di « misure di salvaguardia » da mettere in atto in caso di gravi squilibri tra domanda e offerta, pregiudizievoli, come tali, del mercato dei trasporti e dell'economia in generale.

Il Consiglio, inoltre, ha sottolineato la necessità di accelerare l'armonizzazione delle condizioni di concorrenza soprattutto nei settori fiscale e sociale e di trovare una soluzione, magari provvisoria, al problema della imputazione dei costi di infrastruttura, la cui definizione, per gli studi che esso implica, non potrà essere realizzata, secondo il programma prestabilito, prima del 1972.

È difficile dire se questo nuovo indirizzo impresso al negoziato potrà condurre più agevolmente all'obiettivo indicato dall'articolo 74 del Trattato; non si può tuttavia nega-

re che esso ha il pregio di impernare su basi più realistiche il processo di integrazione comunitaria dei trasporti. Il controllo dell'offerta costituisce incontestabilmente uno strumento più efficace per la disciplina dei trasporti di quanto possa esserlo un regime tariffario che, per la sua stessa natura e per le difficoltà di pratica attuazione che vi sono connesse, si presenta molto labile.

Come si è detto, il Consiglio ha sottolineato la necessità di accelerare l'armonizzazione delle condizioni di concorrenza; a questo proposito è da precisare che la Commissione CEE ha da tempo presentato una serie di proposte concernenti: l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 77 del Trattato sugli aiuti necessari al coordinamento dei trasporti o che costituiscano il rimborso di alcuni oneri di servizio pubblico; l'unificazione delle norme nazionali sulla franchigia ammissibile per il carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli industriali in traffico internazionale; l'eliminazione delle doppie imposizioni in materia di tasse di circolazione per gli stessi autoveicoli; il ravvicinamento di talune norme nazionali del settore sociale con particolare riguardo al personale di guida degli autoveicoli industriali (composizione degli equipaggi, orario di lavoro, ecc.).

Il negoziato in merito alle suddette proposte procede intensamente ma su un terreno irto di difficoltà. Analoghe difficoltà si sono dovute registrare anche per l'applicazione ai trasporti delle regole di concorrenza previste dal Trattato agli articoli 85 e seguenti.

È stato, invece, raggiunto un accordo nel settore dei trasporti su strada di persone, e il Consiglio ha adottato un regolamento che, tra l'altro, prevede la liberalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio del 1967 e del 1969, di taluni servizi occasionali internazionali.

Meritano di essere ricordate, per l'importanza dei temi trattati e per l'alto livello dei partecipanti, le « Giornate di studio dedicate ai problemi delle ferrovie », che hanno avuto luogo a Bruxelles sotto l'egida della Commissione. Tali « Giornate » hanno consentito un ampio e approfondito esame della situazione delle ferrovie dei sei Paesi e quindi l'enunciazione di taluni principi fondamentali sulle relazioni che devono essere stabi-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lite tra la pubblica amministrazione e le ferrovie soprattutto per permettere a queste ultime di adattarsi all'evoluzione del mercato dei trasporti in un regime di concorrenza.

CAPITOLO 11.

Le relazioni esterne della Comunità: la politica commerciale comune; le associazioni; gli accordi commerciali; i rapporti con la Gran Bretagna e con l'EFTA; il Kennedy Round

La politica commerciale comune.

Il punto dedicato alla politica commerciale comune, nel testo della più volte menzionata « Risoluzione sull'equilibrato sviluppo della Comunità » dell'11 maggio u. s., dopo aver ribadito l'intenzione della Comunità stessa di contribuire allo sviluppo del commercio internazionale nello spirito dell'articolo 18 del Trattato di Roma, menziona i seguenti impegni del Consiglio: di procedere periodicamente all'esame dell'andamento dei negoziati multilaterali in sede GATT, al fine di dare le istruzioni del caso alla Commissione per la miglior continuazione delle trattative; di tener conto, nel campo delle relazioni economiche esterne della CEE, dei problemi posti dallo stato di sviluppo di talune regioni degli Stati membri e in ispecie — per quanto riguarda le prospettive di ampliamento della Comunità nell'area mediterranea — di prendere in considerazione il « Memorandum » presentato dal Governo italiano nel maggio 1964; di statuire sollecitamente sulle proposte in tema di politica commerciale comune durante il periodo transitorio, già avanzate o che potranno essere ulteriormente avanzate dalla Commissione. Contestualmente, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti è stato incaricato di fare rapporto al Consiglio sui problemi dei crediti all'esportazione concessi dagli Stati membri alla Germania orientale ed agli altri Paesi dell'Est europeo.

Su quest'ultimo punto, il Consiglio della CEE., nella sessione del 21-22 luglio u. s., ha

stabilito un rafforzamento della procedura di consultazione fra i Sei Governi, relativa alla concessione dei prestiti stessi.

In armonia con le direttive fissate dal progetto di piano quinquennale in materia di politica degli scambi, tendenti ad assicurare alle esportazioni italiane parità di condizioni, soprattutto di ordine finanziario e assicurativo, con quelle degli altri Paesi e, quindi, in primo luogo con quelle dei Paesi membri della Comunità, l'azione italiana in sede CEE si è svolta nel campo dell'assicurazione-credito e dei crediti all'esportazione nel senso di affiancare e facilitare il raggiungimento di tale obiettivo, che è anche alla base del progetto di legge al riguardo recentemente presentato dal Governo al Parlamento.

Attraverso i lavori dell'apposito Gruppo del Consiglio, il disegno di legge governativo in questione è stato armonizzato con la situazione attuale e con quella prevedibile in futuro sul piano comunitario, mentre per lo stesso tramite le esigenze italiane in materia hanno trovato l'appropriata considerazione nella definizione dei principi e delle pratiche da adottare da parte dei Paesi membri della CEE col progredire dell'armonizzazione delle legislazioni e degli indirizzi economici dei Sei in materia di crediti all'esportazione.

Nel secondo anno di attuazione dell'apposita procedura di consultazione comunitaria la nostra azione ha mirato all'affermazione dei seguenti criteri:

1) facilitare l'incremento dei crediti ai Paesi in via di sviluppo, appoggiandone, anche nel loro stesso interesse, una regolamentazione multilaterale;

2) non isolare, con finalità restrittive, il problema dei crediti ai Paesi dell'Est;

3) accettare un rafforzamento della procedura attuale in senso più vincolante, solo alla condizione che ciò si realizzi tra tutti i Paesi industrializzati (in seno all'OECE o all'Unione di Berna) e che si pervenga ad armonizzare le altre condizioni dei crediti, oltre la durata (tasso di interesse, disponibilità di capitali, ecc.).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel campo dell'armonizzazione delle politiche nazionali in materia di assicurazione-credito, siamo favorevoli all'eventuale consolidamento, su cui sarà chiamato a pronunciarsi il Consiglio, del regime provvisorio che consente l'*incorporazione automatica delle sub-commesse* provenienti da altri Paesi membri della Comunità, nella copertura assicurativa e finanziaria afferente la fornitura nazionale principale. Tale pratica costituisce un notevole passo in avanti verso la multilateralizzazione dei crediti all'esportazione.

Prossimamente dovrebbe essere approvato il progetto di *polizza assicurativa comune*, la cui adozione costituirà un ulteriore importante progresso per poter realizzare un mercato comune dei crediti all'esportazione. Il conseguimento di tale obiettivo, limitato nei suoi riflessi economici e monetari rispetto al problema molto più vasto e delicato della libera circolazione dei capitali, dovrebbe consentire, quando fosse ritenuto necessario, di eliminare eventuali situazioni, anche congiunturali, di svantaggio finanziario per i nostri operatori rispetto a quelli degli altri Paesi membri.

Nella stessa prospettiva, appoggiamo il progetto comunitario attualmente allo studio tendente ad eliminare, attraverso una definizione dei *crediti di aiuto da una parte e dei crediti commerciali dall'altra*, la possibilità che mediante crediti a condizioni di eccezionale favore, quanto a tasso di interesse e a durata, altri Paesi forniscano a quelli in via di sviluppo finanche beni di consumo correnti, conquistando posizioni preminenti su quei mercati, su un piano non concorrenziale.

Gli accordi di associazione.

Conviene fare ora brevemente cenno al funzionamento degli accordi di associazione o commerciali già in vigore, nonché agli accordi conclusi durante l'anno ed infine ai negoziati in corso con Paesi europei od africani per la stipula di analoghi accordi.

1) *Accordo di associazione con la Grecia*: Nel corso dell'anno due questioni sono state oggetto di particolare trattazione:

a) le lamentele della Grecia per una presunta lentezza nella concessione dei finanziamenti derivanti dal prestito, per cinque anni, di 125 milioni di dollari, previsto dal Protocollo finanziario annesso all'Accordo stesso; dopo che i Sei hanno dimostrato alla Grecia che tale lentezza derivava dal fatto che i progetti da finanziare non venivano presentati perfettamente istruiti, la questione può essere ora considerata risolta;

b) l'armonizzazione delle politiche agricole per cinque gruppi di prodotti e la richiesta greca perchè in tale contesto sia creato un « fondo speciale » per il finanziamento dell'agricoltura di quel Paese; da parte della Commissione e dei Rappresentanti degli Stati membri si è obiettato che l'armonizzazione delle politiche agricole non comporta necessariamente un aspetto finanziario, e che comunque il citato prestito di 125 milioni di dollari è stato concesso proprio per permettere alla Grecia di sviluppare, fra l'altro, la propria agricoltura; il Governo di Atene mantiene, tuttavia, il proprio punto di vista.

2) *Accordo di associazione con la Turchia*. Lo stesso Governo di Ankara si è dichiarato soddisfatto del funzionamento dell'Accordo.

In occasione della riunione del Consiglio di Associazione, tenutasi ad Ankara dal 3 all'8 ottobre u.s., la Turchia ha ottenuto il seguenti aumenti di contingenti:

- tabacco - 4.000 tonnellate, destinate a Germania e Paesi del Benelux;
- nocciole - 1.700 tonnellate destinate ai Paesi della C.E.E. diversi dall'Italia;
- uva secca - 4.650 tonnellate;
- fichi secchi - 2.800 tonnellate.

3) *Associazione con SAMA e PTOM*. La Convenzione di Associazione sottoscritta il 20 luglio 1963 a Yaoundé (Camerun) dai sei Stati membri, dalla Comunità Europea, e da 18 Stati africani, ha confermato le sue caratteristiche di strumento di intesa e di

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

collaborazione euro-africana, non soltanto sul piano economico, ma anche in altri settori. Benchè i problemi sollevati dall'Associazione siano stati molti e talvolta complessi, una appropriata soluzione ha potuto sempre essere trovata, in uno spirito di reciproca comprensione che merita di essere sottolineato.

Le sue istituzioni — che avevano continuato a funzionare, sia pure con un certo rallentamento, anche durante il periodo di crisi comunitaria della seconda metà del 1965 — durante il 1966 hanno assolto il loro compito con regolarità ed efficacia.

Il Consiglio di Associazione C.E.E.-S.A.M.A. ha tenuto una sessione ordinaria a Tananarive (Madagascar) il 18 maggio 1966, ed una sessione straordinaria a Bruxelles il 28 ottobre u.s., con la partecipazione di membri di Governo di quasi tutte le Parti contraenti.

Il Comitato di Associazione (a livello Ambasciatori) si è riunito sei volte fra il 1° gennaio ed oggi, contribuendo notevolmente al raggiungimento di una intesa sui principali problemi ad esso sottoposti.

La Conferenza Parlamentare dell'Associazione si è riunita per la prima volta a Dakar nel dicembre 1964, indi a Roma nel dicembre 1965 e ad Abidjan (Costa d'Avorio) dal 10 al 14 dicembre 1966.

In materia tariffaria, la C.E.E. ha esteso alle merci originarie dei SAMA (e dei Territori d'Oltremare associati, non ancora indipendenti), gli abbattimenti tariffari applicati fra Stati membri; nello stesso tempo, tutti gli Stati associati che applicavano tariffe discriminatorie hanno esteso ai Sei il trattamento doganale (in pratica, la franchigia completa) precedentemente riservato al solo Paese (Francia) col quale esistevano relazioni particolari.

In materia di restrizioni quantitative, è proseguito — sia pure in qualche caso non del tutto regolarmente — l'allargamento delle quote riservate alle importazioni degli Stati membri diversi dalla Francia, e ci si avvicina, ormai, alla soppressione completa di tali restrizioni.

In materia di politica commerciale, di negoziati multilaterali in sede GATT, di politi-

ca agricola comune per i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei, numerose consultazioni hanno avuto luogo, sia in seno al Consiglio o al Comitato di Associazione, sia *in loco*, a Ginevra.

In attuazione degli impegni presi con l'Annesso VIII alla Convenzione di Yaoundé (gli Stati membri studieranno i mezzi atti a favorire l'aumento del consumo dei prodotti originari degli Stati Associati) e accogliendo una richiesta degli stessi SAMA, è stato costituito un Gruppo misto di esperti europei ed africani, che sta appunto studiando la possibilità di agevolare il collocamento di taluni prodotti dei SAMA sul mercato C.E.E.

La richiesta predetta si basa sull'esame dei dati dell'evoluzione comparata fra gli scambi della C.E.E. con gli Stati Associati da un lato, e quelli con gli altri Paesi in via di sviluppo dall'altro. Tale evoluzione mostra un rovesciamento delle posizioni rispettive dei due gruppi di Paesi: in effetti, nel 1964, il tasso di accrescimento, in rapporto al 1963, del commercio CEE-SAMA era del 16% all'importazione e del 13% all'esportazione, contro l'11% per le importazioni e il 12% per le esportazioni del commercio tra la C.E.E. e gli altri Paesi in via di sviluppo.

Nel 1965, il Commercio della CEE con i Paesi terzi in via di sviluppo ha continuato ad aumentare (+9% all'importazione e +6,50% all'esportazione in rapporto al 1964), mentre un certo ristagno ha caratterizzato l'insieme delle importazioni (— 0,3%) e delle esportazioni (+0,7%) nelle relazioni CEE-SAMA. A questo ultimo riguardo, va sottolineato per altro che l'Italia è quello fra gli Stati membri della CEE che ha aumentato in misura particolarmente considerevole le proprie importazioni dai SAMA nel 1965, passando da 99 milioni di dollari a 150 milioni di dollari, e quindi con un aumento percentuale del 52%; essa ha anche incrementato assai notevolmente le proprie esportazioni verso i SAMA, passando ai 36 milioni di dollari del 1963 ai 40 milioni del 1964 ed ai 51 milioni del 1965, con un aumento — fra il 1963 ed il 1965 — del 42%.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella sessione del Consiglio di Associazione tenuta il 28 ottobre u.s., è stata completata la definizione dei « prodotti originari » cui si rende applicabile il regime tariffario previsto dall'Accordo (restando esclusi soltanto i prodotti petroliferi, ai quali continueranno ad applicarsi le regole nazionali in attesa che venga realizzata una politica comune per l'energia). Questo risultato — quantunque conseguito in ritardo rispetto alla scadenza contemplata dal Protocollo numero 3 annesso all'Accordo — era vivamente sollecitato da parte dei SAMA, giacchè le intese sulla materia condizionano l'effettiva attuazione delle facilitazioni tariffarie stabilite dalla Convenzione di Yaoundé.

Altro risultato di notevole importanza è stato la definizione — per la prima volta — dell'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito dell'Associazione, secondo il disposto dell'art. 27 dell'Accordo.

Un breve richiamo va fatto a questo punto al funzionamento del Fondo Europeo di sviluppo, anche in relazione alle possibilità di inserimento dei nostri gruppi economici interessati nelle erogazioni concesse da questo tipico strumento di intervento.

Dalla cifra globale di \$ 1.311.250.000, risultante dalla somma del 1° e del 2° Fondo Europeo di Sviluppo, l'ammontare complessivo di circa 910 milioni di dollari è stato a tutt'oggi impegnato a favore dei SAMA, dei TOM e dei DOM. In particolare, oltre 338 milioni di dollari sono stati stanziati a valere sul 2° Fondo, per il finanziamento di 165 progetti.

Più lento è, inevitabilmente, il ritmo della spesa effettiva, la quale si realizza in media a due anni di distanza dall'assunzione dell'impegno a cui si riferisce. Essa ammonta a tutt'oggi a 439,7 milioni di dollari, dei quali 331,6 (pari al 75,5%) sono stati spesi per l'esecuzione di lavori, 31 (pari al 7%) per la fornitura di prodotti, 77 milioni (pari al 17,5%) per studio di progetti, assistenza tecnica, ecc.

Recenti dati forniti dalla Commissione C.E.E. (vedi allegato n. 7) permettono di rilevare che, sul complesso delle aggiudicazioni (per lavori, forniture, ed assistenza

tecnica) effettuate dall'inizio del 1958 — e cioè da quando ha cominciato l'attività il primo fondo — fino a tutto il 30 settembre 1966, l'Italia figura per il 13,87%, collocandosi così al terzo posto, dopo la Francia (45,09%) e delle imprese dei SAMA e PTOM (24,69%), ma prima della Germania (8,36%), dell'Olanda (4,18%) e del Belgio (3,40%).

Complessivamente l'Italia ha finora versato al Fondo Europeo di sviluppo (dal 1958 ad oggi) 40 milioni di dollari, mentre le sue imprese ed i suoi studi tecnici hanno ottenuto aggiudicazioni, commesse per forniture e conferimento di incarichi per circa 63 milioni di dollari.

Se la partecipazione italiana può — nell'insieme — essere tuttora considerata soddisfacente, e quantunque si tratti ancora di dati parziali, non deve tuttavia essere sottovalutata la flessione dell'1,18% che ha subito la quota italiana nell'ultimo semestre, a seguito della più limitata presenza delle nostre imprese alle gare per appalti di lavori indette nel quadro dei finanziamenti del FED, nonchè del regresso ugualmente riscontrabile nel settore delle forniture.

Mentre da parte del Governo e, in specie, del Ministero degli Affari Esteri si continua ad esplicitare ogni intervento giudicato utile per appoggiare l'opera dei nostri ambienti industriali ed imprenditoriali in questo campo, si deve qui ripetere che, ai fini di un miglioramento delle nostre posizioni, l'elemento determinante resta pur sempre lo spirito di iniziativa e l'intraprendenza delle stesse imprese, eventualmente anche attraverso quegli accorgimenti (consorzi fra di loro, raggruppamenti con imprese già installate sul posto, ecc.) che permettano di ampliare la loro attività nell'ambito del FED.

4) *Accordo commerciale e di cooperazione tecnica con il Libano.* Un « gruppo misto per la cooperazione tecnica » sta in particolare esaminando le seguenti questioni:

- a) realizzazione di progetti di irrigazione;
- b) sviluppo della formazione tecnica e professionale;
- c) creazione di industrie petrolchimiche,
- d) sviluppo della pesca e del turismo.

5) *Accordo d'associazione con la Nigeria.*

Il 16 luglio 1966 sono stati firmati a Lagos: l'accordo di associazione fra la CEE e la Nigeria, del cui contenuto è già stata data notizia con la relazione dello scorso anno; l'Atto finale e le dichiarazioni allegate al predetto Accordo; l'Accordo interno a Sei sulle procedure e le modalità da seguire per dare applicazione all'Accordo di associazione.

In attesa del perfezionamento delle ratifiche da parte di tutti gli Stati contraenti, è stato istituito un Comitato interinale misto che dovrebbe regolare le questioni più urgenti prima ancora dell'entrata in vigore dell'Accordo di associazione, ed in particolare la questione relativa alla gestione dei contingenti tariffari accordati dalla CEE alla Nigeria.

6) *Accordo commerciale con l'Iran.*

Su richiesta dell'Iran, l'accordo commerciale fra la CEE e l'Iran, venuto a scadenza il 1° dicembre 1966, è stato prorogato, senza alcuna modifica, per un anno.

7) *Negoziati con l'Austria.*

Per quanto concerne l'Austria, terminati i negoziati preliminari svoltisi tra una Delegazione austriaca e la Commissione della CEE, da parte del Governo di Vienna si sarebbe desiderato che, già prima delle vacanze, fosse stato dato un nuovo mandato all'Esecutivo per continuare le trattative e giungere sollecitamente ad un Accordo la cui natura resta ancora da definire.

Allo scopo di permettere al Consiglio dei Ministri CEE di definire il nuovo mandato da conferire alla Commissione, i Rappresentanti Permanenti hanno proseguito le discussioni sui seguenti problemi:

zona preferenziale per i prodotti industriali;

regolamento per i prodotti sensibili;

armonizzazione delle politiche agricole;

distorsione di traffico e certificazione dell'origine delle merci;

scambi dell'Austria con i Paesi dell'Est;

diritto di stabilimento e libera circolazione dei lavoratori.

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre è stato conferito alla Commissione il mandato di proseguire le trattative per accertare i termini e le modalità di un possibile accordo con l'Austria. In quell'occasione il rappresentante italiano ha dichiarato:

« Prima che il dibattito sul mandato alla Commissione per continuare il negoziato con l'Austria sia chiuso, desidero dichiarare che l'Italia, desiderosa di promuovere i migliori rapporti economici e politici con tutti i suoi vicini, consente con gli altri Governi della Comunità Economica Europea che la Commissione accerti le modalità ed i termini di un possibile accordo con l'Austria.

Naturalmente il Governo italiano si riserva di esaminare i risultati, ai quali perverrà la Commissione, nel contesto di quella globalità delle relazioni e situazioni economiche e politiche che — come l'Italia ha sempre sostenuto ed in modo speciale in un noto documento del 1964 — deve essere il metro di valutazione dell'accettazione o meno delle intese della CEE con i singoli Stati terzi ».

8) *Negoziati con i Paesi del Maghreb.*

Nell'ambito a Sei, è proseguito l'esame dei problemi su cui si deve ancora raggiungere una posizione comune nel quadro del primo mandato parziale dato dal Consiglio alla Commissione per le trattative concernenti la stipula di Accordi di tipo associativo fra la CEE da un lato, la Tunisia ed il Marocco dall'altro (l'esame di detti problemi viene condotto avendo in vista anche i negoziati che dovranno aver luogo con l'Algeria).

Si attende che la Commissione faccia rapporto al Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulle conclusioni di questa prima fase delle trattative con i due Paesi maghrebini e proponga un progetto di « completamento di mandato ».

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto concerne i noti riflessi che l'allargamento della Comunità nell'area mediterranea comporta per il nostro Paese, va quindi rilevato che — con il completamento della politica agricola comune — sono state bensì soddisfatte le due condizioni da noi poste per dare il nostro assenso al prossimo mandato supplementare che il Consiglio dovrebbe conferire all'Esecutivo ai fini della prosecuzione delle trattative con la Tunisia ed il Marocco; permane, peraltro, la nostra impostazione che, nella conclusione di futuri accordi nell'area mediterranea, prevalga, fra i membri della Comunità, una visione unitaria di globalità e di sincronizzazione, nonchè il riconoscimento di adeguate contropartite per i Paesi membri le cui economie vengono maggiormente a risentire le conseguenze degli Accordi stessi. Come già si è visto all'inizio del presente capitolo nella « Risoluzione dell'equilibrato sviluppo della Comunità » dell'11 maggio u.s. è stato convenuto che questi criteri — così come sono stati da noi esposti nel « Memorandum » del maggio 1964 — debbono essere tenuti presenti al momento di procedere ad ogni accordo nell'area mediterranea.

9) Relazioni con Israele.

Tale nostra impostazione vale dunque anche nei confronti della domanda che, in data 4 ottobre, è stata presentata dal Governo di Israele per la stipula con la C.E.E. di un accordo di associazione che, secondo le intenzioni israeliane, dovrebbe sostituire, al 1° luglio 1967, l'accordo commerciale attualmente esistente. Per ora il Consiglio della C.E.E., nella sua riunione del 6-7 dicembre 1966, ha invitato la Commissione ad iniziare conversazioni esplorative con le Autorità israeliane e a riferirgli nel più breve tempo possibile sui problemi sollevati da quel Governo.

10) Negoziati con i Paesi dell'Africa orientale.

Nel mese di novembre ha avuto inizio la seconda fase dei negoziati associativi fra la C.E.E. ed il Kenya, l'Uganda e la Tanzania.

Le prime prese di contatto hanno tuttavia mostrato il persistere della stessa divergenza su cui già si arrestò, nei primi mesi dello scorso anno, la prima fase delle trattative: e cioè, mentre la Comunità insiste perchè siano concesse dai tre Paesi dell'Africa orientale a quelli della C.E.E. alcune, sia pur limitate, preferenze tariffarie (e ciò per ragioni di principio, per la coerenza con altre associazioni, e ai fini della stessa creazione di una zona di libero scambio voluta anche dagli associati), i tre Governi africani sono disposti ad accordare riduzioni daziarie che peraltro — a loro avviso — non dovrebbero essere discriminatorie, ma valide *erga omnes*.

11) Relazioni con la Spagna.

Sulla base delle conversazioni preliminari svoltesi con i delegati della Spagna, la Commissione della C.E.E. ha presentato, alla fine di novembre, un rapporto al Consiglio contenente: un resoconto dei colloqui esplorativi intervenuti tra la Commissione stessa ed i Rappresentanti del Governo spagnolo; uno studio delle richieste spagnole e alcune linee generali di possibili soluzioni per favorire lo sviluppo dei rapporti economici tra la C.E.E. e la Spagna.

Il Consiglio della C.E.E., nella sua sessione del 22 dicembre, ha rinviato l'esame di tale rapporto al Comitato dei Rappresentanti Permanenti con l'incarico di riferire al Consiglio stesso nel febbraio 1967.

12) Relazioni con i Paesi dell'America latina.

Nel febbraio scorso i Paesi latino-americani hanno presentato alla CEE un *Memorandum* attinente alle relazioni fra la Comunità e quel sub-continente: *Memorandum* in cui si ribadiscono le preoccupazioni per la politica tariffaria a favore dei prodotti provenienti dall'America latina, e si auspicano quindi sostanziali riduzioni per tali voci, oltre all'investimento di capitali europei nelle industrie estrattive e di trasformazione dei minerali, nonchè un'azione efficace della Comunità per assicurare « prezzi stabili e remunerativi » per i metalli greggi ed i prodotti primari.

A sua volta, la Commissione della CEE ha, nel giugno scorso, diffuso un rapporto sul secondo ciclo di riunioni del Gruppo di Contatto fra le missioni latino-americane accreditate presso la CEE ed i servizi della Commissione.

Tale rapporto contiene un esposto dello svolgimento degli incontri con i Latino-americani, senza commenti e senza proposte. Alla fine di dicembre la Commissione ha redatto al riguardo un nuovo documento del quale si inizierà presto l'esame.

In coerenza con l'atteggiamento apertamente favorevole allo sviluppo delle relazioni fra i Sei ed i Paesi Latino-americani, da parte italiana si è appoggiata, in sede comunitaria, la richiesta avanzata frequentemente dai Rappresentanti di quei Paesi di costituire una « Commissione mista di contatto » di carattere permanente, concepita come strumento di intesa, di reciproca informazione e di promozione dello sviluppo delle correnti di scambio e della collaborazione: il tutto nel quadro di una politica organica su base veramente comunitaria, opportunamente inquadrata nei lavori in corso in seno al G.A.T.T. e all'U.N.C.T.A.D.

Intanto, il 24 novembre 1966, il Consiglio della C.E.E. ha approvato una « Dichiarazione » con la quale si auspica la continuazione dei contatti con i Paesi latino-americani, per uno studio « efficace e regolare » dei loro problemi.

È stata anche sollecitata, da parte nostra, un'ampia discussione in seno al Consiglio dei problemi connessi ai rapporti fra la C.E.E. e l'America Latina e — in ispecie — un sollecito esame del rapporto conclusivo presentato dalla Commissione, come si è detto, alla fine di dicembre.

13) *Relazioni con la Jugoslavia.*

Nell'ottobre scorso il Governo Jugoslavo — nel lamentare che i negoziati, avviati nel settembre 1965 su un piano non formale dalla Jugoslavia per disciplinare i suoi rapporti commerciali con il Mercato Comune, non avessero portato a risultati positivi — ha compiuto un passo presso cinque dei Go-

verni membri, fra cui il nostro, per chiedere il loro appoggio affinché il Consiglio dei Ministri della C.E.E. esaminasse ufficialmente la opportunità di avviare negoziati, su un piano formale, fra la Comunità e quel Paese.

Relazioni con i Paesi dell'E.F.T.A.

In conformità ad una impostazione che rappresenta una costante della politica europeista dell'Italia, da parte nostra è stato riconfermato — in ogni sede ed in ogni circostanza che ci apparissero più appropriate — il nostro atteggiamento favorevole alla ricerca dei mezzi e delle soluzioni atti a favorire un ravvicinamento nonchè l'instaurazione di proficui rapporti tra la Comunità e l'E.F.T.A.

Abbiamo peraltro rilevato che, nelle Sessioni ministeriali dei Paesi dell'EFTA svoltesi a Bergen nel maggio del 1966, al precedente orientamento formulato nel noto promemoria rimesso dall'EFTA ai rappresentanti dei Paesi della C.E.E. nell'ottobre 1965 (promemoria cui i Sei non hanno ancora risposto) tendente ad instaurare una stretta collaborazione fra i due raggruppamenti economici nel loro insieme, è stato preferito un approccio diverso: si caldeggia cioè l'idea che ciascuno dei Paesi dell'EFTA, ed in primo luogo la Gran Bretagna, ricerchi bilateralmente con la C.E.E. — sia pure mantenendosi in stretta consultazione con gli altri suoi « partners » — le forme ed i modi di una partecipazione alla Comunità.

Relazioni con la Gran Bretagna.

Questo nuovo orientamento dei Sette ha avuto esplicita conferma nelle dichiarazioni fatte ai comuni dal Primo Ministro britannico, il 10 novembre u.s. In effetti, il signor Wilson — dopo aver preannunciato la convocazione a Londra — per il 5 dicembre — di una riunione dei Paesi aderenti all'EFTA, al fine « di tenersi reciprocamente informati dei propri sforzi individuali e di mantenersi in stretta consultazione in ogni fase delle proprie discussioni con i Paesi membri della C.E.E. » — ha informato che, subi-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to dopo tale riunione, egli stesso ed il Ministro degli Affari Esteri del Regno Unito visiteranno le capitali della C.E.E., per incontrarsi con i Capi di Governo dei Sei, « al fine di accertare se, nel caso che la Gran Bretagna accetti il Trattato di Roma, appaia possibile che gli interessi essenziali britannici e del Commonwealth siano salvaguardati ».

La Conferenza dei Governi dell'EFTA, che ha avuto luogo a Londra il 5 dicembre u.s., si è risolta in un pieno successo per il Primo Ministro Wilson: la sua iniziativa verso la C.E.E. è stata approvata con calore da tutti gli altri Paesi dell'EFTA, i quali si sono limitati a sottolineare da un lato la necessità di mantenersi in stretta consultazione in merito agli sviluppi dell'iniziativa britannica e, dall'altro, la necessità di continuare ad adoperarsi per assicurare, nel frattempo, un successo il più positivo possibile del negoziato Kennedy.

Da parte della Danimarca è stata espressa l'intenzione di compiere dei sondaggi in vista dell'adesione della CEE parallelamente a quelli britannici. Nel caso che i sondaggi britannici abbiano un esito positivo, si porrà — come si è già posto per l'Austria — il problema di trovare una formula associativa che salvaguardi lo « status » di neutralità di taluni Paesi dell'EFTA (Svezia, Svizzera e Finlandia, la quale ultima è soltanto « associata » all'EFTA).

Negoziato Kennedy.

Un ritmo di lavoro particolarmente intenso ha caratterizzato, nel 1966, le riunioni del Consiglio dedicate all'esame dei problemi posti dai negoziati multilaterali G.A.T.T. Tali riunioni, rivolte principalmente a preparare il terreno per una attiva ripresa dei negoziati a Ginevra — dopo l'interruzione prodottasi a seguito della crisi che aveva paralizzato, nell'ultimo semestre 1965, l'attività della Comunità — ha condotto all'adozione di una serie di decisioni importanti che hanno permesso il rilancio dei negoziati multilaterali.

Nel settore agricolo è stato così completato lo schema di accordo mondiale sui ce-

reali con la determinazione del livello del prezzo internazionale di riferimento e del tasso di autoapprovvigionamento; si sono precisate le offerte complementari della Comunità per i prodotti agricoli diversi dai cereali; sono stati depositati gli schemi di accordi mondiali per la carne bovina, per i prodotti del latte, per lo zucchero.

Nel settore industriale:

1) Sono stati fissati i tassi di riduzione per i prodotti chimici dei capitoli 29 e 30 della T.E.C., posti dalla Comunità in eccezione parziale;

2) sono stati approvati i tassi di riduzione per le carte di base ed i prodotti finiti del settore cartario;

3) sono state definite le offerte per la carta di giornale (mantenimento del dazio attuale del 7% con consolidamento di un contingente tariffario annuo a dazio nullo di tonnellate metriche 420.000);

4) è stata definita l'offerta della Comunità per la cellulosa carta (riduzione del dazio dal 6 al 3%);

5) sono state approvate le offerte per i prodotti tropicali (consolidamento delle riduzioni daziarie previste dalla Convenzione di Yaoundé);

6) sono state precisate le offerte per l'alluminio (mantenimento del dazio al 9% con consolidamento di un contingente tariffario di tonn. 100.000 al dazio del 5%);

7) sono state approvate le offerte per i prodotti agricoli trasformati (detti dall'articolo 235 del Trattato);

8) si è adottata, per i prodotti chimici, una risoluzione nella quale si prende atto dell'ipotesi di lavoro presentata dagli Stati Uniti per l'abolizione del sistema dell'« American Selling Price » affermando che essa, così come concepita, non può condurre a risultati equilibrati e soddisfacenti.

Il Consiglio ha, inoltre:

1) prorogato l'accordo con la Svizzera del 4 luglio 1962, al 30 giugno 1968. Con tale accordo la Comunità mantiene per taluni tessuti di seta la riduzione al 14% (in luogo del 17%) mentre la Svizzera si impegua

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da parte sua a mantenere la riduzione dei dazi, negoziati al Dillond-round, in favore della Comunità per le fibre sintetiche ed artificiali;

2) autorizzato la conclusione dell'Accordo tariffario CEE-Jugoslavia in vista dell'accessione di detto Paese al G.A.T.T.;

3) autorizzato la conclusione di un Protocollo con la Svizzera concernente l'accessione definitiva di detto Paese al G.A.T.T.;

4) prorogati gli accordi CEE-USA del 7 marzo 1962 e CEE-Canada del 29 marzo 1962 per la ripresa dei negoziati relativi al grano di qualità;

5) autorizzata la Commissione a rinegoziare, nel quadro del G.A.T.T., le concessioni tariffarie per taluni prodotti residui dalla estrazione dell'olio di oliva (che interessano particolarmente il nostro Paese);

6) conferito mandato alla Commissione per compiere sondaggi esplorativi per studiare eventuali modifiche da apportare ai regimi di importazione per i formaggi fusi ed il latte per la prima infanzia come contropartita da offrire al G.A.T.T. per rinegoziare i dazi relativi ai formaggi Emmenthal e Cheddar su nuovi livelli.

CAPITOLO 12

Interventi della CEE in favore delle zone dell'Italia colpite dalle recenti calamità naturali

Il Consiglio dei Ministri della CEE del 24-25 novembre 1966 — anche a seguito di una serie di passi diplomatici svolti dal Governo presso gli Stati membri della Comunità e presso la Commissione dalla CEE — ha approvato una serie di proposte relative agli aiuti comunitari in favore delle zone del nostro Paese colpite dalle recenti calamità naturali.

Più particolarmente il Consiglio dei ministri della CEE, dopo aver preso atto delle dichiarazioni fatte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Restivo, sull'estensione dei danni e sui provvedimenti di emergenza ed a più lungo termine adot-

tati dal Governo, ha approvato la seguente « decisione »:

« Il Consiglio della Comunità Economica Europea,

sentita la comunicazione del Governo italiano in merito alle catastrofiche inondazioni che hanno colpito gran parte del territorio italiano provocando danni di eccezionale entità,

preso atto della dichiarazione del Presidente della Commissione relativa ai provvedimenti che la Commissione intende prendere nell'ambito delle sue competenze e alle proposte che essa ha presentato o si ripromette di presentare prossimamente al Consiglio, per una contribuzione comunitaria alla ripresa delle regioni italiane sinistrate,

desideroso di manifestare la solidarietà della Comunità verso le popolazioni di queste regioni,

decide di adottare i provvedimenti più opportuni nei vari campi che rientrano nella competenza della Comunità allo scopo di apportare a queste popolazioni un aiuto rapido ed efficace,

decide di fare immediatamente procedere all'esame delle proposte presentate o che saranno presentate dalla Commissione, in particolare in campo agricolo e sociale, in modo da poter adottare le decisioni più urgenti già durante la sessione del 6 dicembre 1966,

invita la Banca europea degli investimenti a favorire con interventi finanziari alle migliori condizioni la realizzazione di progetti volti a ricostruire le strutture di produzione delle zone sinistrate ».

A sua volta la Commissione ha fatto, nello stesso Consiglio la seguente « dichiarazione »:

« La Commissione della Comunità economica europea,

considerando le calamità recentemente abbattutesi sul territorio della Repubblica italiana;

desiderosa di recare il suo contributo ad una concreta manifestazione di solidarietà sul piano comunitario;

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

afferma la sua volontà di presentare al Consiglio, nel quadro del Trattato, ogni utile proposta che permetta di contribuire a rimediare alle conseguenze delle inondazioni in Italia, a facilitare una normale ripresa dell'attività economica nelle regioni colpite, nonché di adottare, per quanto è di sua competenza, tutte le misure necessarie al raggiungimento di tali obiettivi;

esprime un parere in principio favorevole sulle domande che fossero eventualmente presentate dalla Repubblica italiana al fine di ottenere la sospensione dei dazi doganali o la concessione di contingenti tariffari, nonché, per i prodotti agricoli soggetti a regolamenti di organizzazione di mercato, l'attuazione di misure che si rivelassero necessarie per il raggiungimento dello stesso obiettivo;

constata la compatibilità con il Mercato comune, conformemente alle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 2 b) del Trattato di Roma, degli aiuti concessi alla Repubblica italiana per rimediare ai danni causati dalle recenti catastrofi. Essa inoltre considererà in principio favorevolmente i progetti di aiuti a più lunga scadenza, tendenti a promuovere la ripresa o la riconversione delle attività economiche esercitate nelle regioni o nelle zone colpite;

ritiene opportuno che un invito sia rivolto al Consiglio dei Governatori, al Consiglio d'Amministrazione e al Comitato di Direzione della Banca Europea per gli Investimenti affinché essi favoriscano, nel quadro delle loro rispettive competenze, mediante interventi finanziari supplementari attuati alle migliori condizioni, la realizzazione di progetti intesi a ripristinare le strutture produttive delle zone sinistrate ».

Sulla base di tale « decisione » e di tale « dichiarazione » il Consiglio dei ministri della CEE del 6-7 dicembre ha approvato una proposta della Commissione, in base alla quale vengono concessi all'Italia 10 milioni di u.c. da parte della « Sezione orientamento » del Fondo agricolo della CEE, da ripartire in egual misura tra il 1966 e il 1967 e da destinarsi alla riabilitazione e al miglioramento delle condizioni della produzione

agricola e delle installazioni per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti agricoli nelle zone colpite dalle alluvioni. La percentuale con cui la « Sezione orientamento » del Fondo agricolo parteciperà a detti programmi di riabilitazione sarà del 45 per cento delle spese (anziché del 25 per cento, come normalmente previsto dalle norme che regolano i finanziamenti comunitari dei programmi di miglioramento delle strutture agricole dei Paesi membri).

Il Parlamento Europeo, il 29 novembre 1966, ha approvato, dal canto suo, una Risoluzione del seguente tenore:

« Il Parlamento Europeo, profondamente commosso per la catastrofe che ha colpito varie Regioni italiane e che rappresenta un lutto per l'intera comunità europea:

1) *auspica* vivamente che i Consigli e gli Esecutivi elaborino delle proposte concrete per accordare, con ogni mezzo idoneo, aiuti atti a contribuire alla ripresa dell'attività economica e sociale delle regioni devastate;

2) *decide* di rispondere all'appello lanciato dal Governo italiano e di partecipare alla sottoscrizione aperta da quest'ultimo per soccorrere le popolazioni sinistrate ».

Successivamente, in data 1° dicembre 1966, lo stesso Parlamento europeo, dopo aver espresso il suo parere favorevole alla concessione all'Italia di 10 milioni di u.c. da parte della « Sezione Orientamento » del Fondo agricolo della Comunità, ha formulato le seguenti osservazioni: a) le proposte della Commissione devono essere considerate come un « primo passo »; b) la solidarietà comunitaria dovrebbe esprimersi attraverso l'erogazione di risorse « eccezionali » da parte del Fondo agricolo della CEE; c) la Commissione viene invitata a presentare un rapporto sulla situazione e sul da farsi, entro tre mesi dal deposito, da parte del Governo italiano, di un inventario dei danni; d) un programma comunitario « speciale » e a lunga scadenza dovrebbe essere fissato dal Consiglio della Comunità; e) detto programma di riabilitazione dovrebbe an-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che contemplare la prevenzione di eventuali catastrofi.

Il Vice Presidente della Commissione della CEE, signor Mansholt, rispondendo a nome della Commissione, ha promesso al Parlamento europeo che quest'ultima presenterà delle proposte specifiche, nel quadro di misure da adottarsi a più lunga scadenza, sulla base del rapporto che il Governo italiano presenterà sull'estensione dei danni.

È inoltre all'esame del Consiglio dei ministri della CEE una proposta della Commissione per la concessione all'Italia di aiuti di carattere sociale.

In base all'invito rivolto dal Consiglio dei ministri e dalla Commissione — di cui alle sopraccitate « decisione » e « dichiarazione » del 24-25 novembre 1966 — la Banca europea degli investimenti si accinge ad esaminare la concessione all'Italia di finanziamenti alle migliori condizioni, per realizzare progetti volti a ricostruire le strutture produttive delle zone colpite.

CAPITOLO 13.

Partecipazione italiana alla CEE

Ciò che ha caratterizzato l'attività comunitaria nel 1966 è stato, come si è detto, da un lato, il superamento — nello scorso gennaio — della crisi politica ed istituzionale apertasi nella CEE nel giugno del 1965 e, dall'altro, l'accordo raggiunto — nel maggio del 1966 — sul completamento e sul finanziamento, fino al 31 dicembre del 1969, della politica agricola comune.

Questi due risultati, sul piano delle relazioni esterne, hanno spianato la strada all'ulteriore, positivo corso del negoziato Kennedy e all'auspicabile **partecipazione della Gran Bretagna** (e di altri Paesi dell'EFTA) alla Comunità; sul piano interno hanno riportato la tranquillità nel settore economico ed in quello istituzionale, permettendo di riprendere il discorso su due delicati problemi non privi di connessione fra loro: quello dell'adesione della Gran Bretagna alla CEE e quello degli sviluppi istituzionali e politici della Comunità, sviluppi che consi-

deriamo indispensabili agli effetti della realizzazione delle politiche economiche di integrazione previste dal Trattato di Roma.

Il Governo italiano, nell'anno decorso, ha dato un contributo fattivo e costante al raggiungimento di questi due risultati, che hanno consentito la ripresa dei lavori comunitari dopo sette mesi di stasi pressochè totale, senza sacrificare ma, al contrario, salvaguardando sia gli obiettivi economici e politici dei Trattati istitutivi della Comunità europea, sia i legittimi interessi e le aspettative del Paese.

In primo luogo, l'accordo del maggio 1966 sul sistema di finanziamento della politica agricola comune fino al 31 dicembre 1969 ha permesso — attraverso l'adozione di adeguati criteri per calcolare le contribuzioni dei singoli Stati membri al Fondo agricolo ed attraverso il perfezionamento e l'estensione della regolamentazione comunitaria ad una serie di prodotti che interessano particolarmente la nostra agricoltura, come gli ortofrutticoli, l'olio d'oliva, il tabacco ed il vino — di correggere sensibilmente, anzi di capovolgere in prospettiva, lo squilibrio finanziario che si era necessariamente determinato nei primi anni fra l'ammontare dei contributi dell'Italia al Fondo agricolo della CEE e le somme erogate dal Fondo stesso al nostro Paese.

Gli obiettivi che ci eravamo proposti di raggiungere, nel negoziato del maggio 1966, erano sostanzialmente tre: 1) l'estensione della responsabilità finanziaria del Fondo agricolo ai nostri prodotti tipici (riso, ortofrutticoli, olio, vino e tabacco); 2) il raggiungimento — in prospettiva — di un equilibrio finanziario; 3) la conferma della necessità di attuare uno sviluppo armonico della Comunità (politica regionale e sociale, libera circolazione dei lavoratori nella CEE).

Per quello che riguarda il *primo* di questi tre obiettivi, abbiamo ottenuto i seguenti risultati:

alla data del *1° novembre 1966* sono entrati in applicazione il Regolamento ed il prezzo unico per l'olio d'oliva, il quale è così il primo prodotto agricolo ammesso alla libera circolazione nella CEE;

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla data del 1° gennaio 1967 entreranno in applicazione le disposizioni complementari, le norme di qualità e la libera circolazione degli ortofrutticoli;

alla data del 1° luglio 1967 sarà realizzata la libera circolazione dei cereali, della carne suina, delle uova, del pollame e delle altre materie grasse ed entrerà in applicazione l'organizzazione comunitaria per lo zucchero (la cui libera circolazione dovrà essere realizzata, al più tardi, al 1° luglio 1969);

alla data del 1° settembre 1967 verrà realizzata la libera circolazione del riso;

alla data del 1° aprile 1968 verrà realizzata la libera circolazione dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine;

alla data del 1° luglio 1968 verrà realizzata la politica agricola comune per il tabacco grezzo e la libera circolazione di questo prodotto, alla condizione, tuttavia, che, a tale epoca, i lavori concernenti il riordinamento del nostro monopolio tabacchi siano sufficientemente avanzati per escludere qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli Stati membri in tema di condizioni di approvvigionamento e di sbocchi in questo settore. La Commissione si è inoltre impegnata a presentare le sue proposte al riguardo al più presto. Malgrado la decisione del Consiglio dei ministri del dicembre 1964 — la quale, in materia di politica agricola comune per il tabacco si limitava a dire che detta regolamentazione avrebbe dovuto entrare in vigore « al più presto possibile » — abbiamo ottenuto un compenso forfettario di 15 milioni di u.c. per detto settore, da utilizzare, sin dall'annata 1967-68, « per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione nel settore del tabacco »; detta somma ci verrà versata dalla « Sezione Orientamento » del Fondo agricolo;

per il vino, la Commissione presenterà, anteriormente al 1° marzo 1967, una proposta per l'attuazione di una organizzazione comune dei mercati per i vini comuni, proposta che dovrà consentire il raggiungimento della libera circolazione di tali prodotti, al più tardi il 31 ottobre 1969. Il Consiglio

ha anche constatato che la decisione relativa al finanziamento della politica agraria comune non esclude la possibilità di una eventuale responsabilità finanziaria della Comunità per questo prodotto.

Per quello che riguarda il secondo dei nostri obiettivi (garanzia di un certo equilibrio finanziario), abbiamo ottenuto i seguenti risultati:

è stato confermato, per le annate 1965-66 e 1966-67, che i nostri contributi al finanziamento della politica agricola comune non supereranno rispettivamente i *plafonds* del 18 e del 22 per cento;

per le annate 1967-68 e 1968-69, e per il secondo semestre del 1969, attraverso il gioco combinato di una « chiave fissa » per l'Italia del 20,3 per cento (del 32 per cento per la Francia e del 31,2 per cento per la Germania) e di una « chiave mobile » di circa il 28 per cento, sembra ragionevole prevedere che il contributo complessivo dell'Italia al finanziamento della politica agricola comune non supererà il 23-24 per cento;

nello stesso periodo e con la stessa « chiave fissa » del 20,3 per cento, l'Italia contribuirà alle spese della « Sezione Orientamento » del Fondo agricolo mentre, in base alle esperienze degli anni scorsi, possiamo contare sulla concessione all'Italia di circa il 33-34 per cento delle erogazioni di detta « Sezione ». Dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1969 le erogazioni annuali della « Sezione Orientamento » verranno contenute entro il limite massimo di 285 milioni di u.c.: questo *plafond* è stato ottenuto superando una vivissima opposizione dei nostri partners, che non avrebbero voluto superare i 250.000.000. Va qui sottolineato il fatto che una limitazione dei mezzi della « Sezione Orientamento » sarebbe stata, comunque, inevitabile poichè detta « Sezione », dai 9 milioni di u.c. dell'annata 1962-63 era passata agli 81 milioni del 1965-66 ed ai 181 milioni del 1967: ciò in base al criterio — finora vigente — che le disponibilità della « Sezione Orientamento » corrispondono ad un terzo delle spese della « Sezione Garanzia ». Se si tiene conto del fatto che le regole vigenti stabiliscono che la « Sezione Orien-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tamento » finanzia soltanto il 25 per cento dei progetti di ammodernamento delle strutture agricole mentre l'altro 75 per cento deve essere rappresentato da fondi pubblici e privati del Paese interessato, si sarebbe arrivati, nel 1967-1968, ad una massa di investimenti nel settore delle strutture agricole, per l'intera Comunità, di circa un miliardo e mezzo di dollari, cifra questa considerata non « assorbibile ». Di conseguenza l'azione italiana ha dovuto mirare ad ottenere un *plafond* il più alto possibile; abbiamo anche ottenuto che detto *plafond* di 285 milioni di u.c. potrà essere aumentato, se necessario, con una decisione del Consiglio dei ministri della CEE, da adottare su proposta della Commissione. Anche qui si è trattato di un nostro successo, dal momento che gli altri cinque Paesi membri avrebbero preferito definire il *plafond* come semplicemente « rivedibile » (e, naturalmente, verso il basso); l'Italia ha anche ottenuto che la percentuale di partecipazione della « Sezione Orientamento » al finanziamento dei singoli progetti di ammodernamento delle strutture agricole, pur restando — come regola — ferma al 25 per cento, possa anche arrivare al 45 per cento « per taluni tipi di progetti che saranno definiti dai programmi comunitari »;

sempre per il periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1969 verrà adottato, in tema di aiuti all'esportazione di prodotti agricoli eccedentari verso i Paesi terzi, il cosiddetto « criterio del lordo », in base al quale l'Italia, pur essendo importatrice « netta » di prodotti agricoli, potrà beneficiare, per singole operazioni di esportazione verso i Paesi terzi, dei sussidi comunitari;

infine la Comunità — su sollecitazione italiana — ha confermato la sua « decisione » del dicembre del 1964, relativa alla preminente « necessità di migliorare le strutture agricole italiane ».

Tutta questa serie di decisioni ha creato le premesse per l'eliminazione dello squilibrio finanziario che si era creato, negli anni scorsi, nei rapporti fra « dare » ed « avere » dell'Italia con il Fondo agricolo della CEE. Come è stato riferito nella Relazione pre-

sentata nel dicembre dello scorso anno, l'Italia aveva registrato un *deficit* di 5 miliardi 811.000.000 di lire nel 1962-63, di 11 miliardi 506.000.000 nel 1963-64, e di 32.769.000.000 nel 1964-65. A partire dal 1965-66 (con l'erogazione all'Italia di compensi forfettari per gli ortofrutticoli e per l'olio d'oliva) e, più ancora, a partire dal 1966-67 e dal 1967-68 (con il completamento della politica agricola comune e con l'assunzione da parte del Fondo agricolo della CEE di una responsabilità finanziaria sempre più piena per le operazioni di intervento sul mercato interno e di aiuto alle esportazioni), verrà non solo raggiunto il pareggio ma assicurato anche un margine attivo.

Naturalmente, questa evoluzione positiva dipenderà non soltanto dall'esattezza delle previsioni sui volumi della nostra produzione agricola e sull'andamento degli scambi internazionali dei prodotti agricoli, ma anche dall'azione che sapremo svolgere, all'interno, per utilizzare al massimo i meccanismi comunitari di finanziamento della politica agricola comune, tanto nel campo degli interventi sul nostro mercato interno (per sostenere i prezzi dei prodotti agricoli) quanto nei settori degli aiuti all'esportazione dei prodotti agricoli verso i Paesi terzi e dell'ammodernamento delle nostre strutture produttive.

Quanto al *terzo obiettivo* che l'Italia si era proposta di raggiungere nei negoziati dello scorso maggio (sviluppo equilibrato della Comunità), è stata ribadita, a Bruxelles, in modo esplicito la necessità di sviluppare, accanto alla politica agricola comune anche le politiche regionale e sociale, è stato assunto l'impegno di realizzare la libera circolazione dei lavoratori nella CEE alla data del 1° luglio 1968, e cioè contemporaneamente alla realizzazione della libera circolazione dei prodotti agricoli ed industriali nella Comunità. Su quest'ultimo problema le esigenze italiane (come aveva anche sottolineato il CNEL) riguardavano due punti: la contemporaneità fra settori industriale e agricolo; l'opportunità di spostare la data perlomeno di un anno (dal 1° luglio 1968, in considerazione dell'avversa situazione congiunturale italiana degli anni 1963 e 1964).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche queste due nostre richieste sono state soddisfatte: il 1° luglio del 1967 verrà effettuata un'ulteriore diminuzione del 5 per cento dei dazi industriali intercomunitari, mentre il restante 15 per cento verrà abolito entro il 1° luglio 1968. Alla stessa data (essendo entrati, nel frattempo, in applicazione i Regolamenti comunitari per *tutti* i principali prodotti agricoli) verrà realizzata la libera circolazione dei prodotti agricoli, con una sola possibile eccezione: il vino, la cui libera circolazione dovrà essere realizzata, al più tardi, al 31 ottobre 1969.

Il raggiungimento di questi tre obiettivi non deve farci dimenticare che, alla data del 1° luglio 1968 — e cioè fra 18 mesi — verrà realizzata nella CEE la libera circolazione dei prodotti agricoli ed industriali e quindi, a tale data, cadranno le residue protezioni infracomunitarie. D'altra parte, entro il 30 giugno del prossimo anno si concluderà — ci auguriamo positivamente — il negoziato Kennedy, il quale avrà per effetto di abbassare la tariffa esterna della CEE, sia pure diluendo tale abbassamento entro un periodo di cinque anni.

Sul piano delle relazioni esterne della Comunità, va ricordato che i prossimi due anni saranno determinanti anche agli effetti dell'estensione geografica della CEE non soltanto in rapporto ai negoziati in corso (od a quelli imminenti) con l'Austria, con i Paesi dell'Africa del Nord, con Israele e con la Spagna, ma anche in rapporto alla recente iniziativa della Gran Bretagna di esplorare le condizioni ed i tempi per aderire alla CEE. Tale iniziativa, se avrà successo, comporterà l'adesione o l'associazione alla CEE anche di altri Paesi dell'EFTA.

Di conseguenza, la nostra economia, tanto nel settore industriale che in quello agricolo, deve prospettarsi una situazione in cui, sul nostro apparato produttivo, si eserciterà, nei prossimi anni, una accresciuta pressione concorrenziale tanto per effetto della realizzazione, a brevissima scadenza, del mercato unico, quanto per effetto dell'allargamento, a nord e a sud, di tale mercato, nonché dei risultati del negoziato Kennedy.

In questa prospettiva non si può che confermare quanto si è detto nella nostra pre-

cedente Relazione al Parlamento (pag. 84) e cioè che « sembra inevitabile che si debba strutturare il nostro programma nazionale di sviluppo economico nel senso di concentrare le risorse disponibili nel settore degli investimenti produttivi tanto nell'industria che nell'agricoltura; nella riforma del nostro sistema tributario; nella riforma della nostra legislazione sulle Società per azioni, al fine di facilitare — con i necessari controlli — processi di concentrazione industriale che consentano il raggiungimento di complessi produttivi di dimensioni « europee »; nell'ammodernamento della nostra rete di trasporti; nella riforma degli istituti finanziari e dei sistemi di finanziamento (delle nostre esportazioni, soprattutto in direzione dei Paesi in via di sviluppo, a condizioni agevolate); nella riforma del nostro sistema di formazione professionale e di ricerca scientifica e tecnica ».

Sul piano comunitario gli obiettivi ancora da raggiungere — dopo avere, in pratica, realizzato il disarmo tariffario intracomunitario e dopo aver gettato le basi della politica agricola comune — si riferiscono all'attuazione delle politiche economiche di integrazione: obiettivi assai ardui, per il raggiungimento dei quali si impone lo sviluppo della Comunità sul piano politico e su quello istituzionale.

E infatti evidente che una cooperazione politica istituzionalizzata ed una Commissione esecutiva unica, composta di membri qualificati ed autorevoli, rappresentano dei fattori indispensabili per affrontare e risolvere, nei prossimi mesi ed anni, i problemi di fondo dell'integrazione economica comunitaria e quelli dei rapporti della CEE con l'esterno, dalla partecipazione della Gran Bretagna e di altri Paesi dell'EFTA alla Comunità, agli sviluppi dei negoziati in corso per l'associazione di alcuni Paesi mediterranei, alla conclusione del negoziato Kennedy, ai rapporti con i Paesi dell'Europa orientale, dell'America Latina e, più generalmente, con i Paesi in via di sviluppo.

Il 1967 ed il 1968 si presentano come due anni che saranno principalmente dedicati al problema delle dimensioni geografiche della Comunità economica europea e dei rapporti

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di una tale Comunità allargata, con gli Stati Uniti da un lato e con i Paesi dell'Europa orientale dall'altro, mentre resta all'ordine del giorno il problema sempre più urgente — e che ha un carattere non solo economico ma anche e soprattutto politico — dei rapporti fra i Paesi industriali e quelli in via di sviluppo.

Una tale Comunità allargata pone, con carattere d'urgenza, lo studio e la soluzione dei problemi posti dall'attuazione delle politiche d'integrazione, sulle quali la Comunità stessa dovrà fondare i suoi rapporti politici ed economici con l'esterno: politica economica a medio termine, politica monetaria, armonizzazione fiscale, politica sociale e regionale, politica commerciale, dimensione delle imprese, libera circolazione dei capitali, controllo degli investimenti esteri, sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, sono tutti problemi la cui soluzione esige chiare convergenze politiche sugli obiettivi da raggiungere e sui mezzi e le procedure cui ricorrere.

Il 1966 è stato l'anno del superamento della crisi che aveva investito la Comunità nel-

l'estate del 1965; il prossimo anno dovrà essere quello dell'allargamento e del rilancio politico della Comunità economica europea, del rafforzamento delle sue istituzioni; delle Commissioni — di cui auspichiamo la fusione, prevista in un Trattato che è già stato ratificato dai sei Governi — e del Parlamento europeo, di cui auspichiamo una maggiore rappresentatività e maggiori poteri di decisione e di controllo.

Il Governo ritiene che il raggiungimento di questi due obiettivi rappresenti la condizione fondamentale per lo sviluppo della Comunità e per il mantenimento di quel ritmo e di quel dinamismo che ha contraddistinto i suoi primi otto anni di vita: al raggiungimento di questi due obiettivi il Governo dedicherà ogni energia.

Nel quadro di queste linee d'azione rientra la recente iniziativa del **Ministro degli esteri** — già menzionata nella parte introduttiva della presente relazione — di concordare un incontro a Sei a Roma in occasione del decimo anniversario dei Trattati istitutivi delle Comunità, con contemporanea riunione al vertice. Tale riunione dovrebbe aver luogo verso il prossimo mese di aprile.

ALLEGATO 1

Lussemburgo, 29 gennaio 1966

I. — Quando, nel caso di decisioni che possono essere prese a maggioranza su proposta della Commissione, sono in gioco interessi molto importanti di uno o più *partners*, i membri del Consiglio si adoperranno per trovare in un ragionevole lasso di tempo soluzioni che possano essere adottate da tutti i membri del Consiglio nel rispetto dei loro reciproci interessi e di quelli della Comunità, conformemente all'articolo 2 del Trattato.

II. — La delegazione francese ritiene che, per quanto riguarda il paragrafo precedente,

quando si tratta di interessi molto importanti, la discussione dovrà essere proseguita fino al raggiungimento di un accordo unanime.

III. — Le sei delegazioni constatano che esiste una divergenza circa quanto dovrebbe essere fatto qualora la conciliazione non riuscisse completamente.

IV. — Le sei delegazioni ritengono tuttavia che tale divergenza non impedisca la ripresa, secondo la normale procedura, dei lavori della Comunità.

ALLEGATO 2

Lussemburgo, 29 gennaio 1966

Materie per le quali si conviene di ricorrere a decisioni adottate con voto all'unanimità

I membri del Consiglio si prefiggono di adottare le decisioni seguenti, di comune accordo:

regolamento finanziario agricolo;
complementi da apportare all'organizzazione del mercato degli ortofrutti-
coli;

regolamento relativo all'organizzazione del mercato dello zucchero;

regolamento relativo all'organizzazione del mercato dei grassi;

fissazione dei prezzi comuni (latte, carne bovina, zucchero, riso, olio d'oliva, semi oleaginosi).

ALLEGATO 3

Lussemburgo, 29 gennaio 1966

Una stretta collaborazione fra Consiglio e Commissione è elemento essenziale per il funzionamento e lo sviluppo della Comunità.

Il Consiglio ritiene che, per migliorare e maggiormente intensificare tale collaborazione a tutti i livelli, sia opportuno applicare le seguenti modalità pratiche di collaborazione, da stabilirsi di comune accordo in base all'articolo 162 del Trattato C.E.E., senza che dette modalità intacchino le competenze e attribuzioni delle due Istituzioni.

1. — È auspicabile che prima di adottare una proposta di particolare rilevanza, la Commissione prenda gli opportuni contatti con i Governi degli Stati membri per il tramite dei Rappresentanti Permanenti, senza che questa procedura pregiudichi il diritto di iniziativa che la Commissione tra dal Trattato.

2. — Le proposte e tutti gli altri atti ufficiali che la Commissione invia al Consiglio e agli Stati membri potranno essere divulgati solo dopo che il Consiglio e gli Stati membri ne saranno stati investiti formalmente e dopo che i testi stessi risulteranno in loro possesso.

La *Gazzetta Ufficiale* dovrebbe essere così ordinata da fare apparire in modo distinto gli atti aventi forza obbligatoria. Le modalità secondo cui potranno uscire i testi soggetti a pubblicazione saranno fissate nell'ambito dei lavori in corso per la riorganizzazione della *Gazzetta Ufficiale*.

3. — Le credenziali dei Capi Missione degli Stati terzi accreditati presso la Comunità saranno presentate al Presidente del Consiglio e al Presidente della Commissione all'uopo riuniti.

4. — Sugli interventi di rappresentanti di Stati terzi, presso il Consiglio o la Commissione, in merito a questioni sostanziali, vi sarà informazione reciproca e in forma sollecita ed esauriente.

5. — In sede d'applicazione dell'articolo 162, il Consiglio e la Commissione procedono a consultazioni circa l'opportunità, le modalità e la natura dei collegamenti che la Commissione potrebbe istituire con organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 229 del Trattato.

6. — La collaborazione tra il Consiglio e la Commissione nel campo dell'informazione della Comunità, oggetto della deliberazione del Consiglio del 24 settembre 1963, sarà rafforzata per modo che il programma del Servizio Stampa e Informazioni sarà definito congiuntamente, come congiuntamente ne sarà seguita l'attuazione, secondo procedure che saranno precisate successivamente e che potrebbero includere la creazione di un apposito organismo.

7. — Nell'ambito dei regolamenti finanziari relativi all'elaborazione e all'esecuzione dei bilanci delle Comunità, il Consiglio e la Commissione definiranno i mezzi idonei ad aumentare l'efficacia del controllo sull'impegno, nonché sull'ordinazione ed esecuzione delle spese delle Comunità.

ALLEGATO 4

Programma di lavoro adottato a Lussemburgo il 29 gennaio 1966

Dopo aver raggiunto un accordo sul problema del voto a maggioranza qualificata e sulla collaborazione tra il Consiglio e la Commissione, le delegazioni degli Stati membri stabiliscono il seguente programma di lavoro:

A) I progetti di bilancio della CEE e della CECA sono approvati con procedura scritta, prima del 15 febbraio, e subito trasmessi al Parlamento europeo;

B) Il Consiglio della CEE si riunirà al più presto per risolvere con precedenza il problema del finanziamento della politica agricola comune. Al tempo stesso saranno ricominciate le discussioni sugli altri problemi e specialmente sui negoziati commerciali presso il GATT, nonché sui problemi relativi all'adeguamento delle tariffe nazionali alla Tariffa esterna comune;

C) I rappresentanti dei Governi degli Stati membri inizieranno, nel giorno fissato per la prossima sessione del Consiglio, conversazioni sui problemi concernenti la composizione della nuova Commissione, il Presidente e i Vicepresidenti della stessa.

Si metteranno anche d'accordo sulla data alla quale, nel corso del primo semestre e con riserva circa le ratifiche parlamentari, saranno depositati gli strumenti di ratifica dell'Accordo sulla fusione degli Esecutivi delle Comunità economiche europee. Non appena le prescritte ratifiche parlamentari saranno state ottenute ed un accordo sarà stato raggiunto in merito alla composizione, alla Presidenza e alle Vicepresidenze della Commissione, avrà luogo il deposito degli strumenti di ratifica.

ALLEGATO 5

Le decisioni del Consiglio dell'11 maggio 1966

I. — REGIME PER IL PERIODO DAL
1° LUGLIO 1967 AL TERMINE DEL
PERIODO TRANSITORIO

(anni 1967-68, 1968-69 secondo semestre 1969)

1. — *La libera circolazione dei prodotti
agricoli ed industriali*

a) La libera circolazione dei prodotti agricoli sarà effettuata tra il 1° novembre 1966 ed il 1° luglio 1968 mediante le seguenti azioni:

il 1° novembre 1966

messa in applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva, nonchè entrata in vigore del prezzo comune per questo prodotto;

entro il 1° gennaio 1967

messa in applicazione delle disposizioni complementari relative alla organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli, nonchè delle norme di qualità per gli ortofrutticoli commercializzati all'interno dello Stato membro produttore;

il 1° luglio 1967

messa in applicazione delle decisioni del Consiglio del 15 dicembre 1964 relative ai prodotti contemplati dai Regolamenti numeri 19-22;

messa in applicazione delle organizzazioni comuni dei mercati nel settore dello

zucchero e dei grassi (ad eccezione dell'olio d'oliva), nonchè entrata in vigore dei prezzi comuni per i semi oleosi;

messa in applicazione dei criteri per una politica comune di aiuti in agricoltura; il 1° settembre 1967

entrata in vigore del prezzo comune per il riso;

il 1° aprile 1968

entrata in vigore dei prezzi comuni per il latte, i prodotti lattiero-caseari e le carni bovine;

entro il 1° luglio 1968

entrata in vigore del prezzo comune per lo zucchero.

b) La libera circolazione dei prodotti industriali sarà attuata con la riduzione del 5 per cento dei dazi doganali intracomunitari il 1° luglio 1967, e con la loro abolizione il 1° luglio 1968; alla stessa data, sarà applicata la tariffa doganale comune.

c) Entro il 1° luglio 1967, la Commissione farà al Consiglio varie proposte intese a realizzare la libera circolazione dei prodotti di cui all'Allegato II, i quali a quella data non saranno ancora oggetto di una organizzazione comune dei mercati conformemente all'articolo 40, restando inteso che le organizzazioni comuni di mercato per i settori di cui al punto V del calendario agricolo, cioè i prodotti agricoli non commestibili, la pesca e il luppolo, saranno messe in applicazione entro il 1° luglio 1968.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. — *Le spese del Fondo*a) *Applicazione del principio « lordo »*

A decorrere dal 1° luglio 1967, le spese imputabili relative alle restituzioni all'esportazione nei paesi terzi sono calcolate in base al volume delle esportazioni lorde.

b) *Assunzione delle spese*

A decorrere dal 1° luglio 1967, le spese imputabili saranno prese a carico nella proporzione dei 6/6 per i prodotti ai quali si applica un'organizzazione comune di mercato.

Per gli altri prodotti, le modalità per una eventuale assunzione delle spese imputabili saranno fissate dal Consiglio, che si richiamerà alle regole suindicate, all'atto della decisione sull'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti.

c) *Responsabilità finanziaria della Comunità per il tabacco ed il vino.*

La Commissione presenterà entro il 1966 una proposta relativa all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco grezzo, abbinata a proposte per il riordinamento dei monopoli e l'abolizione delle discriminazioni in questo settore. Detta proposta potrebbe prevedere l'entrata in vigore dell'organizzazione comune di mercato a decorrere dal 1° luglio 1968, rimanendo inteso che il riordinamento dei monopoli dovranno essere sufficientemente avanzati in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.

La responsabilità finanziaria della Comunità nel settore del tabacco prevista nella risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1964 sarà coperta per il 1967-68 mediante l'assegnazione sulle risorse del FEOGA, sezione « orientamento », di una somma di 15 milioni di unità di conto a favore della Repubblica italiana per il miglioramento

delle strutture di produzione e di commercializzazione nel settore del tabacco.

La Commissione presenterà, anteriormente al 1° marzo 1967, una proposta per l'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per i vini comuni, proposta che dovrà consentire il raggiungimento della libera circolazione di tali prodotti entro il 31 ottobre 1969.

Il Consiglio constata che la decisione relativa al finanziamento della politica agricola comune non esclude la possibilità di una eventuale responsabilità finanziaria della Comunità per questo prodotto.

d) *Fissazione di un massimale di spesa per la sezione « orientamento » del Fondo**Il Consiglio*

conferma la propria risoluzione del 15 dicembre 1964, relativa alla necessità di migliorare le strutture agricole dell'Italia e del Lussemburgo, di cui la Commissione deve tener conto nel quadro della sezione « orientamento » del Fondo;

stabilisce che, a decorrere dal periodo di contabilizzazione del FEOGA 1967-68:

le spese della sezione « orientamento », calcolate a norma del regolamento n. 25, art. 5, par. 2, non possono superare l'importo di 285 milioni di unità di conto;

l'importo di cui sopra può essere aumentato dal Consiglio su proposta della Commissione;

le sovvenzioni concesse dal Fondo per un progetto non possono superare il 25 per cento dell'investimento realizzato. Tuttavia, per taluni tipi di progetti che saranno definiti dai programmi comunitari, tenuto conto segnatamente di quanto è ricordato più sopra a proposito dell'Italia e del Lussemburgo, la sovvenzione può essere aumentata, senza tuttavia poter superare un massimo del 45 per cento.

3. — *Le entrate del Fondo*

a) I contributi che interessano la sezione « garanzia » del Fondo sono calcolati in ba-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se ad un criterio di ripartizione che si compone come segue:

una parte mobile pari al 90 per cento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi riscossi dai paesi membri;

una parte che coprirebbe il resto dei suddetti contributi in base al seguente criterio di ripartizione fisso:

Belgio: 8,1; Germania: 31,2; Francia: 32,0; Italia: 20,3; Lussemburgo: 0,2; Paesi Bassi: 8,2.

b) I contributi che interessano la sezione « orientamento » del Fondo sono calcolati secondo il suindicato criterio di ripartizione fisso applicabile nel quadro della sezione « garanzia ».

II. — REGIME PER GLI ANNI 1965-66 E 1966-67

1. — Le spese del Fondo

a) Assunzione delle spese imputabili alla sezione « garanzia »

Per i prodotti che formeranno oggetto di organizzazioni comuni di mercato al 1° luglio 1965, l'assunzione delle spese imputabili si effettuerà per decimi, ossia in ragioni di 6/10 per la campagna 1965-66 e di 7/10 per la campagna 1966-67.

Qualora l'insieme delle decisioni che devono essere prese dal Consiglio e che figurano nell'elenco qui di seguito riportato si concretasse anteriormente al 1° luglio 1966, la progressione dell'assunzione sarà in ragione di 4/6 per l'anno 1965-66 e di 5/6 per l'anno 1966-67.

Elenco delle decisioni che devono essere prese dal Consiglio:

organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero;

organizzazione comune dei mercati dei grassi;

disposizioni complementari relative alla organizzazione del mercato degli ortofrutticoli;

applicazione delle norme di qualità agli ortofrutticoli commercializzati all'interno di ciascuno Stato membro;

livello comune dei prezzi per i sottoindicati prodotti: latte e prodotti lattiero-caseari, carni bovine, riso, zucchero, semi oleosi, olio di oliva;

criteri per l'attuazione di una politica comune di aiuti all'agricoltura.

Per gli altri prodotti per i quali un'organizzazione comune di mercato sarà applicata dopo il 1° luglio 1965 ed anteriormente al 1° luglio 1967, e qualora sia prevista la responsabilità finanziaria della Comunità, l'assunzione si effettuerà secondo le norme sopra enunciate a decorrere dalla entrata in applicazione di ciascuna delle organizzazioni suddette.

b) Responsabilità finanziaria della Comunità relativa a taluni prodotti per l'anno 1965-66

Olio d'oliva e ortofrutticoli

1) Alle condizioni qui di seguito illustrate, ed in deroga alle disposizioni degli articoli 13-22 inclusi nel Regolamento numero 17/64/CEE, viene assegnata come anticipo alla Repubblica italiana per l'anno 1965-1966 (bilancio 1967) una somma di 45 milioni di unità di conto prelevata dalle risorse del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « orientamento », al fine di migliorare le strutture di produzione e di commercializzazione delle olive, dell'olio di oliva e degli ortofrutticoli.

2) La Repubblica italiana partecipa al beneficio delle somme che rimangono disponibili nella sezione « orientamento » del Fondo alle condizioni vigenti ed allo stesso titolo degli altri Stati membri.

3) Entro il periodo di transizione il Governo italiano presenterà alla Commissione uno o più resoconti, accompagnati da documenti giustificativi, sulle spese effettuate a decorrere dal 1° novembre 1965 per le misure di cui al par. 1.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Zucchero

1) Le spese effettuate dal Regno del Belgio durante la campagna di commercializzazione 1965-66 a favore della commercializzazione dello zucchero daranno luogo ad un rimborso da parte del FEOGA, restando inteso che il contributo del Fondo non può superare il massimale di 4 milioni di unità di conto.

2) Tale contributo verrà contabilizzato nella sezione « garanzia » del FEOGA.

3) L'importo delle spese in questione deve essere presentato alla Commissione; l'appuramento dei conti verrà effettuato in occasione dell'intervento del FEOGA, sezione « garanzia », per il periodo 1965-1966.

c) Responsabilità finanziaria della Comunità nei settori dell'olio d'oliva, degli ortofrutticoli e dello zucchero per l'anno 1966-1967.

La Comunità continuerà a far fronte alla propria responsabilità finanziaria sino al momento in cui sarà posta in applicazione l'organizzazione comune dei mercati nei settori dell'olio d'oliva, degli ortofrutticoli e dello zucchero.

Il Consiglio prenderà, su proposta della Commissione, le decisioni necessarie per la realizzazione di questa responsabilità con un importo almeno pari a quello dell'anno precedente.

2. — Entrate del Fondo

I contributi finanziari degli Stati membri al Fondo sono calcolati in base ai seguenti criteri globali e forfettari:

Paesi	1965-1966	1966-1967
Belgio	7,95	7,95
Germania	31,67	30,83
Francia	32,58	29,26
Italia	18	22
Lussemburgo	0,22	0,22
Paesi Bassi	9,58	9,74

III. — ALTRI PROBLEMI TRATTATI NELLE DISCUSSIONI SUL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA AGRARIA COMUNE

1. — *Aspetti finanziari degli scambi coi paesi terzi di prodotti industriali risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di base*

Nel verbale della sessione del Consiglio durante la quale verrà presa una decisione sul finanziamento della politica agraria comune sarà inserita la dichiarazione seguente:

« Il Consiglio decide di studiare all'atto dell'esame della proposta di regolamento che istituisce un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, il problema degli aspetti finanziari delle importazioni e delle esportazioni di dette merci relativamente agli scambi con i paesi terzi. Il Consiglio decide di apportare una soluzione a questo problema, ammesso che tale studio la renda possibile, restando inteso che quest'ultimo comprenderà pure un'analisi degli aspetti giuridici ed economici di un'eventuale responsabilità comunitaria per le merci considerate.

Il Consiglio constata che la sua decisione sul finanziamento della politica agraria comune non esclude la possibilità di un'eventuale responsabilità finanziaria comunitaria per le merci considerate ».

2. — *Eventuale perequazione dei gettiti dei dazi doganali a decorrere dall'attuazione della libera circolazione delle merci*

Il Consiglio emetterà la decisione il cui testo figura all'Allegato I. Sul verbale della riunione del Consiglio sarà, inoltre, inserita la seguente dichiarazione:

« È inteso che la risoluzione del Consiglio circa la perequazione delle entrate provenienti dai dazi doganali lascia salve tanto la base giuridica quanto la procedura secondo le quali verrà istituito il sistema generale di perequazione o saranno prese speciali misure ».

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. — *Problemi connessi con l'attuazione di un'organizzazione comune dei prodotti nel settore dei grassi*

La dichiarazione della Commissione il cui testo figura all'Allegato II sarà iscritta nel verbale del Consiglio.

4. — *Esportazioni di prodotti agricoli verso la zona sovietica d'occupazione in Germania*

a) La zona sovietica di occupazione in Germania non è da considerare paese terzo nel senso dei regolamenti relativi al finanziamento della politica agricola comune.

b) Le misure nazionali per l'incremento delle esportazioni agricole verso la zona sovietica di occupazione in Germania formeranno oggetto di consultazioni dei Governi interessati con il Governo tedesco.

Il Governo tedesco procederà a consultazioni con i Governi interessati, qualora tema che le misure previste abbiano conseguenze dannose sui suoi rapporti con la zona sovietica di occupazione in Germania.

c) Fatta salva la propria posizione giuridica, il Governo della Repubblica federale di Germania ritira la riserva sull'assunzione delle spese sostenute per le restituzioni durante le campagne 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

5. — *Problemi attinenti alle entrate proprie della Comunità*

Il Consiglio inizierà la procedura di cui all'articolo 201 del Trattato in modo che le disposizioni dell'articolo 2 del Regolamento n. 25 siano poste in applicazione al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 8 del Trattato.

A L L E G A T O I

Progetto di risoluzione del Consiglio

1. — Prima della soppressione dei dazi doganali intracomunitari, gli Stati membri provvedono ad armonizzare le rispettive legislazioni doganali e fiscali in modo da evitare d'incoraggiare l'immissione in libera pratica in uno Stato membro di merci provenienti da paesi terzi e destinate in realtà al consumo in un altro Stato membro. Tale armonizzazione riguarda, in particolare:

a) le norme doganali relative alla classificazione delle merci in base alla nomenclatura della tariffa doganale comune;

b) le norme per la determinazione del valore in dogana;

c) le norme generali per lo sdoganamento delle merci, ivi comprese le modalità di pagamento dei dazi doganali;

d) alcune disposizioni nazionali relative alla imposta sulla cifra d'affari per quanto riguarda il transito intracomunitario; que-

sta armonizzazione viene realizzata per quanto è possibile nel quadro dei lavori di armonizzazione fiscale.

Prosegue inoltre attivamente l'elaborazione di una procedura di « transito comunitario » per agevolare il transito delle merci « terzi » all'interno della CEE in regime di sospensione dei dazi doganali.

2. — Le amministrazioni doganali degli Stati membri collaborano fra di loro e con la Commissione allo scopo di evitare deviazioni di entrate provenienti dai dazi doganali a svantaggio dei paesi destinatari delle merci. I provvedimenti messi in atto a tal fine non dovranno in alcun modo ostacolare la libera circolazione dei prodotti all'interno del Mercato comune.

3. — Su richiesta di uno Stato membro la Commissione constata, dopo la soppres-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione dei dazi doganali intracomunitari, le deviazioni di entrate doganali di una certa entità. Essa ne informa al più presto il Consiglio. Su raccomandazione o proposta della Commissione, il Consiglio o gli Stati membri:

istituiscono un sistema generale di perequazione,

oppure adottano misure speciali per compensare le deviazioni di entrate, a seconda dell'entità e del carattere delle deviazioni constatate.

4. — Ai fini dell'applicazione delle misure di cui al par. 3, la Commissione stu-

dia, in collaborazione con gli Stati membri:

le modalità per l'accertamento delle deviazioni di entrate doganali a scapito dei paesi destinatari delle merci;

i criteri di ripartizione di dette entrate doganali fra gli Stati membri, e, non appena possibile, al più tardi nove mesi prima della soppressione dei dazi doganali intracomunitari, trasmette una comunicazione al Consiglio.

5. — Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni che essa ritenga necessarie per accertare eventuali deviazioni di entrate.

A L L E G A T O I I

Problemi connessi con l'applicazione della organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

Conformemente ai principi stabiliti nella sua risoluzione del dicembre 1963 relativa alla politica dei grassi vegetali, il Consiglio conferma che è necessario fare entrare in vigore le misure speciali da applicare ai grassi vegetali originali dei SAMA alla stessa data del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati dei grassi.

Esso ricorda d'altronde quanto sia importante predisporre tempestivamente l'applicazione, anch'essa prevista nella citata risoluzione, delle disposizioni relative al finanziamento della politica dei grassi (proposta della Commissione relativa all'istituzione di un'imposta sui grassi).

A L L E G A T O I I I

Risoluzione del Consiglio concernente l'equilibrato sviluppo della Comunità

a) *Armonizzazione fiscale*

La realizzazione ed il compimento del mercato comune implicano la soppressione di tutti gli ostacoli agli scambi. La Comunità ed i Governi degli Stati membri prenderanno quindi gradualmente tutte le misure necessarie al raggiungimento di tale obiettivo.

A tal uopo il Consiglio, nell'intento di procedere alla graduale soppressione delle

frontiere fiscali tra gli Stati membri, delibererà anteriormente al 31 gennaio 1967 sulle prime due proposte di direttiva della Commissione per l'armonizzazione delle disposizioni legislative degli Stati membri in materia di imposte sulla cifra d'affari.

b) *Politica commerciale*

Consapevole del fatto che i progressi della propria edificazione interna implicano

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conseguenze sul piano delle relazioni economiche esterne, la Comunità conferma l'intendimento di contribuire allo sviluppo del Commercio internazionale nello spirito dell'articolo 18 del Trattato. Quanto ai negoziati multilaterali nell'ambito del GATT, ai quali la Comunità attribuisce il massimo interesse, il Consiglio procederà in ciascuna delle sue sessioni ad un esame panoramico dell'andamento di tali negoziati sui due piani agricolo ed industriale. In funzione dei progressi compiuti, esso apporterà alle direttive destinate alla Commissione le aggiunte che si renderanno necessarie per consentire a quest'ultima di condurre a buon fine i negoziati.

Nell'emanare le decisioni che si riveleranno necessarie nel settore delle relazioni economiche esterne, il Consiglio terrà conto dei problemi connessi con lo sviluppo economico di talune regioni degli Stati membri. Per quanto riguarda in particolare i negoziati con i paesi del bacino del Mediterraneo, il Consiglio prenderà in considerazione il memorandum presentato dal Governo italiano l'8 maggio 1964.

Nel quadro delle disposizioni del Trattato sulla politica commerciale durante il periodo di transizione, il Consiglio delibererà quanto prima sulle varie proposte che la Commissione gli ha già presentato o potrebbe presentargli in seguito.

Il Consiglio incarica il Comitato dei Rappresentanti permanenti di riferirgli sulla prassi attualmente seguita negli Stati membri in materia di crediti all'esportazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato.

Il Comitato dei Rappresentanti permanenti è incaricato di fare una relazione anche sulla politica di credito all'esportazione nei confronti della zona sovietica di occupazione in Germania.

c) *Politica sociale*

Il Consiglio mette in risalto l'importante funzione della politica sociale ai fini dello sviluppo armonico del mercato comune.

Dopo aver preso atto delle disposizioni emanate per accelerare i lavori sulle proposte della Commissione in questo settore, e particolarmente in merito al Fondo sociale europeo, il Consiglio delibererà su tali proposte nel più breve termine, comunque non oltre il 31 gennaio 1967.

d) *Politica regionale*

Conscio dell'importanza dei problemi di politica regionale connessi col proseguimento di una rapida ed equilibrata espansione economica in tutti gli Stati membri, il Consiglio esaminerà al più presto possibile la nota della Commissione al riguardo.

e) *Brevetti e società di tipo europeo*

Il Consiglio ed i Governi degli Stati membri esamineranno al più presto i problemi relativi al diritto europeo dei brevetti ed alla creazione di una società di tipo europeo.

Le decisioni del 26 luglio relative all'organizzazione dei mercati nei settori dello zucchero, dei grassi e degli ortofrutticoli

Durante l'ultima settimana di luglio, il Consiglio della CEE ha adottato una serie di decisioni importanti, concretando in tal modo il programma di lavoro fissato sei mesi prima dai Ministri a Lussemburgo; tali decisioni si dividono in quattro parti:

la messa in opera delle decisioni dell'11 maggio 1966, in particolare l'adozione del Regolamento relativo al finanziamento della politica agraria comune e la decisione

sul compimento dell'unione doganale industriale il 1° luglio 1968;

le organizzazioni comuni dei mercati nei settori degli ortofrutticoli, dello zucchero e i grassi;

la fissazione di prezzi unici ancora mancanti, in particolare dei prezzi comuni per i prodotti lattiero-caseari, le carni bovine, il riso, lo zucchero e i grassi vegetali;

gli aspetti agricoli del Kennedy-Round.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 6.

B.E.I. - Prestiti approvati al 31 dicembre 1966
Ripartizione per Paesi

	N. progetti	Prestiti B.E.I. (milioni di u.c.)
I. — OPERAZIONI ORDINARIE:		
<i>Paesi membri:</i>		
Belgio	1	4,80
Germania	11	51,13
Francia	14	84,72
Italia	85	458,51
Lussemburgo	1	4,02
	<hr/>	<hr/>
	112	603,18
 <i>Paesi associati (1):</i>		
Grecia	14	54,23
Costa d'Avorio	1	1,02
Camerun	4	8,52
Congo Brazzaville	1	9 —
Senegal	1	2,43
	<hr/>	<hr/>
	21	75,20
	<hr/>	<hr/>
Totale.....	133	678,38
 II. — OPERAZIONI SPECIALI:		
Turchia	13	67,75
	<hr/>	<hr/>
TOTALE GENERALE.....	146	746,13

(1) La B.E.I. ha inoltre dato parere favorevole per un prestito a condizioni speciali sulle risorse del FED per 3,6 milioni di u.c.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 7

Ripartizione per nazionalità dei contratti per lavori e degli accordi di assistenza tecnica
e ripartizione per Paesi di origine dei contratti di fornitura

Tutte le zone

Situazione al 30-9-1966 - Valori in 000 U/C

P A E S I	LAVORI (*)		FORNITURE		STUDI, CONTROLLO TECNICO E DIREZIONE DEI LAVORI			TOTALE				
	Montante	30,9 1966 %	31,3 1966 %	Montante	30,9 1966 %	31,3 1966 %	Montante	30,9 1966 %	31,3 1966 %	Montante	30,9 1966 %	31,3 1966 %
	Belgio	4.555	1,37	1,52	1.083	3,49	2,18	9.313	12,06	11,10	24.951	3,40
Repubblica Federale di Germania	14.166	4,27	4,45	6.717	21,65	21,72	15.867	20,56	20,37	36.750	8,36	8,55
Francia	168.175	50,72	48,74	13.031	42,01	42,49	17.088	22,14	22,16	198.294	45,09	43,50
Italia	44.197	13,33	14,70	3.501	11,29	11,87	13.312	17,25	17,70	61.010	13,87	15,05
Lussemburgo	825	0,25	—	6	0,02	0,02	612	0,80	0,96	1.443	0,33	0,17
Paesi Bassi	10.225	0,08	3,41	830	2,68	2,09	7.310	9,47	10,36	18.365	4,18	4,58
SAMA/PTOM	89.430	26,98	27,18	5.498	17,72	18,02	13.669	17,72	17,35	108.597	25,69	24,76
Paesi terzi	—	—	—	353	1,14	1,16	×	—	—	353	0,08	0,08
Totale	331.573	100%	100%	31.019	100%	100%	77.171	100%	100%	439.763	100%	100%
	75,40%			7,05%			17,55%					

(*) Le quote parti dei contratti assegnati a gruppi di imprese sono incorporati negli ammontari attribuiti ai paesi corrispondenti.

PARTE SECONDA

LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

LA COMUNITA' EUROPEA
PER L'ENERGIA ATOMICA

PREMESSA

Nella relazione presentata al Parlamento lo scorso anno si sono posti in rilievo elementi di un difettoso funzionamento della Comunità Europea per l'Energia Atomica.

Sono elementi i quali, direttamente o indirettamente, trovano la loro origine nella diversa politica e struttura industriale dei sei Paesi e nel diverso ordine di priorità che per diverse ragioni da questi viene attribuito allo sforzo nucleare nazionale.

Quegli elementi contengono le premesse di un processo involutivo: prodotto di uno squilibrio, essi, in luogo di correggerlo, tendono naturalmente a consolidarlo, anzi ad aggravarlo

Divengono, quindi, a loro volta, la causa di una crisi la quale, per aver fatto intero il suo corso, sollecita ormai un completo riesame della situazione, alla luce degli sviluppi economici e tecnici di questi ultimi anni.

Un riesame al quale si lavora oggi in tutti i Paesi comunitari e nello stesso Parlamento europeo e che vuole individuare le ragioni più vere della crisi e dunque i possibili rimedi.

Converrà, pertanto, nella nostra analisi, tenere separato discorso: per ricordare brevemente, nel capitolo I, le attività della CEEA nell'ultimo anno e poi per ritracciare, nel capitolo II, origini e sviluppo della crisi di Euratom, indicando le vie di soluzione che, a nostro avviso, per quella si raccomandano.

CAPITOLO I.

LE ATTIVITA' DELLA CEEA NEL 1966

Attività aperte nel 1966 e ancora allo studio

— Revisione del secondo Programma quinquennale.

Alla fine del settembre la Commissione ha informato il Consiglio dei ministri che il secondo Programma quinquennale (1° gennaio 1963-31 dicembre 1967), già modificato nel maggio del 1965, dovrà essere nuovamente modificato, soprattutto per assicurare il completamento delle attività previste nel settore dei reattori veloci.

Una decisione per la revisione richiede, come è noto, l'unanimità.

La Commissione ha segnalato che, per portare a termine il programma, occorrono 23,26 milioni di u. c. (1) al di là di quanto previsto nel maggio 1965. Di questi, 14,60 milioni di u. c. sono destinati alla Associazione Euratom-CEA (2) e 8,66 milioni di u. c. sono destinati alla Associazione Euratom-Gfk (Germania).

La Commissione ha quindi raccomandato la adozione di una serie di misure di carattere finanziario volte a consentire la copertura di quel *deficit* con un esborso minimo di denaro « fresco » da parte degli Stati membri (circa 3 milioni di u. c.). Quelle misure comporterebbero tra l'altro che — così come già fatto dalla Germania nel quadro della Associazione Euratom-Gfk — anche la Francia assuma, per lo meno provvisoriamente, nel quadro dell'Associazione Euratom-CEA, gli oneri derivanti dal maggior costo del plutonio destinato agli impianti sperimentali (Masurca) sviluppati in Francia con la partecipazione di Euratom (2,86 milioni di u. c.).

Circa il PEC (programma italiano sui reattori veloci) (3) la Commissione ne ha raccomandato l'adozione, precisando che il finanziamento sarebbe avvenuto sui fondi all'uo-

(1) 1 unità di conto = 1 dollaro degli S.U.

(2) Commissariat à l'Energie Atomique.

(3) Trattasi di un reattore veloce, destinato alla Prova di Elementi di Combustibile.

po riservati alla Associazione Euratom-CNEN (1), ma indicando chiaramente — nonostante contrario avviso del Governo italiano — che il PEC costituirebbe un nuovo programma: la sua applicazione rappresenterebbe quindi una vera e propria « decisione di programma », da prendere nel quadro di una nuova revisione del secondo Programma quinquennale e, quindi, alla unanimità.

Il Consiglio dei ministri, riunitosi il 27 ottobre, non ha potuto constatare l'esistenza delle premesse necessarie all'approvazione unanime di una seconda revisione.

Le posizioni francesi, sia sulla opportunità di una approvazione del P.E.C. sia sulla formula di finanziamento del plutonio destinato alla Associazione Euratom-CEA, hanno reso necessario un rinvio delle discussioni ai Rappresentanti Permanenti.

Da parte italiana si insiste sul fatto che, rappresentando il P.E.C. lo sviluppo tecnico dell'accordo di associazione Euratom-CNEN già stipulato sul RAPTUS, la decisione sul P.E.C. non comporti una revisione di programma ma sia di esclusiva competenza della Commissione.

Circa il plutonio, mentre in un primo momento è sembrato che l'Associazione Euratom-CEA non avesse diritto alla consegna di esso senza un preventivo accordo sulle relative modalità di pagamento, successivamente la Commissione, su parere favorevole di cinque Stati membri e l'opposizione italiana, ha deciso di consegnare comunque il plutonio, in attesa di un accordo sul finanziamento.

I negoziati sulla seconda revisione sono dunque fermi, non essendo apparente una soluzione ai problemi finanziari e non potendosi giungere ad un accordo unanime sulla scelta dei programmi.

— Sistema di controlli Euratom e sistema AIEA.

Nella precedente relazione al Parlamento si sono posti in rilievo gli elementi fondamentali del sistema di controlli Euratom:

(1) 9 milioni di u.c.

un sistema il quale, insieme alle norme relative all'Agenzia di approvvigionamento, ha avuto, nella mente dei redattori del Trattato, una funzione caratterizzante dal punto di vista strutturale-istituzionale, così come, in una unione doganale, avrebbe una tariffa esterna comune.

Il sistema Euratom è un sistema regionale; la sua utilità viene quindi oggi posta in dubbio da coloro i quali guardano con urgenza sempre maggiore alla adozione universale, da parte dei Paesi dotati di una industria nucleare, di un sistema di controlli unificati che si applichino a quella industria e ne garantiscano la destinazione pacifica.

La Conferenza dell'AIEA, tenutasi a Vienna il 21-28 settembre, ha posto in evidenza una aspirazione diffusa a favore di una estensione generale del sistema AIEA alle installazioni nucleari pacifiche di tutti i Paesi membri. Ciò dovrebbe costituire il primo passo verso un accordo generale sulla non proliferazione: i controlli AIEA varrebbero ad assicurare il rispetto delle obbligazioni poste da quell'accordo.

Alla stessa Conferenza AIEA, le delegazioni cecoslovacca e polacca hanno poi proposto, con l'appoggio sovietico, la creazione in Europa centrale di una zona di applicazione generale del sistema di controlli AIEA. I due Governi hanno cioè offerto di porre sotto controllo AIEA le installazioni nucleari dei rispettivi Paesi alla condizione che altrettanto faccia la Germania occidentale.

Il piano cecoslovacco, che esplicitamente si richiama al piano Rapacki e al piano Gomulka, è attualmente allo studio. Un suo esame preliminare lascia però tanto più perplessi in quanto che la sua accettazione e la estensione dei controlli AIEA ad uno dei Paesi comunitari vorrebbe tra l'altro dire rompere la esclusività del sistema di controlli Euratom sul territorio dei Paesi membri e quindi porre nel nulla uno degli elementi fondamentali della struttura della CEEA.

La proposta ceco-polacca va dunque valutata anche per i riflessi che essa non mancherebbe di avere su aspetti molto precisi del processo europeo il quale già, nel caso specifico, soffre di non poche incertezze.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comunque, occorre osservare che i due sistemi di controllo (Euratom e AIEA) sono stati concepiti per assicurare il rispetto di alcuni principii posti dai due Trattati. E certo che nei due casi quei principii non impongono agli Stati membri un obbligo di disarmo nucleare: entrambi, infatti, lasciano libero uno Stato, il quale sia interamente autosufficiente, disponga cioè della materia prima, della tecnologia e dei mezzi economici e finanziari necessari, di dotarsi di un armamento atomico.

Così è membro di Euratom la Francia.

Sono membri dell'AIEA Stati Uniti, Gran Bretagna, Russia, Francia.

Come sistema regionale, Euratom è pienamente in grado di assicurare la destinazione pacifica del materiale fissile ceduto per usi pacifici ai membri di Euratom da Paesi terzi produttori e utilizzato sul territorio dei sei Paesi.

Il sistema di controlli Euratom è quindi, in pratica, equivalente al meccanismo AIEA.

Il legame « disarmo-Euratom » sembra dunque artificioso, se si vuole restare nel campo delle valutazioni tecniche.

Sembra pericoloso ove venga ripresentato sul piano politico, nei termini di una scelta perentoria.

Le consultazioni sull'argomento sono ancora in corso, a Bruxelles, per una soluzione che, salvaguardando il carattere « esclusivo » del sistema Euratom sul territorio dei Paesi membri, rappresenti anche una base soddisfacente per la composizione dei più vasti interessi politici che si vogliono tutelare.

Per considerazioni di opportunità politica si è dunque rinunciato a discutere al Consiglio dei Ministri del 27 ottobre un progetto del Governo olandese volto ad ottenere che fosse posta sotto controllo AIEA — quale esempio di « buona volontà » politica — una installazione nucleare sita sul territorio della Comunità: gli impianti di ritrattamento di Eurochemic, costruiti a Mol, in Belgio.

— Richiesta Euratom alla USAEC per fornitura di plutonio.

Nel febbraio, l'Agenzia di approvvigionamento della CEEA ha richiesto l'accordo dell'USAEC (United States Atomic Energy Commission) su un emendamento al « Memorandum di intesa » stipulato dai due enti nel maggio 1964. Tale emendamento dovrebbe consentire la fornitura ad Euratom di un ulteriore quantitativo di 1.000 Kg. di plutonio oltre i 500 già previsti dal « Memorandum di intesa ».

È da osservare che le norme del Trattato relative all'approvvigionamento (Capo VI) sono scadute il 1° gennaio 1965 e che le consultazioni necessarie a sostituirle con un regolamento più aderente alla situazione del mercato hanno ormai avuto luogo.

Un accordo unanime sulle nuove norme non è mai stato raggiunto: sembra però che non si dia un caso di *vacatio legis* e che le norme del Capo VI debbano intendersi prorogate fino al momento in cui entreranno in vigore nuove disposizioni atte a sostituirle.

Attività concluse nel 1966.

Le realizzazioni di Euratom sono state nel 1966, dato quanto si preciserà nel Capitolo secondo, di necessità molto modeste:

— Dragone.

Nel maggio 1966 si è approvato il prolungamento dal 1° aprile al 31 dicembre 1967 (ed oltre se sarà necessario) dell'accordo Euratom-UKAEA (1), firmato il 19 novembre 1962 per lo sviluppo di un reattore ad alta temperatura: il cosiddetto dragone.

L'intervento dell'Euratom per i nove mesi di prolungamento delle attività del dragone comporrà un contributo comunitario alla impresa di circa 2 milioni di dollari.

Il progetto dragone è stato varato nel marzo del 1969, sotto forma di impresa comune dell'ENEA (Agenzia europea per la energia nucleare). Ad esso partecipano dodici

(1) United Kingdom Atomic Energy Authority.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Svezia e Svizzera. I sei Paesi membri di Euratom sono rappresentati dalla Commissione.

Il costo totale del progetto, fino alla fine del 1967, sarà di 75 milioni di u. c. (1). Di questi, il 46 per cento sarà contribuito da Euratom. L'Italia, a sua volta, pagherà il 23 per cento del contributo Euratom (2).

Il Dragone, funzionante con uranio arricchito e raffreddato ad elio, ha operato nel 1966 ad una temperatura di 1250 gradi, superiore a quella di qualsiasi altro reattore attualmente funzionante o allo studio nel mondo.

Questa esperienza, realizzata sulla base di una cooperazione internazionale *ad hoc* per un progetto pre-industriale ben definito e di avanzate caratteristiche scientifiche e tecniche, ha dunque dato risultati ottimi: grande parte del merito ne va all'impegno e al contributo che all'impresa ha arrecato la Gran Bretagna.

— Protezione sanitaria.

Nell'ottobre è stata approvata una direttiva che modifica le norme di base relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

I rapporti CEEA-Italia nel 1966.

1) È stato rinnovato fino al 31 dicembre 1967 il contratto di associazione Euratom-CNEN nel settore della fusione termonucleare. Il contributo Euratom per il triennio 1965-67 è pari al 47 per cento delle spese totali ed ammonta a circa 1,9 miliardi di lire.

2) Sono stati rinnovati fino al 31 dicembre 1967 due contratti di associazione Euratom-CNEN rispettivamente nei settori della radiobiologia marina e della immunogenetica. Il contributo Euratom per il biennio 1966-

1967 è pari in media al 40 per cento delle spese totali e ammonta complessivamente a circa 250 milioni di lire.

3) Sono stati stipulati contratti con Enti e industrie italiani nel settore dei reattori ad acqua di tipo sperimentato, che hanno comportato contributi comunitari per circa 2 miliardi.

* * *

La partecipazione comunitaria a programmi italiani, sopra ricordata, deve essere valutata in un quadro più ampio.

Proprio nel 1966, a causa del mancato inserimento dell'Italia nel settore della collaborazione comunitaria sui reattori veloci, si è registrato un peggioramento della posizione del nostro Paese, per quanto riguarda la ripartizione dei contratti Euratom fra i Paesi membri.

Secondo dati approssimativi e ufficiosi, ma attendibili, la partecipazione comunitaria per via contrattuale ai programmi dei sei Paesi ammonta complessivamente, nel periodo 1963-1966, a circa 192,5 milioni di u.c. così suddivisi:

Italia	29,5	milioni di u.c.
Francia	72	milioni di u.c.
Germania	56	milioni di u.c.
Belgio	22,5	milioni di u.c.
Olanda	12,5	milioni di u.c.

Ciò significa che i rapporti tra i contratti Euratom assegnati ai singoli Paesi ed i contributi che questi ultimi sono stati tenuti a versare alla Comunità per la parte del bilancio destinata alle Associazioni, sono i seguenti:

Italia	66,8%
Francia	124,6%
Germania	97,1%
Belgio	117,6%
Olanda	93,9%

Più approfonditi elementi di informazione potranno trarsi dalla consultazione delle tabelle allegate alla Relazione.

(1) 1 unità di conto = 1 dollaro degli S.U.

(2) Esattamente 7,935 milioni di u.c.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conclusioni.

Si può affermare che nel 1966 si sono con chiarezza delineati tutti quegli elementi che perfezionano la crisi di Euratom.

Di essi si è già fatta parola nella Relazione presentata dal Governo al Parlamento lo scorso anno.

Per l'evidenza che essi hanno assunto, sulle loro origini e cause si stima opportuno tornare per esteso nel Capitolo secondo di questa Relazione.

Essi consentono di concludere che l'avvenire della collaborazione nucleare comunitaria appare ormai subordinato ad un approfondito esame critico di quanto sinora compiuto, al ridimensionamento o alla eliminazione di strumenti ed obiettivi di collaborazione che si sono rivelati insoddisfacenti o superati, ad una adeguata ristrutturazione interna nel quadro della fusione degli Esecutivi, infine, ad una scelta realistica delle basi di intesa per il futuro.

CAPITOLO II

LA CRISI DI EURATOM

Le origini di Euratom: integrazione verticale e integrazione orizzontale.

Euratom nacque come un compromesso raggiunto alla Conferenza di Messina tra le tesi francesi e quelle tedesche sulla migliore via da prendere per raggiungere la integrazione europea.

Il Governo francese, memore delle esperienze parlamentari dell'agosto 1954, si pronunciò nel giugno 1955 per una integrazione verticale, o per settori economici. Il Governo tedesco favorì invece la integrazione orizzontale come la più atta a favorire il rilancio europeo.

Dei vari settori considerati, solo uno, in definitiva, sembrò presentare caratteristiche speciali, tali da giustificare una integrazione verticale: quello atomico. Gli al-

tri furono inseriti nella struttura orizzontale della Comunità Europea.

La Risoluzione finale della Conferenza di Messina precisa:

« I Sei Stati firmatari stimano sia necessario studiare la creazione di un'organizzazione comune, alla quale dovranno essere attribuiti la responsabilità e i mezzi per assicurare lo sviluppo pacifico dell'energia atomica, prendendo in considerazione gli accordi speciali già sottoscritti da certi Governi con Paesi terzi.

Tali mezzi dovranno comportare:

a) la creazione di un fondo comune, alimentato dai contributi di ciascuno dei Paesi partecipanti, che dovrà permettere di finanziare le installazioni e le ricerche in corso o da intraprendere;

b) l'accesso libero e sufficiente alle materie prime, il libero scambio delle conoscenze e dei tecnici, dei sottoprodotti e delle attrezzature specializzate;

c) la messa a disposizione, senza discriminazione, dei risultati ottenuti e la concessione di aiuti finanziari al fine del loro sfruttamento;

d) la cooperazione con i Paesi non membri... ».

Questa decisione corrisponde certo alla logica dei fatti: nel campo nucleare si trattava infatti nel 1957 non già o non tanto di creare un mercato comune di risorse umane, economiche e tecniche esistenti nei sei Paesi, ma invece di sviluppare, attraverso una organizzazione speciale, una scienza ed una tecnica dell'impiego pacifico dell'energia nucleare che nell'Europa dei « Sei », complessivamente considerata, ancora non esistevano.

Ma in quella decisione ebbe una parte decisiva la speciale posizione francese. La Francia partiva favorita, disponendo già di un organismo il quale aveva elaborato suoi programmi e poteva contare su mezzi tanto più importanti in quanto che l'elemento militare aveva in quei programmi carattere prioritario.

Dalla creazione di Euratom, la Francia poteva dunque contare di trarre uno speciale

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vantaggio. D'altra parte, l'anticipo da essa preso sugli altri paesi comunitari sembrò a questi dover alla lunga costituire un elemento positivo per l'impulso e il contributo che essa avrebbe potuto dare alle attività comunitarie.

E certamente nel corso dei negoziati la spinta che venne da parte francese per una organizzazione integrata e anche dirigistica coincise con le aspirazioni di coloro che intendevano l'Europa comunitaria come una tappa verso una federazione politica e sovrana.

Alla parte francese si devono dunque in primo luogo la scelta di una istituzione singola per la materia nucleare e poi la imposizione delle sue attività su basi programmatiche, la insistenza su una politica di ricerche e di approvvigionamento che assicurasse alla Comunità una materia prima nucleare allora ancora scarsa, un sistema di controlli che rappresentasse elemento coesivo dei sei Paesi e al tempo stesso linea di frontiera verso l'esterno: un sistema destinato di per sé non tanto ad impedire la destinazione militare del materiale nucleare (assicurata comunque dalle condizioni poste a qualsiasi fornitura ad Euratom da parte dei paesi terzi produttori di materiali fissili) quanto ad impedire che sotto pretesto di destinazione militare fosse sottratto al libero accesso di tutti materiale per usi pacifici (un compromesso che, lasciando da parte la materia militare, conservava la situazione esistente: la Francia riservava la sua speciale posizione, consentita dal fatto che essa è produttrice di uranio, mentre la Germania restava legata dall'impegno a rinunciare alla fabbricazione di armi nucleari preso al momento della firma del Trattato UEO).

Alla iniziativa francese si deve infine un progetto di impianto comune di separazione isotopica dell'U 235, progetto poi abbandonato e del quale oggi, nuovamente, in molte sedi si riconsidera l'opportunità.

Tutto ciò si è voluto brevemente e certo anche sommariamente riprendere, perchè appare oggi a distanza di dieci anni come gli obiettivi sui quali allora si discusse e il sistema di equilibri che allora fu raggiun-

to siano stati in parte dettati da situazioni di emergenza che poi si sanarono — come la paventata crisi energetica che si delineò al momento della guerra di Suez — in parte ad un senso di sfiducia verso la rapida possibilità di realizzazioni industriali che invece avrebbero imposto in modo prepotente la diffusione dell'energia atomica, ponendola alla portata di gran numero di paesi, infine da motivi profondi e discordanti che nel Trattato non poterono certo risolversi ma che avrebbero preso in seguito, al di fuori di esso, intero rilievo, ponendo in crisi una istituzione concepita e stipulata in termini rigidi.

La crisi del 1963

Questi elementi assumono però il loro peso solo con il secondo Programma quinquennale, deciso nel 1962 ed iniziato nel 1963.

Il periodo 1958-1962 è infatti soprattutto un periodo di avvio delle istituzioni e del Centro Comune, mentre il primo programma quinquennale non appare legato a realizzazioni industriali: prevede solo una modesta partecipazione comunitaria (circa 30 milioni di dollari) a centrali di potenza decise da alcuni paesi membri (soprattutto Italia) sulla base di intese bilaterali con Stati Uniti e Gran Bretagna. D'altronde la soluzione della crisi di Suez e le nuove scoperte di giacimenti petroliferi e di gas naturale attorno al perimetro dell'Europa dei Sei avevano allontanato nel tempo, dal dominio delle realizzazioni comunitarie, l'obiettivo della creazione di una industria nucleare competitiva con le fonti tradizionali di energia.

Solo la Francia, per le necessità che si sono indicate, sviluppò una sua linea di ricerche e di realizzazioni. Così come era già accaduto in Gran Bretagna alcuni anni prima, nacque in Francia in quel periodo, come corollario di uno sforzo militare e si realizzò la linea dei reattori ad uranio naturale: il sottoprodotto obbligato di una industria bellica ancora allo stato embrionale e dunque organizzata sulla produzione del plutonio.

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comunque, un problema di scelte allora non si pose: sino alla impostazione del secondo programma quinquennale il problema dell'energia europea sembrava dovesse continuare ad evolvere secondo le linee tradizionali, caratterizzate da un livellarsi molto graduale dei costi delle varie fonti di energia.

Si è detto che, a partire dal 1963, gli elementi presenti al momento in cui si era raggiunto il difficile compromesso iniziale cominciano ad operare nel senso che ha così profondamente deluso, frenando dapprima e poi arrestando il processo evolutivo della Comunità.

V'è in primo luogo la conclusione improvvisa e negativa del negoziato aperto nel marzo 1962 per l'adesione della Gran Bretagna all'Euratom. Le ragioni di quella conclusione sono ormai note: alla concezione di una comunità « aperta » ad altri paesi europei se ne contrappone una diversa, che è al tempo stesso più conservatrice, poichè favorisce una comunità « chiusa », e più radicale, poichè presume la affermata capacità militare di uno dei Sei paesi, che consenta di imprimere a quella comunità un nuovo corso politico. L'incontro delle Bahamas e gli accordi anglo-statunitensi per la cessione alla Gran Bretagna di mezzi militari furono considerati da uno dei sei Governi di natura tale da rendere poco concreto e attuale il proseguimento dei negoziati per l'adesione inglese alle Comunità.

L'argomento militare, il quale nel 1956 era stato posto da parte con il difficile compromesso di cui si è detto, allorchè aveva avuto struttura il sistema degli approvvigionamenti e dei controlli, e che negli anni seguenti aveva cercato altrove un suo corso, tornò dunque alla luce in quella occasione con nuove e più pericolose dimensioni, per incidere in modo determinante sulla vita della Comunità.

Il naturale sviluppo dell'Europa a Sei verso l'esterno ne fu impedito; il suo equilibrio all'interno ne fu pregiudicato. Euratom non poteva non risentirne profondamente.

Ma altri elementi occorre porre in luce.

Se da parte tedesca la fiducia nelle possi-

bilità dell'industria nazionale aveva fin dagli inizi consigliato un atteggiamento di riserva verso ogni concezione centralizzata e dirigistica di Euratom, da parte francese, invece, Euratom era stato concepito in modo da assicurare il rispetto di alcuni fondamentali interessi transalpini, dei quali due sembrano qui rilevanti.

In primo luogo esso avrebbe dovuto, attraverso la creazione di un fondo comune destinato alla ricerca, assicurare un finanziamento comunitario agli studi e alle esperienze tanto più avanzati in Francia di quanto fossero negli altri Stati, per essere stati colà intrapresi con molti anni di anticipo sugli altri membri della Comunità.

Così, gran parte delle attività e delle risorse del Centro Comune di Ispra sono state investite in un progetto di reattore ad uranio naturale di concezione francese (ORGEL) e — nonostante ogni opposizione italiana — il secondo Programma quinquennale mostra un mutamento profondo nell'equilibrio tra fondi destinati alle ricerche nel Centro Comune e partecipazione comunitaria a programmi nazionali.

Di questo mutato, anzi rovesciato, equilibrio tra primo e secondo Programma si è già tenuto discorso nella Relazione presentata lo scorso anno.

Quelle due scelte comunitarie si sono rivelate, dal nostro punto di vista, inopportune, poichè esse hanno comportato che:

1) nel Centro Comune sia stato sviluppato un tipo di reattore il quale, pur rappresentando il risultato di nuovi studi sull'impiego dell'uranio naturale, è pur sempre legato alle importanti limitazioni strutturali dei reattori dai quali deriva. Ma la scelta di quel modello (reattore ORGEL) è stata motivata con il fatto che esso dovrebbe costituire una soluzione « europea » ed assicurare all'Europa dei Sei uno sviluppo industriale autonomo ed una autosufficienza negli approvvigionamenti.

Sono stati così investiti, alla ricerca di una soluzione « comunitaria », oltre 100 milioni di u.c. per studi ed esperimenti.

D'altra parte, la stessa Commissione Euratom ha recentemente riconosciuto come

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

preferibile l'impiego di uranio leggermente arricchito, anziché di uranio naturale, per il funzionamento di tale tipo di reattore. Ciò rappresenta una importante contraddizione con le premesse iniziali in base alle quali fu varato e sviluppato il progetto.

Nel novembre 1965 l'UNIPEDE (Unione Internazionale dei Produttori e Distributori di Energia Elettrica) ha inoltre dichiarato che l'eventuale sviluppo industriale della serie ORGEL potrà essere preso in considerazione soltanto fra qualche anno, in quanto i dati tecnici ed economici finora raccolti sono lungi dall'essere rassicuranti e tali da garantire una competitività di tale reattore con altri tipi;

2) attraverso i contratti di associazione e di ricerca si siano finanziati progetti a carattere pre-industriale concepiti e svolti nell'ambito nazionale e dal cui sviluppo tutti i membri della Comunità avrebbero dovuto ugualmente avvantaggiarsi, partecipando essi alle spese in una proporzione fissa stabilita dal Trattato.

In realtà, quei progetti finiscono per arrecare un vantaggio scientifico, tecnico e industriale quasi esclusivamente nel Paese in cui vengono concepiti e realizzati. In pratica, infatti, il lavoro che costituisce oggetto dei singoli contratti è svolto in larghissima parte dai contraenti stessi. La partecipazione di personale comunitario e di altri Paesi membri è stata sempre pressochè inesistente.

Il « Know-how » essenziale, che è acquisito soltanto eseguendo il lavoro, rimane pertanto di dominio esclusivo dei contraenti: senza l'intervento di fattori correttivi, il divario tecnologico esistente in origine tra i Sei tenderebbe dunque ad aggravarsi anzichè a colmarsi.

Non pone certamente rimedio a questa situazione la diffusione di rapporti e di relazioni tecniche sulle ricerche eseguite nell'ambito dei singoli contratti, perchè tale diffusione è complessivamente scarsa e rallentata dalle procedure adottate da Euratom.

Infine, i brevetti industriali che derivano dallo svolgimento delle ricerche, sono sì

accessibili a tutti, ma a condizioni strettamente commerciali.

Accade dunque in Euratom che:

a) i paesi industrialmente più avanzati ottengano comunque i maggiori contratti e quindi una buona proporzione dei fondi disponibili, con conseguenze importanti nel campo tecnologico.

b) i Paesi membri meno avvantaggiati dalla concessione di contratti paghino due volte i vantaggi tecnici che dai contratti di associazione possono trarsi;

c) ogni paese cerchi di ottenere l'approvazione ed il finanziamento dei suoi progetti, anche se essi non rappresentino che un duplicato di altri già in corso o comunque non costituiscano una possibilità di concreto progresso, e ciò pur di ottenere il « rientro » di una quota del fondo comune grosso modo equivalente a quanto il paese stesso ha dovuto ad esso contribuire;

d) poichè i progetti (tecnicamente: contratti di associazione o di ricerca) vengono approvati all'unanimità essi lo siano sulla base di compromessi che non sempre corrispondono alla urgenza e alla utilità dei progetti stessi.

Non occorre insistere più oltre sulle difficoltà cui in sede Euratom si va incontro al momento in cui si presentino o si approvino i programmi. Nè occorre far parola dei compromessi continui che è d'uopo accettare e delle concessioni che è necessario consentire se si vuole infine assicurare, sempre nel perseguimento di un ideale europeo, il funzionamento di un organismo ove le decisioni mostrano ora una tendenza ad ispirarsi piuttosto a considerazioni particolaristiche e a interessi specifici.

Circa il secondo obiettivo francese, quello della creazione di uno sbocco assicurato alla industria nazionale dei reattori ad uranio naturale, è da dire che esso già nel 1962 appariva impossibile. Un risultato negativo, questo, che deve però valutarsi in una prospettiva più generale: quella dei compiti della industria europea nel settore nucleare e del margine di autonoma scelta che nei singoli Paesi viene ad essa consentito.

Le scelte industriali europee

Non vi è alcun dubbio che la Francia è, tra i Sei, il Paese che ha compiuto il maggior sforzo finanziario per lo sviluppo del settore atomico. Sarebbe ingiusto dire che ciò è stato fatto esclusivamente a causa delle priorità militari date a quello sforzo. Eppure l'industria nucleare francese appare trovarsi oggi in una situazione che non risponde certo alle sue effettive possibilità. Comunque, non risponde alle ambizioni con le quali essa aderì ad Euratom.

Essa resta ancorata ad un tipo di reattore ad uranio naturale — derivato dal Magnox inglese — il quale, superati gli scopi militari per i quali fu in origine concepito, sembra rispondere ormai piuttosto ad obiettivi di autarchia europea che a considerazioni economiche e commerciali.

Nonostante i mezzi imponenti e i tecnici di primissimo ordine impegnati dalla Francia in questo settore, l'industria francese — la quale opera nel quadro di indicazioni date dal Commissariato francese all'Energia Atomica — non ha dunque ancora prodotto una centrale che risponda alle attuali esigenze del mercato.

Un impianto è stato venduto alla Spagna, quello di Vandellos, a condizioni finanziarie che lo hanno reso accettabile. Un impianto, si nota, e nel 1966.

Cominciano, certo, ad apparire segni di un diverso e più libero orientamento, che dovrebbe consentire a quella industria di riprendere un ruolo, da tutti auspicato, veramente europeo.

Tale orientamento si accentua sotto la pressione dei successi dell'industria tedesca. Si è detto come la Germania, incline sin dagli inizi ad una sua autonoma politica nei confronti di Euratom, si sia opposta alla concezione centralizzata, dirigistica e sopranazionale che i francesi avrebbero voluto far prevalere nel Trattato della CEEA.

Quelle posizioni tedesche furono per buona parte la conseguenza di una situazione prevalente in Germania, ove non esiste un organismo nazionale esclusivamente competente nel settore nucleare e ove si è sempre

ritenuto che tale settore debba essere di preminente competenza delle aziende industriali.

Queste, spinte anch'esse, come le altre industrie europee, dalla necessità di recuperare almeno in parte lo svantaggio in cui le ha poste la rivoluzione tecnologica della industria americana, hanno optato anni addietro per una soluzione nota e sperimentata nel mondo industriale; quella della produzione « su licenza ».

Ciò ha consentito loro di impadronirsi di una tecnologia e di sviluppare una produzione specializzata che le ha portate alla soglia di una autonomia pressochè completa dal prodotto americano. Gli specialisti considerano anzi che, dopo pochi anni di ricerca e di lavoro, l'industria tedesca, avendo ripetuto una politica che ebbe tanto successo nell'industria siderurgica giapponese a cavallo del secolo, sia oggi in grado di fornire centrali nucleari di progettazione e realizzazione interamente tedesca, seppure di concezione americana, le quali possono far concorrenza, sui mercati terzi, ai modelli americani. Così l'industria tedesca ha bruciato le tappe, procedendo in modo indipendente dagli orientamenti di Euratom.

Per quanto riguarda l'industria italiana, basterà accennare al fatto che una delle nostre centrali è stata concepita in Inghilterra e le altre due negli Stati Uniti. Queste tre centrali rappresentano l'intero arco delle centrali di potenza oggi prodotte nel mondo: gas grafite-uranio naturale; acqua bollente-uranio arricchito; acqua in pressione-uranio arricchito. Esse hanno consentito alle nostre industrie di realizzare una esperienza unica della quale abbiamo fatto beneficiare l'Euratom e alla quale fanno appello i tecnici di molte nazioni.

Certo, la rapida evoluzione della tecnologia nucleare richiederà alle nostre industrie un notevole sforzo se esse vorranno conseguire gli stessi risultati delle industrie tedesche. Il ritardo con cui si sono mosse rispetto a queste ultime rende infatti più difficile raggiungere il traguardo della concorrenza, soprattutto ove si tenga conto delle loro minori possibilità rispetto a quelle dei grandi complessi tedeschi.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare, per riguadagnare il terreno perduto, sarà necessario concentrare su pochi obiettivi ben definiti le capacità delle industrie e degli Enti di Stato e tenere presente che la concorrenza estera non è in regime statico ma di dinamismo molto rapido.

Qualora si verificassero in Italia ulteriori ritardi, noi ci troveremo di fronte ad un mercato nucleare europeo e mondiale dalla struttura ormai consolidata che renderebbe oltremodo difficile una penetrazione da parte italiana.

Comunque, recenti sviluppi verificatisi nel nostro settore industriale ci permettono di guardare con fiducia al futuro.

La energia atomica diviene competitiva ad opera dei reattori americani

Si considera ormai da tutti che l'energia atomica sia divenuta competitiva nei confronti delle tradizionali fonti di energia primaria nel settembre 1964 alla data, cioè, alla quale fu tenuta la terza Conferenza Internazionale sugli usi pacifici dell'energia atomica.

A quella Conferenza la delegazione americana dimostrò con abbondanza di dati che energia elettrica di origine nucleare poteva ormai prodursi negli Stati Uniti a costi inferiori a quelli richiesti dalle più moderne centrali termoelettriche e che questo risultato era stato ottenuto grazie alle centrali nucleari ad acqua, bollente o in pressione, e ad uranio arricchito.

Una soluzione, dunque, radicalmente diversa da quella perseguita dai francesi e che tanto peso ha avuto sugli orientamenti comunitari.

Le comunicazioni scientifiche presentate a quella Conferenza ebbero una ripercussione enorme nel mondo della industria e impressero un nuovo orientamento all'intero settore nucleare, accelerandone i tempi di sviluppo e facendo apparire vicino il momento in cui si sarebbe potuto disporre di energia in quantità illimitata e a prezzi sensibilmente ridotti.

La Commissione di Euratom non poté tardare oltre la pubblicazione di un programma indicativo che fissasse gli obiettivi della produzione di energia nucleare e determinasse gli investimenti di qualsiasi natura richiesti dalla loro realizzazione. Ciò era del resto richiesto dall'art. 40 del Trattato, « per incoraggiare l'iniziativa delle persone e delle imprese e agevolare uno sviluppo coordinato dei loro investimenti nel campo nucleare ».

Quel programma indicativo, illustrato già nella precedente relazione al Parlamento, fu dunque presentato a Venezia nell'aprile del 1965. Esso consente di valutare le economie finanziarie realizzabili dall'Europa dei Sei nel settore elettrico grazie alla adozione di varie soluzioni alternative, tutte basate sull'impiego dell'energia nucleare.

A seconda delle scelte nucleari adottate, quelle economie vanno dai 40 ai 140 miliardi di dollari fino all'anno duemila.

Consente però anchè, quel programma, di valutare in circa cinque miliardi di dollari l'ammontare degli investimenti necessari nella industria elettronucleare comunitaria entro il 1980 (programma dei « 40.000 megawatts nucleari »).

Ed è questo dato che deve ritenere la nostra attenzione, perchè esso sottolinea il fatto che la Comunità avrebbe dovuto operare con l'obiettivo prioritario di porre l'industria europea in grado di realizzare in tempo utile un tipo di reattore sicuro, competitivo e adatto alle esigenze europee.

Per il raggiungimento di questo obiettivo i sei Paesi non hanno nel corso di nove anni di funzionamento dell'Euratom lesinato alla CEEA nè mezzi nè appoggi di ogni genere. A sua volta la Commissione vi ha investito o per esso ha comunque speso 740 milioni di dollari.

Quell'obiettivo resta, a nostro modo di vedere, ancora valido per il futuro.

Per l'immediato, non si può non tener conto del fatto che gruppi industriali italiani e soprattutto tedeschi, premuti dalla necessità di arrivare presto e di arrivare con prodotti economici e concorrenziali, hanno dovuto orientarsi su una collaborazione diretta, la quale spesso ha assunto forma di

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

accordi particolari, con i due complessi americani i quali esprimono pressochè per intero la tecnologia e l'industria dei reattori ad acqua.

Per quanto riguarda il nostro Paese, il successo di tale politica è subordinato all'accurata e urgente opera di scelte programmatiche e organizzative cui si è fatto cenno più sopra.

Importanti rapporti di diretta collaborazione sono poi stati e saranno ancor più stretti da quei gruppi anche con l'ente britannico dell'energia nucleare. Per l'Italia, si ricorda la cooperazione che ha consentito la realizzazione della prima centrale nucleare di potenza funzionante sul territorio dei sei Paesi; quanto alla Repubblica Federale Tedesca, essa si sta accingendo a sviluppare e potenziare i propri rapporti con la UKAEA nel settore dei reattori a gas ad alta temperatura.

Grazie a tale politica e se la domanda sarà sufficientemente sostenuta, quei gruppi sono o saranno presto in grado di produrre in proprio i reattori richiesti, senza fare necessariamente ricorso a licenze straniere.

Inefficienza e squilibri nei programmi Euratom

In questo quadro si possono meglio valutare i risultati conseguiti fino ad oggi da Euratom.

Converrà, per far ciò, ricorrere allo schema generalmente adottato, che scaglionava nel tempo i vari tipi di reattori nucleari attualmente funzionanti o allo studio. Ad una prima generazione di reattori provati, attualmente in funzione, dovrebbe probabilmente far seguito quella dei cosiddetti reattori intermedi e poi, attorno al 1980, quella dei reattori veloci.

Le possibilità di un prodotto europeo competitivo nel campo dei reattori provati sembrano oggi risiedere esclusivamente nello sforzo che alcune industrie nazionali hanno compiuto o compiranno nell'immediato futuro per sviluppare i reattori di concezione americana. Tale sforzo è preva-

lentemente compiuto al di fuori di Euratom, che ha dunque mancato, in questo campo, a gran parte delle sue premesse e anche delle sue promesse.

Nel campo dei reattori intermedi Euratom ha sviluppato, con un investimento di oltre 100 milioni di dollari, il concetto ORGEL. Si è però visto che i produttori e distributori di energia elettrica europei sembrano riluttanti a realizzare sia pure un prototipo industriale derivato da ORGEL.

Con l'intervento di Euratom è in fase di sperimentazione in Germania un reattore al ciclo uranio-torio ad alta temperatura, parallelo al concetto Dragone, sviluppato in Inghilterra nel quadro di una impresa comune dell'ENEA, e al quale anche partecipa Euratom.

Di una limitata partecipazione finanziaria comunitaria gode infine anche un reattore di concezione italiana, per il quale è ormai apparsa opportuna la decisione di procedere ad una realizzazione industriale su basi nazionali: il CIRENE, moderato ad acqua pesante e raffreddato a miscela acqua vapore sotto forma di nebbia.

Resta il settore dei reattori veloci, che comincerà ad operare attorno al 1980. Esso è ovunque considerato un settore privilegiato per i grandi sviluppi cui potrebbe condurre e per il fatto che in esso le industrie europee avrebbero una possibilità di colmare il ritardo che altrove le separa dai concorrenti americani. Per le avanzate tecnologie che dovranno utilizzare e per l'imponente impegno che il loro sviluppo richiede, i reattori veloci sono però anche divenuti un campo nel quale giuocano più che altrove considerazioni di prestigio e interessi industriali.

Anticipazioni a tanta distanza di tempo sarebbe azzardato avanzare: è un fatto però che Euratom ha finora mirato ad uno sviluppo di quei reattori non attraverso una formula veramente comunitaria, ma attraverso contratti di associazioni i quali si sono tradotti, in virtù di un inesistente o di un difettoso meccanismo di diffusione delle conoscenze, in una sovvenzione a programmi nazionali nei quali non è consentito alcun

efficace inserimento di altre industrie comunitarie.

La partecipazione comunitaria a quei programmi è stata finora ripagata dai gruppi interessati con qualche rapporto tecnico, senza nulla o quasi nulla concedere al principio della gestione comune.

Si può dunque dire che in luogo della diffusione delle conoscenze prevale in realtà all'interno di quelle associazioni un regime di segreto industriale che certo non trovasi nè nello spirito, nè nella lettera della Risoluzione di Messina.

Ma un altro aspetto si vuol porre in luce della politica comunitaria nel settore dei veloci: ed è un aspetto che incide sulla sua efficienza scientifica. Quei contratti sono stati stipulati per programmi che mancano di un reciproco coordinamento e che, anzi, costituiscono, nel caso delle Associazioni con il CEA francese e con il GfK tedesco, un vero duplicato di attività.

E questo sembra forse elemento altrettanto grave quanto l'altro, già lamentato, dello squilibrio che quella politica provoca e aggrava nelle possibilità scientifiche e finanziarie dei sei Paesi e dell'impulso che essa finisce per dare a motivi ed interessi che operano in seno particolaristico e centrifugo.

Si afferma che i veloci siano « troppo importanti » per essere realizzati in comune nell'ambito comunitario. E qui di nuovo si erra e si pecca per un nazionalismo economico-industriale i cui risultati immediati debbono nuovamente sottolineare, a conferma e precisazione di quanto già fatto nella Relazione presentata al Parlamento lo scorso anno.

Nel secondo Programma quinquennale, la Francia ha finora ricevuto dalla Comunità, per lo sviluppo della sua linea di reattori veloci, 47 milioni di dollari; la Germania 22; l'Italia 2,5. Al nostro Paese sarebbero però destinati altri 6,5 milioni di dollari.

Questi ultimi dovrebbero servire a finanziare una partecipazione comunitaria al progetto italiano denominato PEC (Reattore per Prova di Elementi di Combustibile) la cui validità è stata ampiamente riconosciuta e sul quale i negoziati sono aperti da un anno in sede comunitaria dopo che — non per nostra

volontà — è fallito un tentativo, durato tutto il 1965, di coordinare il progetto stesso con quello di altro paese.

Non essendo sembrato possibile dilazionare ancora la urgente realizzazione del PEC, la prosecuzione del progetto è stata intanto decisa su basi interamente nazionali. Ciò dovrebbe consentire ai nostri tecnici e alle nostre industrie di raccogliere quei dati e quelle esperienze dalle quali sembrano per il momento esclusi sul piano comunitario.

Per concludere: nel settore dei veloci si accentuano sia gli squilibri finanziari, sia la mancanza di coordinamento tra i vari programmi, sia, infine, il carattere puramente nazionale delle iniziative nelle quali interviene l'Euratom.

I compromessi con i quali si è fino ad ora assicurato il proseguimento delle attività previste nel secondo Programma quinquennale sembrano comunque aver esaurito le loro possibilità ed una seconda revisione di detto Programma è stata formalmente chiesta dalla Commissione nel corso del mese di settembre. Il Consiglio dei ministri, dopo aver esaminato l'argomento una prima volta alla fine di ottobre, ha dovuto però constatare, come si è indicato nel capitolo I di questa Parte, che non esistono attualmente le premesse sulle quali un accordo di revisione sarebbe possibile.

La energia atomica, aspetto di un più vasto problema industriale ed energetico.

Ma queste considerazioni preliminari sul difettoso funzionamento di Euratom in relazione al mutarsi delle condizioni che ne costituiscono le premesse si completano oggi con un'altra e conclusiva osservazione: che le valutazioni di prestigio politico che accompagnarono l'apparizione dell'energia atomica e l'entusiasmo che in Europa la celebrò al tempo della crisi di Suez hanno lasciato il loro posto ad una più sobria e realistica valutazione, ispirata pressochè esclusivamente a ragioni economiche.

L'applicazione su basi industriali e su vasta scala di quella energia alla produzione di elettricità sollecita pressochè ovunque una

nuova valutazione di quella, alla stregua di qualsiasi altra attività economica.

Si è visto, nel corso di questa Relazione, che un vasto mercato comunitario potrà assorbire, entro il 1980, 40 mila Megawatts di origine nucleare, per un valore totale delle centrali all'uopo necessarie pari a circa 5 miliardi di dollari.

Esiste dunque un mercato, non aleatorio ma certo, nel quale occorre operare fin da oggi se si vorrà entro il 1980 raggiungere quell'obiettivo. Un mercato in grado di assorbire, dopo quella data, una produzione molte volte più vasta e rapidamente crescente.

Si è detto un mercato certo e non aleatorio, perchè l'Europa comunitaria non è più da tempo autosufficiente nel settore energetico e poichè l'aumento della domanda in quel settore mostra indici superiori a quelli generali dello sviluppo economico.

Si è inoltre osservato che negli ultimi anni la competitività della energia atomica si è affermata anche nei confronti delle materie combustibili meno costose, le quali sono poi quelle che più risentono di sviluppi politici incerti e al di fuori del controllo europeo.

Quanto ai reattori che quell'energia producono, è da osservare che non può più oggi parlarsi di un settore nuovo, ove tutto sia ancora da scoprire o da fare. Si tratta piuttosto di migliorare sicurezza di rendimento o di esplorare possibilità di impiego di più economici o più abbondanti combustibili. Soprattutto, dunque, un problema di ricerca industriale.

Le economie che potranno essere consentite sul costo del prodotto finito (Kwh) dai risultati di quella ricerca saranno comunque limitate. Più che da un intenso, dispendioso ritmo di ricerche con fondi pubblici, vantaggi anche importanti sembrano poter essere assicurati dalla produzione di serie e da intese tra le industrie produttrici e distributrici di energia elettrica che consentano impianti di più elevata potenza unitaria.

Infine esistono in Europa risorse finanziarie disponibili per essere convogliate verso gli obiettivi che vengono indicati dalla struttura stessa del mercato.

Sembrano dunque riunite le condizioni fondamentali che consentono — come si è indicato più sopra — una nuova valutazione del problema. Esse sono: esistenza di un mercato, soluzione industriale idonea e disponibilità finanziarie.

Il settore dell'energia atomica non dovrebbe quindi in futuro continuare ad essere considerato settore di intervento pubblico prioritario: questo non sembra più necessario — per lo meno nelle sue attuali, massicce dimensioni. Non si tratta, infatti, nè di assicurare lo sviluppo industriale di un prodotto al quale non si aprano prospettive di mercato a breve o anche a medio termine, nè di sviluppare un prodotto nuovo destinato ad una domanda potenzialmente già esistente. Occorrerà invece operare sulle dimensioni industriali e per la creazione di un più vasto mercato.

Se queste conclusioni sono esatte, sembra lecito concludere che non solo Euratom — nella sua attuale struttura — non risponde più alle necessità che oggi premono, ma anche che occorrerà porre a fuoco per il futuro dimensioni e modulazione dell'intervento degli organi pubblici e commisurare l'entità delle spese di ricerca e sviluppo alle effettive realizzazioni industriali.

In Italia — dei Sei il Paese che certo non spende di più — si investono annualmente per l'energia atomica sia in forma diretta, sia in forma indiretta attraverso il contributo ad Euratom, fondi pubblici pari a circa il 4 per cento del valore della produzione nazionale di energia elettrica.

Altrove questa percentuale è assai più elevata.

Si è osservato che il problema dello sviluppo della energia atomica sembra confluire oggi soprattutto in un problema industriale ed energetico. Queste conclusioni sembrano avvalorate dalla esperienza degli anni passati.

Ecco come hanno operato sul mercato statunitense i risultati della terza Conferenza Internazionale sugli usi pacifici della energia atomica: nel 1964 solo l'1 per cento delle nuove centrali elettriche commissionate era destinato a funzionare ad energia nucleare; nel 1965 questa percentuale è salita al 25

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per cento; nel 1966 dovrebbe aver raggiunto il 55-60 per cento (1).

Questi dati valgono ad introdurre alcune considerazioni relative agli aspetti più strettamente energetici del problema.

Allorchè i negoziati per Euratom erano ancora in corso, sulla fine del 1956, il gruppo dei tre Saggi, presieduto da Armand, aveva concluso sulla necessità di installare nell'Europa comunitaria, entro il 1967, 15 mila MW di potenza elettronucleare.

Quel gruppo era partito dalle premesse di un mercato europeo nel quale sarebbero state scarse sia le fonti di energia primaria classiche sia lo stesso combustibile nucleare.

Quelle premesse rispondevano dunque ad una ipotesi malthusiana, cioè pessimistica, e per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo le fonti di energia primaria, risolta la crisi di Suez, aperti gli scambi con il mondo sovietico, effettuati importanti ritrovamenti nell'Africa del Nord, da scarse che erano divennero abbondanti: rovesciando i termini del problema energetico esse resero meno evidente l'urgenza di una visione unitaria e industriale dei problemi. Così, invece dei 15 mila Megawatts nucleari previsti nel 1956, saranno installati sul territorio dei Sei, alla fine del 1967, megawatts nucleari pari ad un decimo delle valutazioni iniziali.

Ma il mercato non ha goduto soltanto di una abbondanza di petrolio. Contrariamente alle previsioni, esso non ha sofferto di difficoltà di approvvigionamento del combustibile nucleare. Il Trattato era appena stato firmato che il Presidente Eisenhower, nel luglio del 1957, portava a 100 tonnellate la quantità di U 235 posta dal Governo degli Stati a disposizione delle industrie americane e dei paesi del mondo libero. Nel settembre 1961, il Presidente Kennedy aumentava quel quantitativo a 165 tonnellate. Una fornitura di 500 Kg di plutonio esclusivamente destinata ad Euratom era poi concordata con il Memorandum di intesa Euratom-USAEC del maggio 1964. Di uranio naturale, infine, sono ricchi Sud Africa e Canada: quindi, abbondanza e diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

Con queste limitazioni: che trattasi nuovamente di uranio non europeo il quale, per di più, nelle sue composizioni arricchite proviene da un'unica fonte di approvvigionamento ed è soggetto ad un prezzo politico. Tra l'altro, quello della imposizione di certi controlli.

Comunque, modificatesi le condizioni anche di quel mercato, l'Agenzia di approvvigionamento della CEEA, creata per garantire l'approvvigionamento e l'eguale eccesso di tutti i produttori comunitari ad una materia prima nel 1956 ancora ritenuta rara, non ha mai in realtà dovuto intervenire per l'applicazione di così importante principio.

Essa, però, non ha saputo o potuto gettare le basi di una politica dell'approvvigionamento a lungo termine, che contribuisse a superare le limitazioni delle quali si è detto più sopra. Una politica le cui prime misure avrebbero potuto essere: prospezioni coordinate, partecipazioni comunitarie alla coltivazione di giacimenti uraniferi in paesi terzi, stipulazione a livello comunitario di contratti di forniture a lungo termine e così via. Allo stesso modo, non ha approfondito la opportunità di realizzare nell'ambito comunitario un impianto di produzione di uranio arricchito. Da queste considerazioni emerge un quadro per alcuni aspetti contraddittorio e nel complesso deludente.

Anche per queste ragioni, occorre dunque oggi considerare se non si debbano riprendere le conclusioni di quello stesso Comitato dei tre Saggi di cui si è ricordata più sopra l'opera e, parafrasandole là dove si indicava il petrolio, dire: « è essenziale che l'atomo divenga una merce e non un'arma politica ».

Conseguenze sul piano comunitario: soluzione istituzionale quadro e riassetto orizzontale dei problemi industriali ed energetici

Quali conclusioni possono trarsi da ciò per quello che è il problema istituzionale di Euratom?

Esse non potranno comunque prescindere dall'obiettivo politico al quale Governo e Parlamento italiano hanno aderito e hanno dato esecuzione, con le qualificazioni di cui

(1) Circa 22.000 Mwe.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per esteso si dirà nella terza parte di questa Relazione: quello della fusione degli Esecutivi, decisa con il Trattato firmato l'8 aprile 1965.

La fusione degli Esecutivi vuole essere un passo verso la successiva fusione dei Trattati delle tre Comunità e vuole essere un rilancio del processo europeo. Essa di per sé non costituisce una soluzione ai problemi all'esame, ma rappresenta piuttosto un quadro nel quale tale soluzione dovrà essere trovata.

In primo luogo occorre dire che una integrazione verticale del settore nucleare non sembra più rispondere allo scopo, e ciò per le ragioni che si sono, si confida, in modo esauriente, elucidate più sopra.

I problemi ormai si scindono ed assumono una loro separata fisionomia sulla base di una ripartizione generale in tre settori.

V'è un problema energetico. V'è un problema industriale. V'è un problema di ricerca e sviluppo.

a) Per il problema energetico, è da dire che l'energia atomica non può essere valutata sulla base di un metro singolo che non tenga conto del più vasto bilancio energetico della Comunità. E quel bilancio è la risultante degli impieghi concorrenziali del petrolio, del gas naturale ed anche del carbone.

È un fatto che, fino a questo momento, nell'ambito comunitario, petrolio e gas naturale rientrano nella competenza della CEE, mentre il carbone viene gestito dalla CECA e l'energia atomica è sviluppata dall'Euratom. Occorrerà dunque dare soluzione unitaria a settori che sono legati e che rappresentano aspetti diversi di un unico problema.

Questo per il quadro europeo in senso stretto. Ma, in relazione alla struttura tipica del settore energetico il quale tradizionalmente si allarga e si articola al di là delle frontiere dei singoli paesi e, nel caso dell'Europa dei Sei, al di fuori della stessa frontiera comunitaria, quel problema non potrà risolversi senza tener conto delle condizioni di mercato che prevalgono al di fuori della « piccola » Europa: non esiste, in effetti, un problema europeo in senso stretto, cioè a dire di un mercato europeo di consumatori. Esiste invece un problema che

occorrerà armoniosamente risolvere per consumatori e produttori; per l'Europa in senso geografico e, al di fuori di quella, per i suoi tradizionali mercati nel quadro atlantico e mediterraneo.

b) Circa il problema industriale, è certo che le dimensioni del mercato di consumo e le dimensioni delle unità di produzione svolgono ormai una parte decisiva nella affermazione di questo o quel tipo di reattore industriale.

La creazione nel 1957 di una struttura verticale quale è stata quella di Euratom può non aver favorito le migliori concentrazioni industriali.

È questo un punto che andrebbe esplorato per vedere se buona parte o per lo meno una parte importante degli inconvenienti che la gestione Euratom ha fatto lamentare non avrebbe potuto essere superata ove si fosse incoraggiata la concentrazione in questo settore.

Troppo disperse sono le industrie, e troppo modeste le loro dimensioni, che in Europa operano oggi in questo campo.

Punto di riferimento dovrebbe pur sempre essere il livello di concentrazione realizzato in America ove, in sostanza, due soli gruppi, attraverso una rete di intese con aziende specializzate, riassumono l'intera capacità produttiva del Paese.

Comunque, è certo che il problema della produzione di reattori dovrà essere valutato insieme agli altri, che si pongono nel settore industriale di una Comunità di 180 milioni di persone: la seconda nel mondo, per produzione e mercati, ma anche una Comunità le cui industrie rischiano di perdere la loro capacità concorrenziale nei settori più avanzati — se la bilancia dei brevetti e delle licenze costituisce un indice accurato — per non aver raggiunto quelle dimensioni ottime ed integrate senza le quali esse non possono sperare di dotarsi dei mezzi necessari alla ricerca.

Ricerca e sviluppo.

Settore industriale e settore energetico non esauriscono l'arco delle attività alle quali occorrerà provvedere, dopo Euratom.

Discorso a parte merita il settore della ricerca: un discorso che si articola qui, come negli altri campi, in termini noti. Si tratta, brevemente, di convogliare una certa quantità di mezzi pubblici e privati verso un'attività che possa tradursi, per le dimensioni stesse delle unità produttive e del mercato di consumo, in un acquisto di nuovi procedimenti tecnologici.

La difficoltà ed i rischi dell'intero processo consistono in ciò: che la cifra d'affari del settore considerato molto spesso non rappresenta un valore indicativo al quale possa riportarsi in percentuale l'ammontare dei mezzi da investire nella ricerca. Quei mezzi sono produttivi solo se raggiungono un livello al di là del quale un risultato viene conseguito: una produttività che da quel momento aumenta rapidamente a incrementi di investimento eguali.

Ecco dunque la proporzione tra mezzi pubblici e mezzi privati variare a seconda degli obiettivi che si ricercano, dei rischi che si corrono, della particolare fase di sviluppo economico di un determinato paese.

Ecco dunque il successo arridere ai mercati più ricchi, più sviluppati, più estesi.

Questi elementi si sono voluti qui brevemente ricordare, sebbene siano punti fermi di qualsiasi discorso su un « divario tecnologico », perchè l'Euratom fu concepito soprattutto per ridurre e colmare un « divario »: ridurlo tra Europa, Stati Uniti e Inghilterra e colmarlo tra i vari membri dell'Europa dei Sei.

Euratom non ha potuto conseguire nè la una cosa nè l'altra, ed è quindi necessario, in un momento in cui il discorso viene ripreso e di necessità allargato dalla zona comunitaria a quella atlantica, valutare con cautela premesse e strumenti di azione.

Sostanzialmente, Euratom non ha raggiunto i suoi scopi perchè gli strumenti pubblici della sua attività hanno troppo subito l'influenza dei paesi più sviluppati, propensi a impostare l'attività di Euratom come un complemento all'azione da essi condotta sul piano nazionale e sviluppata con carattere prioritario. La attività propulsiva di Euratom non ha dunque portato ad una riparti-

zione dei compiti, fondata su criteri scientifici e tecnici ma anche economici e geografici.

Così, i paesi meno avanzati, per i quali la partecipazione al programma comune ha spesso costituito una parte essenziale della loro attività, si sono trovati sistematicamente svantaggiati. Hanno dovuto adattare i loro programmi a quelli comunitari o si sono dovuti rassegnare ad abbandonarli. Nei programmi comuni, poi, hanno spesso potuto intervenire solo arrecando un contributo di tecnologia acquisita che non si è tradotto per essi in uno sviluppo significativo.

Infine, Euratom non è riuscito ad ottenere la necessaria « saldatura » con il settore industriale.

Il ruolo delle industrie.

La ricerca e lo sviluppo dovrebbero essere in primo luogo compiuti dalle industrie stesse, quando esse abbiano raggiunto quel grado di concentrazione e di integrazione a livello europeo sul quale si è insistito più sopra. Occorrerebbe allo scopo studiare ed attuare quelle misure di ordine legislativo e finanziario che meglio consentano al settore industriale di porre in essere programmi di ricerca e di sviluppo più vasti e produttivi di quanto esso sia in grado di realizzare attualmente.

Si può dire che l'industria europea si sia resa conto con troppo ritardo delle nuove realtà economiche del dopoguerra. Ci si può chiedere però se, anche solo nel quadro di singole economie nazionali, essa sia stata appoggiata da una adeguata politica di concentrazioni, di sovvenzioni e di premi legati ad attività di ricerca e sviluppo.

Certo, gli elementi che compongono il quadro del divario tecnologico tra Stati Uniti ed Europa sono ormai così pronunciati che sembrano indicare l'urgenza di misure di incoraggiamento: occorrerà, con oculata programmazione, orientare le ricerche di quelle industrie verso obiettivi che appariranno come prioritari vuoi in relazione alla situazione della Comunità vuoi in relazione alla concorrenza internazionale.

Le imprese comuni.

Infine occorrerà promuovere la cooperazione tra imprese di due o più paesi, dopo aver definito i programmi per i quali una azione comune sia necessaria o anche solo preferibile.

Nella relazione presentata dal Governo al Parlamento lo scorso anno si era indicato che l'istituto delle « Imprese comuni » — previsto dal capo V, titolo II del Trattato — non era stato utilizzato per il meglio. In realtà quell'istituto rappresenta uno degli strumenti più efficaci di cui disponga la CEEA per offrire ad imprese particolari, considerate di fondamentale importanza per la Comunità, speciali agevolazioni e vantaggi.

La situazione che ha prevalso fin dagli inizi nei settori produttivi dei due Paesi comunitari più avanzati dal punto di vista industriale non ha però consentito quelle intese, tra industrie comunitarie di diversa nazionalità, attorno alle quali avrebbero appunto potuto crearsi « imprese comuni ».

E, invece, di quello statuto hanno finito per godere — salvo il caso di una centrale nucleare franco-belga — solo ditte a livello nazionale le quali nulla hanno di « comune » con due o più membri della Comunità.

Le imprese finora create, dunque, non hanno costituito quello strumento di sviluppo e di integrazione di mezzi tecnici ed umani che con esse il Trattato CEEA si proponeva di ottenere.

Un'applicazione più estesa e più conforme allo spirito del Trattato delle norme del Capo V Titolo II sembra poter costituire, almeno in linea di principio, un valido mezzo per la collaborazione comunitaria, soprattutto sul piano industriale o para-industriale.

Alla base di ogni iniziativa per la costituzione di una impresa dovrebbe essere un negoziato multilaterale, svolto sotto l'egida comunitaria, con partecipazione aperta ai Governi o agli enti di tutti i paesi membri e di paesi esterni ai Sei. Tale negoziato offrirebbe, fra l'altro, la possibilità:

di graduare le singole partecipazioni finanziarie agli effettivi interessi;

di trattare l'inserimento di congrue rappresentanze di tecnici nazionali nell'organismo dell'impresa;

di stabilire un sistema di diffusione delle conoscenze più diretto o meno complesso di quello attualmente vigente presso Euratom;

di determinare regole univoche e non discriminatorie in tema di brevetti, licenze e sub-licenze.

E assai difficile indicare fin d'ora i possibili obiettivi di una futura collaborazione nucleare così realizzata nel settore industriale.

Non mancano però in materia orientamenti già sufficientemente definiti, i quali consentono di ritenere che attraverso lo strumento delle imprese comuni potrebbe in Europa meglio realizzarsi un prototipo direatore veloce, un impianto per la separazione isotopica dell'uranio, una politica di approvvigionamento di minerali e materie fissili.

Il Centro Comune.

Si sono così indicate le possibili linee di una attività di ricerca e di sviluppo a livello industriale. Non v'ha dubbio però che lo strumento di collaborazione più efficace nel settore della ricerca fondamentale e della ricerca applicata debba restare pur sempre il Centro Comune. Si rischierebbe altrimenti di compromettere quella misura di integrazione che è stata fin qui faticosamente raggiunta dai Sei in campo nucleare.

Nel Centro Comune potrebbero essere concentrate le attività di ricerca che interessino in misura analoga tutti i paesi membri ma che, non essendo apparenti possibilità di sviluppo industriale a medio termine, non sollecitino iniziative industriali o la creazione di imprese comuni. Attività non solo di ricerca fondamentale, ma anche di ricerca applicata le quali abbiano però veramente una portata generale e un interesse comune.

Si tratterebbe dunque, soprattutto, di attività volte a costituire un « patrimonio comune di conoscenze », utile alla realizzazione dei programmi industriali sviluppati in altra sede. Al centro di Ispra, ad esempio, potreb-

be essere affidato un esteso programma di ricerca, condotto in appoggio alla serie di reattori ad acqua pesante attualmente allo studio in Europa. Si tratterebbe di un programma vasto ed impegnativo, il quale, inoltre, aumenterebbe ancora il suo interesse e la sua utilità ove facesse particolare riferimento al possibile utilizzo nei reattori ad acqua pesante di un materiale fertile, il torio, assai più abbondante in natura dell'uranio.

Naturalmente, potrebbero essere sviluppati nel Centro, anzichè attraverso imprese comuni, anche programmi di sviluppo o pre-industriali, purchè ad essi tutti i Paesi membri fossero ugualmente interessati. La scelta fra le due vie si ridurrebbe in tal caso piuttosto ad una scelta sull'impiego di risorse economiche, dovendosi pur sempre valutare l'opportunità di investimenti pubblici in relazione al possibile impiego di mezzi privati. Comunque, la prima costituirebbe una formula «fissa»; la seconda sarebbe una formula a struttura più elastica, negoziabile caso per caso. Questa sembra dunque comunque più indicata per i programmi del tipo ora indicato.

Alle attività del Centro, infine, gli Stati membri dovrebbero partecipare sulla base di una quota che sia commisurata al loro reddito nazionale, corretta sulla base di calcolo adottata dalle Nazioni Unite.

Ciò non comporterebbe una revisione anticipata del Trattato della CEEA: i criteri di ripartizione che l'articolo 172 n. 2 di quel Trattato fissa per la partecipazione al programma di ricerche e di insegnamento possono essere modificati dal Consiglio, all'unanimità, (Articolo 172, n. 3). Sempre all'unanimità il Consiglio stabilisce i programmi per un periodo non superiore a cinque anni (Art. 7).

Una diversa distribuzione degli oneri per la gestione del Centro Comune sembra equa ove si pensi alla differenza nel livello di vita

delle regioni europee interessate. Si è osservato che più un Paese può investire in attività di ricerca e di sviluppo e meglio esso può raggiungere quel livello di concentrazione di mezzi — necessario in valori assoluti — al disotto del quale gli investimenti rischiano di restare improduttivi.

Al di là di quel livello, invece, il divario tecnologico e industriale tra il Paese in possesso dei mezzi necessari e gli altri, che quei mezzi non hanno in eguale misura, tenderà ad aumentare con un ritmo più che proporzionale.

È questa una spirale che occorre correggere sul piano europeo, oltrechè sul piano atlantico: l'esperienza ha provato che il coordinamento dei programmi di ricerca a livello internazionale è tanto più difficile quanto più grave è il divario quantitativo e qualitativo tra i vari programmi nazionali.

Conclusioni.

Per concludere: occorrerà nel prossimo futuro rivedere molte cose. Alcune cambiarne.

Noi crediamo che Euratom sia destinato a scomparire nella sua forma attuale. Esso potrà rinascere con una struttura che sarà funzione dei suoi nuovi compiti.

Comunque occorrerà agire per accelerare la fusione degli Esecutivi ed evitare che ulteriori ritardi finiscano per compromettere l'obiettivo dell'unità europea.

Il Governo ha sempre e ovunque insistito sulla necessità di non perdere di vista questo vero, fondamentale obiettivo, al quale si giunge operando con una visione e per una soluzione effettivamente unitaria dei singoli problemi. In questo stesso senso il Governo continuerà ad operare, ispirando la sua azione ad una linea dalla quale, a partire dalla firma in Parigi del Trattato della CECA, non ha mai deviato.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATI

SECONDO PROGRAMMA QUINQUENNALE EURATOM MODIFICATO (MAGGIO 1965)

*Ripartizione approssimativa per Paese delle associazioni e dei contratti a tutto il dicembre 1966**(in milioni di unità di conto) (1)*

	ITALIA	FRANCIA	GERMANIA	BELGIO	OLANDA	TOTALE
Reattori a gas avanzati	—	—	9,8	—	—	9,80
Reattori a nebbia	3,85	—	—	—	—	3,85
Surriscaldamento	—	—	—	—	—	—
Reattore omogeneo	—	—	—	—	3	3 —
Orgel	1,25	1,35	0,35	0,2	0,5	3,65
Reattori veloci	2,45	47,2	21,2	1,1	1,4	73,35
Propulsione navale	1,5	—	4	—	0,2	5,70
Reattori organici	0,9	—	—	—	—	0,90
Reattori acqua-gas — Studi tecnico-economici	5,3	3,6	3,7	1,1	0,6	14,30
BR-2	—	—	—	14	—	14 —
Fusione	5	14,9	12,1	—	1,7	33,70
Biologia	2,6	1,8	2	0,7	4,8	11,90
Radioisotopi	0,2	1	0,3	0,2	0,05	1,75
Ricerche diverse	2,85	0,15	0,6	0,1	0,15	3,85
Transplutonici-Transuranici .	—	1,5	—	2,9	—	4,40
Ritrattamento	3,2	—	—	1,95	—	5,15
Trattamento effluenti	0,45	0,2	0,8	0,25	—	1,70
Totali	29,55	71,70	54,85	22,50	12,40	191 —

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SECONDO PROGRAMMA QUINQUENNALE EURATOM MODIFICATO (MAGGIO 1965)

Ripartizione approssimativa per Paesi di associazioni e di contratti a tutto il dicembre 1966

(in milioni di unità di conto) (1)

	I Contributi Stati membri a titolo associazioni e contratti	II Associazioni e contratti assegnati agli Stati mem- bri in cifra assoluta	III Rapporto percentuale tra I e II colonna
Francia	57,70	71,90	124,6%
Germania	57,70	56,05	97,1%
Italia	44,30	29,60	66,8%
Belgio	19,05	22,40	117,6%
Olanda	13,30	12,50	93,9%
Lussemburgo	0,4	—	—
Totale.....	192,45	192,45	

STANZIAMENTI PREVISTI DAL SECONDO PROGRAMMA MODIFICATO (MAGGIO 1965)

Settore dei reattori veloci

(in milioni di unità di conto) (1)

	Contributi	Crediti impegnati per le associazioni con Stati membri
Italia	18,30	2,45 (2)
Francia	23,88	47,2
Germania	23,88	21,1
Belgio	7,88	1,1
Olanda	5,49	1,4
Lussemburgo	0,15	—
Totale.....	79,59	73,25

(1) 1 unità di conto = 1 dollaro degli Stati Uniti.

(2) Il Contratto di associazione C.N.E.N.-Euratom è stato firmato il 27 ottobre 1963, per il periodo 1° gennaio 1963-1° luglio 1966 e per una partecipazione finanziaria della Commissione di 7 milioni di u.c.

Con lettera annessa al Contratto di associazione, la Commissione ha anche informato il C.N.E.N. che altri 2 milioni di u.c. sarebbero stati riservati all'Associazione, nel caso di suo prolungamento fino alla scadenza del Secondo programma quinquennale (31 dicembre 1967).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALE ENERGIA ELETTRONUCLEARE PRODOTTA NEL MONDO (1)

(in migliaia di Mwh e fino all'ottobre 1966)

Gran Bretagna	62.572
Stati Uniti	21.886
Italia	9.346
Francia	4.333
Russia	— (2)
Canada	589
Germania	491
Giappone	369
Belgio	101
Svezia	55

(1) Da: *Nucleonics* del dicembre 1966.

(2) Dati non disponibili

POTENZA ELETTRONUCLEARE INSTALLATA NEL MONDO (1)

(in Mw, all'ottobre 1966)

Gran Bretagna	4.048
Stati Uniti	1.955
Francia	835
Italia	679
Russia	415
Giappone	181
Canada	22
Germania	15
Belgio	10
Svezia	10

(1) Da: *Nucleonics* del dicembre 1966.

PAGINA BIANCA

PARTE TERZA

PROBLEMI INTERESSANTI LE DUE COMUNITA'

PAGINA BIANCA

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE TERZA

PROBLEMI INTERESSANTI LE DUE
COMUNITA'

CAPITOLO I

**I problemi istituzionali: in particolare
la fusione degli Esecutivi**

Nel corso dell'anno è stata completata da parte dell'Italia, del Belgio, del Lussemburgo e dell'Olanda la procedura nazionale di ratifica del Trattato firmato l'8 aprile 1965 e concernente la creazione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunità europee, nonché degli Atti annessi. Poichè la Francia e la Germania avevano già nello scorso anno proceduto alla ratifica, questa ultima è attualmente perfezionata da parte di tutti i sei Stati membri.

Sia pure con diverse modalità, i cinque Governi del Belgio, della Germania, dell'Italia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi hanno fatto tuttavia conoscere il loro intendimento di non addivenire al deposito dei rispettivi strumenti di ratifica prima che sia stato raggiunto un adeguato accordo sulla nuova Commissione unificata, tale da dare garanzia che — per la scelta dei suoi componenti e per le modalità di funzionamento da mettere in atto in applicazione dei criteri generali fissati nello stesso Trattato dell'aprile 1965 — non verranno ad essere sminuite, sia pure come indiretto riflesso, le prerogative istituzionali dell'Esecutivo.

Per quanto concerne l'Italia, tale assicurazione è stata formalmente ribadita dal Ministro degli affari esteri, nel discorso tenuto in sede di ratifica da parte del Senato il 29 aprile 1966, con le seguenti frasi:

« Resta inteso tuttavia che, una volta perfezionata l'approvazione del disegno di legge da parte del Parlamento, il Governo — in conformità alle stesse intese di Lussemburgo — si riserverà di riesaminare l'opportunità di procedere al deposito della ratifica, qualora non venisse conseguito un soddisfacente esito del seguito delle imminenti tratta-

tive concernenti la Commissione unica. Del resto, siamo stati informati che questa stessa riserva vale anche per altri Stati membri della CEE nei quali la procedura parlamentare di ratifica è stata già completata ».

Come è stato sopra indicato (vedi Capitolo 1), questo atteggiamento è conforme alle intese stabilite a Lussemburgo nel gennaio scorso. Non ci si può peraltro non rammaricare che il disaccordo tuttora persistente sulla Commissione unificata venga a bloccare l'entrata in vigore del Trattato e, di conseguenza, l'auspicata ristrutturazione in senso unitario dell'apparato istituzionale della Comunità.

Le conversazioni che, sul problema della Commissione, si sono svolte nel primo semestre dell'anno — pure in conformità a quanto era stato concordato a Lussemburgo — hanno bensì portato ad una sostanziale concordanza di vedute sui principi di funzionamento dell'Esecutivo (collegialità, rotazione del Presidente e dei Vice Presidenti, opportunità di mantenere una certa continuità di persone per potersi valere della loro qualificata competenza ed esperienza); ma resta il dissidio accentrato — come è noto — sulla designazione del Presidente. Anche talune soluzioni di compromesso — favorite da parte italiana — che miravano a mantenere transitoriamente in carica l'eminente personalità che ha reso, nelle funzioni di Presidente finora esercitate, così meritevoli servizi al progresso dell'integrazione europea, non hanno incontrato unanime accoglimento.

Si ritiene tuttavia che occorra continuare ad adoperarsi per la ricerca di una sollecita soluzione del problema; e ciò per le ragioni che il Governo ha più volte sottolineato al Parlamento, e cioè che la fusione degli Esecutivi, oltre a favorire una maggior razionalizzazione e funzionalità dell'attività comunitaria, costituisce anche un passo in avanti di significato politico, suscettibile di agire come un primo stimolo per il rinvigorismento dell'idea dell'Europa.

Altro motivo di rammarico per il Governo italiano è che nessun progresso sia stato nel frattempo compiuto circa i problemi del rafforzamento dei poteri del Parlamento Eu-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ropeo e dell'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto.

Il Governo desidera peraltro riaffermare ancora una volta che tiene ben presenti, e condivide pienamente, i voti ripetutamente espressi al riguardo dal Parlamento nazionale, oltre che da quello Europeo: e che non mancherà — appena le circostanze si presentino favorevoli — di adoperarsi specificatamente per riproporre agli altri consociati la esigenza di fare qualche concreto progresso anche per queste questioni.

CAPITOLO 2.

**Attività della Corte di giustizia
delle Comunità europee**

Nel corso dell'anno 1966, la Corte di Giustizia delle Comunità europee si è pronunciata su 28 ricorsi: le relative sentenze possono suddividersi in cinque gruppi fondamentali.

Il *primo gruppo* riguarda i problemi sollevati nell'ambito del Trattato CECA dalla cessazione del meccanismo della perequazione del rottame. L'applicazione della liquidazione di questo meccanismo finanziario, istituito dal 1954 al 1958, per sopperire alla scarsità di rottame nell'area comunitaria, hanno coinvolto gli interessi di tutta la siderurgia dei sei paesi, e la ripartizione delle somme ha assunto, dato il notevole aumento della produzione siderurgica degli ultimi anni, proporzioni notevoli. La Corte ha dovuto in particolare affrontare, sotto il profilo degli obblighi imposti dall'onere della perequazione, il delicato problema, quasi esclusivamente italiano, della competitività economica delle piccole imprese siderurgiche, numerose nella Lombardia e nel Veneto, di fronte alle esigenze di un'industria pesante dai costi rigidi ed elevati.

Il secondo gruppo di sentenze si riferisce a talune controversie sorte tra le Amministrazioni comunitarie e i loro funzionari od agenti, a proposito delle quali la Corte esercita competenze simili a quelle del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego.

Il *terzo gruppo* di sentenze si è occupato di alcuni problemi sollevati dall'applicazione, da parte di taluni Stati membri, di un particolare regime fiscale alle importazioni di prodotti agricoli. Nel corso delle controversie la Corte ha dovuto peraltro esaminare fino a che punto talune disposizioni fiscali interne abbiano un effetto equivalente a quello dei diritti doganali e possano eventualmente mascherare la rinascita di una protezione doganale soppressa dal Trattato. L'analisi dei problemi sollevati da questo tipo di controversie è tanto più delicato in quanto la Corte ha avvertito la necessità di non interferire senza fondati motivi sulle competenze degli Stati in materia fiscale.

Il *quarto gruppo* di sentenze inoltre ha per oggetto l'interpretazione dei Regolamenti numero 3 e 4 del Consiglio della CEE sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti. I problemi sollevati da queste controversie, pendenti davanti le giurisdizioni interne ma portate davanti alla Corte ai fini di una pronuncia interlocutoria a titolo pregiudiziale, sono resi più complessi dal fatto che i regolamenti del Consiglio hanno lasciato in vigore buona parte delle legislazioni nazionali, spesso divergenti fra loro, sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Le sentenze della Corte fissano in proposito i principi di base per un'interpretazione e un'applicazione uniforme nei sei Paesi di norme poste a tutela di una categoria di lavoratori che, in un mercato sempre più aperto, è destinata ad assumere un rilievo crescente.

Il *quinto gruppo* di sentenze, infine, riguarda la disciplina della concorrenza nel Mercato Comune, in applicazione degli 85 e 86 del Trattato CEE. I problemi che la Corte ha affrontato nel corso di queste cause vertono soprattutto sull'applicazione del divieto dei cartelli alle intese orizzontali e verticali, sulla disciplina dei contratti di esclusiva con protezione territoriale assoluta, sulla portata degli esoneri individuali o per categoria eventualmente concessi al divieto suddetto, nonchè sui delicati rapporti tra la legislazione anti-trust comunitaria e i diritti interni sulla proprietà industriale. Si tratta di un primo nucleo di giurisprudenza riguardante

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una delle materie fondamentali del Trattato, destinata a influire sulla disciplina della concorrenza nel Mercato Comune, e di grande interesse per l'elaborazione e l'applicazione delle legislazioni nazionali anti-cartello o anti-monopolio.

CAPITOLO 3

Bilanci della CEE e della CEEA

I progetti di bilancio di funzionamento della CEE e della CEEA per l'esercizio 1966 a causa della nota crisi comunitaria determinata dall'assenza della delegazione francese sono stati stabiliti dai Consigli, median-

te la procedura scritta, soltanto il 15 febbraio.

Fino all'approvazione definitiva di detti bilanci, intervenuta durante la sessione del 21-22 marzo 1966, si è fatto ricorso alla procedura dei dodicesimi provvisori prevista in tali casi agli articoli 204 e 178 dei Trattati che istituiscono la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Il bilancio della CEE per l'esercizio 1966 si eleva a 369.559.410 u. c. pari a Lit. 230 miliardi 974.631.250; il bilancio di funzionamento della CEEA a 15.016.469 u. c. pari a Lit. 9.385.293.125.

Gli stanziamenti autorizzati nel quadro di questi bilanci sono i seguenti:

ISTITUZIONI	Stanziamenti 1966 in u.c.	Stanziamenti 1967 in u.c.	Differenza	
			ammontare	%
Parlamento Europeo	6.647.670	7.543.900	896.290 +	13,5
Consigli	7.319.050	7.895.772	576.722 +	7,9
Commissione C.E.E.A.	9.743.840	10.553.810	809.970 +	8,3
Commissione C.E.E.:				
spese amministrative (titoli I, II e III)	42.584.160	46.727.120	4.142.960 +	9,7
Spese operazionali derivanti da attuazione politiche comuni (titolo IV).... (1)	2.082.220	1.648.840	433.380 —	20,8
Fondo sociale europeo	21.642.400	19.817.606	1.824.794 —	8,4
F.E.O.G.A.:				
a) garanzia:				
restituzioni esportazioni verso Paesi terzi	184.491.900	332.756.000	148.264.100 +	
interventi di mercato	41.043.200	66.288.000	25.244.800 +	78,7
zucchero	—	4.000.000	4.000.000 +	
b) orientamento	75.178.000	134.348.000	59.170.000 +	
Corte di Giustizia	1.554.580	1.675.930	121.350 +	7,8

(1) Ivi compreso il bilancio suppletivo n. 1 C.E.E. del 1966, relativo all'intervento comunitario contro le epizootie.

Anche il progetto di bilancio delle ricerche e investimenti della CEEA per l'esercizio 1966 è stato approvato dal Consiglio sol-

tanto in data 15 febbraio 1966. Il Parlamento europeo lo ha approvato in data 21 marzo.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il bilancio delle ricerche per il 1966 si eleva a 90.587.000 u. c. pari a Lit. 56.616.875.000 per gli stanziamenti d'impegno e a 105 milioni 302.000 u. c. pari a Lit. 65.813.750.000 per gli stanziamenti di pagamento.

Le previsioni di spesa si ripartiscono come segue:

	Stanziamen- to im- pegno u.c.	Stanziamen- to paga- mento u.c.
Spese di personale	19.977.000	19.977.000
Spese di funzionamento	5.675.000	5.675.000
Centri comuni di ricer- che nucleari	9.885.000	11.785.000
Sviluppo e costruzione reattori	38.790.000	51.555.000
Altri attività scientifiche e tecniche	16.260.000	16.310.000

Nel corso dello stesso esercizio la Commissione CEEA ha presentato, inoltre, tre progetti preliminari di bilanci supplementari delle ricerche e investimenti.

Il primo relativo scadenziario degli impegni e dei pagamenti e all'aumento di 2 milioni di u. c. degli stanziamenti per l'esercizio del reattore Dragone; il secondo relativo all'aumento di 54 unità in rapporto al numero degli effettivi autorizzati con il bilancio ordinario; ed il terzo relativo all'aumento di 19.500.000 u. c. degli stanziamenti di pagamento autorizzati per il 1966.

Di questi tre progetti, il primo è stato approvato dal Consiglio nella sessione del 21-22 settembre 1966; il secondo è stato respinto all'unanimità dal Consiglio nella sessione del 27 ottobre; il terzo è stato approvato a maggioranza qualificata, con il voto negativo della delegazione italiana, dal Consiglio dei ministri riunitosi il 6 dicembre.

L'ammontare degli stanziamenti di pagamento suppletivi richiesti dalla Commissione CEEA è stato tuttavia ridotto da 19,5 al 10 milioni di u. c. restando inteso che esso sarà dedotto da quello previsto dallo scadenziario dei pagamenti per l'esercizio 1967 allegato al bilancio supplementare.

Il Consiglio ha inoltre deciso che gli Stati membri versino tre dodicesimi del contributo finanziario del bilancio per le ricerche dell'esercizio 1967, calcolati per il momento in base agli stanziamenti di pagamento previsti dal detto scadenziario per l'esercizio in questione (129,5 milioni di u. c.).

Il Consiglio ha, inoltre, esaminato numerosi problemi concernenti le Scuole Europee sia in materia di bilancio che in materia di statuto del personale insegnante.

CAPITOLO 4.

Statuto del personale delle due Comunità

I Consigli, nel corso dell'anno 1966 si sono occupati di vari problemi inerenti allo statuto del personale. Tra le principali questioni è stato esaminato l'adeguamento delle remunerazioni all'evoluzione del costo della vita (art. 65 dello statuto).

I Consigli, durante la seduta del 6 e 7 dicembre 1966, hanno modificato come segue i coefficienti correttori per le remunerazioni dei funzionari comunitari nelle varie sedi di servizio, con decorrenza 1° dicembre 1966:

Bruxelles-Lussemburgo	da	106 %	a	112,5 %
Germania	»	104 %	»	110,5 %
Francia	»	112 %	»	117 %
Regione Parigina	»	120 %	»	125,5 %
Italia	»	106 %	»	110,5 %
Ispra	»	109 %	»	111,5 %
Olanda	»	106 %	»	112,5 %
Regno Unito	»	105 %	»	111 %
Svizzera	»	111 %	»	118,5 %

Sempre nel corso del 1966 i Consigli hanno, inoltre approvato, o hanno in fase di approvazione, i seguenti regolamenti:

Regolamento relativo alla copertura contro i rischi di malattia (art. 72 dello statuto);

Regolamento relativo alla durata del congedo annuale (art. 57 dello statuto);

Regolamento relativo alla lista dei giorni festivi (art. 61 dello statuto);

Regolamento relativo alla copertura contro i rischi di infortunio e malattia professionale (art. 73 dello statuto);

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regolamento relativo all'indennità di alloggio e trasporto (art. 14-bis e ter dell'allegato VII allo statuto).

Infine, i Consigli hanno approvato nelle riunioni del 6-7 dicembre 1966 le nuove proposte di adeguamento delle retribuzioni presentate dalle Commissioni CEE e CEEA di comune accordo con l'Alta Autorità della CECA, nel quadro dell'esame annuale 1966 del livello delle remunerazioni.

Tali proposte comportano un aumento complessivo del 12,5 per cento, che tiene

conto dell'evoluzione del costo della vita verificatosi nel periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966 nonché dell'evoluzione degli stipendi nel settore pubblico e dell'aumento del reddito nazionale lordo nei Paesi membri nel periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1966 (due periodi di riferimento anziché uno in quanto nelle decisioni di adeguamento delle remunerazioni relative al periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1965 tali elementi non furono presi in considerazione).

PAGINA BIANCA

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

PREMESSA	Pag.	3
----------------	------	---

PARTE PRIMA

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

CAPITOLO 1. — Linee generali dell'evoluzione della C.E.E. nel 1966. Gli accordi di Lussemburgo	»	7
CAPITOLO 2. — L'acceleramento dell'unione doganale. Armonizzazione delle legislazioni doganali	»	10
CAPITOLO 3. — L'anticipata liberalizzazione dei movimenti di manodopera. I lavori in tema di diritto di stabilimento e di « diritto delle società ». I mancati progressi nel settore della liberalizzazione dei capitali	»	14
CAPITOLO 4. — Le regole di concorrenza. Il divieto degli aiuti. Le disposizioni fiscali. Il ravvicinamento delle legislazioni sui monopoli	»	17
CAPITOLO 5. — Il proseguimento della politica congiunturale. La politica monetaria. Il problema del controllo sui movimenti di capitali provenienti dai paesi terzi. La politica economica a medio termine	»	22
CAPITOLO 6. — La politica regionale e la politica sociale	»	25
CAPITOLO 7. — La politica di ricerca scientifica. Il brevetto europeo	»	28
CAPITOLO 8. — La politica energetica	»	30
CAPITOLO 9. — Politica agricola comune	»	32
CAPITOLO 10. — Politica comune dei trasporti	»	35
CAPITOLO 11. — Le relazioni esterne della Comunità: la politica commerciale comune; le Associazioni; gli Accordi commerciali; i rapporti con la Gran Bretagna e con l'E.F.T.A.; il Kennedy Round	»	36
CAPITOLO 12. — Assistenza finanziaria comunitaria all'Italia per i danni delle alluvioni	»	44
CAPITOLO 13. — Partecipazione italiana alla C.E.E.	»	46
ALLEGATI	»	51

PARTE SECONDA

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

PREMESSA	Pag.	65
CAPITOLO 1. — Le attività della C.E.E.A. nel 1966	»	65
Attività aperte nel 1966 e ancora allo studio:		
— revisione del secondo Programma quinquennale	»	65
— sistema di controlli Euratom e sistema AIEA	»	66
— richiesta Euratom alla U.S.A.E.C. per fornitura di plutonio	»	67
Attività concluse nel 1966:		
— Dragone	»	67
— protezione sanitaria	»	68
I rapporti C.E.E.A.-Italia nel 1966	»	68
Conclusioni	»	69
CAPITOLO 2. — La crisi di Euratom	»	69
Le origini di Euratom: integrazione verticale e integrazione orizzontale ..	»	69
La crisi del 1963	»	70
Le scelte industriali europee	»	73
La energia atomica diviene competitiva ad opera dei reattori americani ..	»	74
Inefficienza e squilibri nei programmi Euratom	»	75
La energia atomica, aspetto di un più vasto problema industriale ed energetico	»	76
Conseguenze sul piano comunitario: soluzione istituzionale quadro e riassetto orizzontale dei problemi industriali ed energetici	»	78
Ricerca e sviluppo	»	79
Il ruolo delle industrie	»	80
Le imprese comuni	»	81
Il Centro comune	»	81
Conclusioni	»	82
ALLEGATI	»	83

PARTE TERZA

PROBLEMI INTERESSANTI LE DUE COMUNITÀ

CAPITOLO 1. — I problemi istituzionali: in particolare la fusione degli Esecutivi	Pag.	89
CAPITOLO 2. — Attività della Corte di Giustizia delle Comunità europee	»	90
CAPITOLO 3. — Bilanci della C.E.E. e della C.E.E.A.	»	91
CAPITOLO 4. — Statuto del personale delle due Comunità	»	92